



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

100^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

giovedì 28 giugno 2018

**Presidenza del Presidente LOIZZO
indi del Vicepresidente LONGO
indi del Presidente LOIZZO**

INDICE

Presidente	pag.	5	<i>Esame articolato</i>	
Processo verbale	»	5	Presidente	pag. 19,21,22,23,24
Congedi	»	14	DDL n. 81 del 15/05/2018 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”	
Risposta scritta alla interrogazione	»	14	Presidente	» 24
Comunicazioni al Consiglio	»	14	Pentassuglia, <i>relatore</i>	» 24
Assegnazioni alle Commissioni	»	14	<i>Esame articolato</i>	
Interrogazioni e mozioni presentate	»	16	Presidente	» 25,26
Ordine del giorno	»	16	DDL n. 42 del 20/04/2017 “Di-	
DDL n. 70 del 02/05/2018 “Modifica alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 ‘Disciplina del peschaturismo e dell’ittiturismo”				
Presidente	»	17		
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	17		

sciplina in materia di emissioni odorigene”

Presidente	pag.	26
Vizzino, <i>relatore</i>	»	26

**PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE LONGO***Esame articolato*

Presidente	»	27 e <i>passim</i>
Bozzetti	»	31
Colonna	»	34,35
Galante	»	35
Laricchia	»	53
Borraccino	»	53

**PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE LOIZZO**

DDL n. 58 del 02/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l’Avvocatura Regionale - Decimo provvedimento 2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/2018, 68/2018, 71/2018, 72/2018, 73/2018, 82/2018, 83/2018 e 84/2018, aventi pari finalità)

Presidente	»	55
Amati, <i>relatore</i>	»	55

Esame articolato

Presidente	»	55,61
------------	---	-------

DDL n. 74 del 15/05/2018 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione della sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231 del 19/02/2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 85/2018, 87/2018, 88/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018 e delle proposte di legge dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale A.C. n.

915/2018 e A.C. n. 917/2018)

Presidente	pag.	61
Amati, <i>relatore</i>	»	61

Esame articolato

Presidente	»	61,68
------------	---	-------

Riproposizione DDL n. 50 del 10/04/2018 “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto di liquidazione C.T.U. n. 30012/2017 del Tribunale di Bari. I Sezione Civile, in favore della dott.ssa Ilaria Di Desiderio” (Cont. 248/14/SI City Insurance s.a.s. c/Regione Puglia - opposizione a Ordinanza Ingiunzione - R.G. 2373/2014” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei soli ddl nn. 51/2018, 52/2018 e 56/2018, aventi pari finalità)

Presidente	»	68
Amati, <i>relatore</i>	»	68

Esame articolato

Presidente	»	68,71,72
Amati, <i>relatore</i>	»	71

DDL n. 86 del 22/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione - 25° provvedimento anno 2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 90/2018, 91/2018, 92/2018 e 98/2018)

Presidente	»	72
Amati, <i>relatore</i>	»	73

Esame articolato

Presidente	»	73,74,75,76
------------	---	-------------

DDL n. 89 del 22/05/2018 “Ri-

conoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42''

Presidente	pag. 76,77,89,91,92
Amati, <i>relatore</i>	» 76,82,89,92
Laricchia	» 77,86
De Leonardis	» 78,87
Marmo	» 79
Mennea	» 79
Borraccino	» 80,88
Liviano D'Arcangelo	» 84,88
Colonna	» 84,89
Zinni	» 85
Capone, <i>assessore all'industria turistica e culturale</i>	» 91

Esame testo unificato in V Commissione del ddl n. 143 dell'11/07/2017 "Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e

del ddl n. 291 del 21/12/2017 (Schema di legge regionale di modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili))"

Presidente	pag.	92
Vizzino, <i>relatore</i>	»	92

Esame articolato

Presidente	»	96,97,99,101, 102,103
Colonna	»	101
Marmo	»	101

Proposta di legge Conca, Trevisi, Laricchia, Galante, Casili, Bozzetti, Di Bari, Barone "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente"

Presidente	»	104
Vizzino, <i>relatore</i>	»	104

Esame articolato

Presidente	»	105 e <i>passim</i>
------------	---	---------------------

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.31*).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 99 del 19 giugno 2018:

Seduta di martedì 19 giugno 2018

Nel giorno 19 giugno 2018 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l’assistenza dei consiglieri segretari Luigi Morgante e Giuseppe Turco, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale come da convocazione inviata nel termine legale ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20180050670 del 13 giugno 2018.

Il presidente Loizzo alle ore 12,27 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’inno nazionale.

Ad inizio dei lavori il presidente dà per approvato il verbale n. 98 della seduta del 12 giugno 2018.

A norma dell’art. 30 del regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo comunica che ha chiesto congedo il cons. Romano Giuseppe;

il Governo nazionale nella seduta del 14 giugno 2018 ha deliberato di impugnare la legge regionale n. 15 del 17/04/2018, recante “Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”, in quanto una norma, nel disciplinare i casi di vacanza dell’ufficio di di-

rettore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì i principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento dell’amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

e di non impugnare la legge regionale n. 14 del 17/04/2018, recante “Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella regione Puglia”.

Secondo il criterio della competenza per materia, a norma dell’art. 12 del regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo comunica l’avvenuta assegnazione alle sotto riportate Commissioni i seguenti provvedimenti:

II Commissione Consiliare permanente

1) Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 22/05/2018 “Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 4 della l.r. 37 del 28/12/2015”.

V Commissione Consiliare permanente

1) Disegno di legge n. 100 del 05/06/2018 “Modifiche alla legge regionale del 2 novembre 2017, n. 41 recante ‘Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”.

VII Commissione Consiliare permanente

1) Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 22/05/2018 “L.r. 43/2017 Nuovo regolamento ‘Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura’ - Approvazione”.

IV e II Commissione Consiliare permanente

1) Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 22/05/2018 “Regolamento attuativo della l.r. 13 luglio 2017, n. 28 ‘Legge sulla partecipazione’ - Approvazione”.

Successivamente, il presidente comunica che sono state presentate le seguenti interrogazioni:

Trevisi: Signora con gravi patologie provocanti enormi difficoltà di deambulazione, sfrattata dalla propria abitazione;

Barone: Realizzazione della piattaforma logistica ferroviaria integrata ad Incoronata (FG);

Galante: Ruolo dell'infermiere nelle strutture riabilitative psichiatriche.

E la seguente Mozione:

Barone: Impegno della Regione ad avviare nel settore turistico-alberghiero e nelle zone costiere della regione dei corsi di lingua straniera per giovani e adulti disoccupati per percorsi formativo di qualificazione e riqualificazione professionale anche al fine di ampliare il repertorio regionale delle figure professionali.

Al termine delle comunicazioni di rito, il presidente Loizzo procede con l'esame degli argomenti iscritti all'O.d.g.

1) Inizia dal punto 1) iscritto all'O.d.g. - Proseguo esame proposta di legge Pentassuglia "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" - i cui lavori furono sospesi, nella precedente seduta consiliare del 12 giugno u.s. per mancanza del numero legale nella votazione relativa all'art. 6.

Il presidente Loizzo pone in votazione l'art. 6, mediante sistema elettronico.

Art.6

Esito:

Presenti 31

Votanti 30

Voti Favorevoli 30

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n.

1).

Emendamento di pag. 8 - art. 7

Il Governo esprime parere contrario.

Esito:

Presenti 31

Votanti 31

Voti Favorevoli 6

Voti Contrari 25

Astenuti 0

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 2).

Art.7

Esito:

Presenti 30

Votanti 23

Voti Favorevoli 23

Voti Contrari 0

Astenuti 7

il Consiglio regionale approva (scheda n. 3).

L'emendamento di pag. 9 - art. 8 è ritirato dal cons. Bozzetti.

Emendamento di pag. 10 - art. 8.

Il cons. Pentassuglia, con riferimento all'emendamento appena richiamato, con il quale i firmatari chiedono - al co. 4 dell'art. 8 - la soppressione delle parole "dall'Ente gestore della zona in cui si verifica il danno" fa osservare che è necessario esplicitare l'ambito regionale, ovvero aggiungere, alla proposta di legge, la parola "regionale dopo "...dall'Ente gestore..".

Il presidente Loizzo pone ai voti, per alzata di mano, la modifica tecnica avanzata dal cons. Pentassuglia che è approvata all'unanimità dei presenti. L'emendamento di pag. 10 decade.

Art.8

Esito:

Presenti 31

Votanti 30

Voti Favorevoli 30

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 4).

Art. 9

Esito:

Presenti 31

Votanti 31

Voti Favorevoli 31

Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 5).

Emendamento di pag. 11 - art. 10

Il cons. Pentassuglia chiede chiarimenti circa l'emendamento appena chiamato. Interviene il cons. Colonna.

Il cons. Bozzetti illustra l'emendamento. Replica il cons. Colonna.

Il presidente Loizzo mette in votazione la modifica tecnica convenuta durante la discussione, ovvero al co. 2 dell'art. 10 sostituire le parole "i dati di cui all'art. 10," con "i dati di cui al co. 1". Il presidente spiega, inoltre, che in buona sostanza, si dovrà modificare l'emendamento nella parte in cui, si fa riferimento al "comma 2" con "comma 1" e al "comma 1" con "comma 2".

La modifica tecnica è posta in votazione per alzata di mano, che è approvata all'unanimità dei presenti.

Il presidente Loizzo specifica che l'emendamento di pag. 11 è stato accolto con la votazione appena espressa.

Art. 10

Esito:

Presenti	33
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 6).

Emendamento di pag. 12 - art. 11

L'ass.re all'agricoltura Di Gioia chiede spiegazioni al cons. Bozzetti circa le modalità di erogazione se il Governo esprimesse parere favorevole.

Il cons. Bozzetti risponde.

Sull'argomento interviene il cons. Pentassuglia il quale annuncia la presentazione di un suo sub emendamento, laddove il Governo dovesse esprimere parere favorevole.

Il presidente Loizzo, sulla base della avvenuta discussione, comunica all'Assemblea legislativa che il comma 2 dell'art. 11 viene sostituito con l'emendamento, modificando la

parola "... la Regione..." con le parole "...La Giunta regionale". L'emendamento così modificato è posto in votazione per alzata di mano, che è approvato all'unanimità dei presenti.

Art. 11

Esito:

Presenti	30
Votanti	30
Voti Favorevoli	30
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 7).

Gli emendamenti di pag. 13 e di pag. 14 entrambi riferiti all'art. 12 sono ritirati.

Art. 12

Esito:

Presenti	28
Votanti	28
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 8).

Art. 13

Esito:

Presenti	33
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 9).

Emendamento di pag. 15 - art. 14.

Esito:

Presenti	33
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 10).

Art. 14

Esito:

Presenti	31
Votanti	31

Voti Favorevoli 31

Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 11).

Art. 15

Esito:

Presenti 33

Votanti 33

Voti Favorevoli 33

Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 12).

Emendamento di pag. 16 - art. 16.

Il cons. Pentassuglia fa osservare che nell'emendamento va riportato anche l'art. 8 oltre che gli artt. 3 e 11.

Interviene il cons. Colonna

Il presidente Loizzo pone in votazione, per alzata di mano, la correzione tecnica ovvero aggiungere nell'emendamento di pag. 16 agli "(articoli 3 e 11)" anche l'art. 8.

La correzione è approvata all'unanimità dei presenti.

Art. 16

Esito:

Presenti 36

Votanti 36

Voti Favorevoli 36

Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 13). L'emendamento di pag. 17 è ritirato.

Terminati gli articoli, intervengono, per dichiarazioni di voto i seguenti consiglieri:

Pentassuglia: ringrazia il dott. Limongelli, le Organizzazioni di categoria e l'Assemblea legislativa che hanno lavorato per questo importante risultato molto atteso dalle imprese agricole e acquacoltura;

Bozzetti: a nome del Gruppo esprime voto favorevole alla legge; Gatta: esprime voto favorevole alla legge;

Colonna: esprime voto favorevole alla legge; Stea: esprime voto favorevole.

Ass.re Di Gioia: ringrazia i consiglieri e il presidente della IV Commissione consiliare Pentassuglia che ha voluto fortemente questa norma.

Terminati gli interventi per la dichiarazione di voto, il presidente Loizzo pone in votazione, la proposta di legge Pentassuglia "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico", nel suo complesso.

Esito:

Presenti 42

Votanti 42

Voti Favorevoli 42

Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 14).

6) Il Presidente prosegue con il punto 6) iscritto all'O.d.g.: DDL n. 57 del 24/04/2018 "Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro".

Svolge la relazione il presidente della VI Commissione consiliare Santorsola.

Il cons. Zullo interviene per dichiarare che il suo Gruppo voterà favorevolmente la presente legge.

Il presidente Loizzo informa l'Assemblea che è pervenuto un ultimo emendamento.

Si procede, quindi, all'esame e alla votazione dell'articolato.

Emendamento di pag. 1 - art. 1.

L'ass.re alla Formazione e al lavoro Leo esprime parere favorevole.

Esito:

Presenti 30

Votanti 29

Voti Favorevoli 28

Voti Contrari 1

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 15).

Art.1

Esito:

Presenti 33

Votanti 27
 Voti Favorevoli 27
 Voti Contrari 0
 Astenuti 6
 il Consiglio regionale approva (scheda n. 16).

Art.2

Esito:

Presenti 34

Votanti 33

Voti Favorevoli 33

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n.

17).

Art.3

Esito:

Presenti 37

Votanti 36

Voti Favorevoli 36

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n.

18).

Art.4

Esito:

Presenti 35

Votanti 34

Voti Favorevoli 34

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n.

19).

Art.5

Esito:

Presenti 37

Votanti 36

Voti Favorevoli 36

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n.

20).

Art.6

Esito:

Presenti 35

Votanti 34

Voti Favorevoli 34

Voti Contrari 0

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 21).

Art.7

Esito:

Presenti 35

Votanti 30

Voti Favorevoli 30

Voti Contrari 0

Astenuti 5

il Consiglio regionale approva (scheda n. 22).

Emendamento di pag. 2 - art. 8.

Il cons. Bozzetti lo illustra.

Governo: parere contrario.

Il cons. Marmo chiede al governo la motivazione del parere contrario.

L'ass.re Leo spiega.

Successivamente intervengono sull'argomento i consiglieri Colonna, Bozzetti, Amati.

Quest'ultimo preannuncia la presentazione di un emendamento con il quale propone l'eliminazione della lett. t) all'art. 8, co. 1.

Replicano i consiglieri Marmo e Bozzetti.

Il presidente Loizzo pone in votazione, l'emendamento di pag. 2, a firma del cons. Bozzetti e altri, con il parere contrario del Governo.

Esito:

Presenti 36

Votanti 36

Voti Favorevoli 5

Voti Contrari 31

Astenuti 0

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 23).

Successivamente, il presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal governo con il quale chiede l'eliminazione della lett. t) all'art. 8, co. 1.

Esito:

Presenti 40

Votanti 38

Voti Favorevoli 32

Voti Contrari 6

Astenuti 2

il Consiglio regionale approva (scheda n. 24).

Art.8

Esito:

Presenti 41

Votanti 32

Voti Favorevoli 32

Voti Contrari 0

Astenuti 9

il Consiglio regionale approva (scheda n. 25).

Il presidente Loizzo informa l'Assemblea che il governo ha presentato un emendamento con il quale propone, all'art. 9, co. 3, l'eliminazione delle parole "su proposta del direttore del dipartimento e sentito l'assessore al lavoro". L'emendamento sopra esplicitato è posto in votazione.

Esito:

Presenti 32

Votanti 26

Voti Favorevoli 26

Voti Contrari 0

Astenuti 6

il Consiglio regionale approva (scheda n. 26).

I consiglieri Gatta e Morgante chiedono di considerare i propri voti tra quelli favorevoli.

Art. 9

Esito:

Presenti 37

Votanti 27

Voti Favorevoli 27

Voti Contrari 0

Astenuti 10

il Consiglio regionale approva (scheda n. 27).

Il presidente Loizzo chiama l'emendamento di pag. 2/bis a firma del cons. Borraccino ed altri, con il quale si propone di sostituire il co. 1 dell'art. 10 rubricato - Personale dell'AR-PAL - con altro testo.

L'emendamento è illustrato dal cons. Borraccino.

Sull'argomento intervengono i consiglieri: Marmo, Galante, Colonna, Pentassuglia, Liviano e Perrini.

L'ass.re Leo risponde alle osservazioni formulate dai consiglieri intervenuti.

Il cons. Marmo propone di riformulare il testo dell'emendamento, oppure chiede il ritiro dello stesso.

Replicano i consiglieri Colonna e Borraccino.

L'ass.re Leo riferisce che l'emendamento, condiviso dal governo, va riformulato meglio poiché contiene alcune incongruenze.

Il presidente Loizzo sospende la votazione dell'emendamento di pag. 2/bis in attesa che venga rielaborato.

Emendamento di pag. 3 - art. 10 co. 3 - a firma del cons. Blasi. L'emendamento appena richiamato è illustrato dal proponente. Seguono gli interventi dei consiglieri Ventola, Damascelli e Pendenelli. L'ass.re Leo chiede un po' di tempo per approfondire meglio la questione.

Il cons. Blasi chiede che venga posto in votazione il suo emendamento. Intervengono i consiglieri Pendenelli, Ventola, Colonna e Damascelli. Il presidente della G.r. Emiliano chiarisce alcuni aspetti dell'emendamento in discussione.

Il presidente Loizzo, a conclusione del dibattito, spiega che, dopo la parola "vigente", è inserito l'emendamento presentato dal cons. Blasi e le parole da "e contestualmente è trasferito nei ruoli dell'A.R.P.A.L." sono cancellate.

Dopo il chiarimento il Presidente Loizzo pone in votazione l'emendamento di pag. 3 come modificato in Aula.

Esito:

Presenti 34

Votanti 28

Voti Favorevoli 28

Voti Contrari 0

Astenuti 6

il Consiglio regionale approva (scheda n. 28).

Emendamento di pag. 4 - art. 10 - a firma del cons. Bozzetti ed altri.

L'emendamento è illustrato dal cons. Bozzetti.

Il governo esprime parere contrario.

Esito:

Presenti	31
Votanti	24
Voti Favorevoli	5
Voti Contrari	19
Astenuti	7

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 29).

Emendamento di pag. 5 - art. 10 - a firma del cons. Bozzetti ed altri. L'emendamento è illustrato dal cons. Bozzetti.

Intervengono i consiglieri Borraccino e Amati.

Il governo esprime parere contrario.

Esito:

Presenti	37
Votanti	35
Voti Favorevoli	7
Voti Contrari	28
Astenuti	2

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 30).

L'emendamento di pag. 6 - art. 10 - a firma del cons. Pandinelli è ritirato.

Il presidente Loizzo, nel procedere con l'esame dell'emendamento di pag. 7, a firma dei consiglieri Pandinelli e Mario Romano, fa presente che, nel testo emendativo, vi sono due errori: il richiamo all'art. 11 e il richiamo al comma 4, invece, i riferimenti devono intendersi all'art. 10 e al comma 8.

Il cons. Pandinelli legge il testo della norma regionale richiamata nella proposta emendativa (art. 1 LR. n. 32/1998).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento di pag. 7, come corretto, ovvero all'art. 10 è aggiunto il comma 8.

Esito:

Presenti	33
Votanti	31
Voti Favorevoli	16

Voti Contrari 15

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 31).

Il presidente Loizzo riprende l'emendamento di pag. 2/bis - all'art. 10 - sospeso, precedentemente, per una nuova riformulazione, nel frattempo, effettuata dall'ass.re Leo, mediante un sub-emendamento. Si apre un dibattito al quale intervengono i consiglieri Amati, Borraccino, Galante, Colonna, il presidente della G.r. Emiliano e Galante.

Il presidente Loizzo informa l'Assemblea che, frattanto, è stato presentato, a firma dei cons. Marmo, Franzoso e Damascelli, un sub-emendamento al sub-emendamento dell'ass.re Leo.

Il cons. Borraccino nell'esprime contrarietà al sub-emendamento presentato dal cons. Marmo, preannuncia il suo voto contrario.

Il cons. Marmo risponde al cons. Borraccino.

Il presidente Loizzo, al termine della discussione, pone in votazione, il subemendamento a firma del cons. Marmo al sub-emendamento dell'ass.re Leo.

Esito:

Presenti	35
Votanti	34
Voti Favorevoli	6
Voti Contrari	28
Astenuti	0

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 32).

È posto in votazione il sub-emendamento dell'ass.re Leo.

Esito:

Presenti	31
Votanti	22
Voti Favorevoli	21
Voti Contrari	1
Astenuti	9

il Consiglio regionale approva (scheda n. 33).

L'emendamento di pag. 2/bis decade.

Il cons. Pentassuglia rivolgendosi all'ass.re

Leo, fa osservare che, al co. 7, dell'art. 10, sono state previste unicamente le attività di gestione e non anche l'attività amministrativa.

Terminati gli emendamenti all'art. 1 è posto in votazione l'articolo.

Art. 10

Esito:

Presenti 37

Votanti 27

Voti Favorevoli 26

Voti Contrari 1

Astenuti 10

il Consiglio regionale approva (scheda n. 34).

Art. 11

Esito:

Presenti 40

Votanti 31

Voti Favorevoli 31

Voti Contrari 0

Astenuti 9

il Consiglio regionale approva (scheda n. 35).

Art. 12

Esito:

Presenti 37

Votanti 29

Voti Favorevoli 29

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 36).

Art. 13

Esito:

Presenti 37

Votanti 30

Voti Favorevoli 30

Voti Contrari 0

Astenuti 7

il Consiglio regionale approva (scheda n. 37).

Il presidente Loizzo procede con l'emendamento aggiuntivo di pag. 8 - art. 13 bis - a firma della cons. Laricchia ed altri.

La cons. Laricchia spiega che l'emendamento introduce la figura del valutatore indi-

pendente, che dovrà valutare la qualità delle politiche attive per il lavoro di cui l'agenzia dovrà occuparsi e la qualità delle politiche e i risultati.

Il presidente Emiliano risponde che il parere del governo è favorevole, ove si aggiunga un comma nel quale si definisce che l'introduzione del valutatore ha carattere sperimentale e sarà rivalutata alla fine del mandato dello stesso.

Il cons. De Leonardis non è d'accordo sulla introduzione della figura del valutatore poiché ritiene che la valutazione del funzionamento dell'agenzia dovrà essere effettuata dall'organo preposto ovvero dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

Il cons. Zinni dichiara che l'emendamento è inaccettabile e se sarà chiamato a votarlo, voterà contro.

La cons. Laricchia chiede di poter inserire con un sub-emendamento "a carattere sperimentale".

Il cons. Blasi, come il cons. Zinni, esprime perplessità circa l'emendamento in discussione.

Anche il cons. Amati è d'accordo con i consiglieri intervenuti Zinni e Blasi.

Il cons. Pendinelli ritiene che la forma di valutazione indipendente - non essendo tecnica - sia assolutamente impropria.

Il cons. Ventola - a nome del Gruppo - esprime voto contrario sia sull'articolo che sull'emendamento.

Il presidente Loizzo legge il sub-emendamento all'emendamento di pag. 8, a firma della cons. Di Bari: "Al comma 1 eliminare le parole 'non rinnovabili' e aggiungere le seguenti 'la figura del valutatore indipendente ha carattere sperimentale e al termine del mandato sarà valutata la conferma'".

Il sub-emendamento è posto in votazione.

Esito:

Presenti 35

Votanti 30

Voti Favorevoli 11

Voti Contrari 19

Astenuti 4
il Consiglio regionale non approva (scheda n. 38).

Emendamento aggiuntivo di pag. 8.

Esito:

Presenti 35

Votanti 27

Voti Favorevoli 7

Voti Contrari 20

Astenuti 8

il Consiglio regionale non approva (scheda n. 39).

Il cons. Marmo si astiene dal voto.

Art. 14

Esito:

Presenti 32

Votanti 24

Voti Favorevoli 24

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 40).

Emendamento aggiuntivo - art. 14 bis - di pag. 9.

Dopo gli interventi del cons. Bozzetti, dell'ass.re Leo e del cons. Marmo, il presidente Loizzo pone in votazione l'emendamento aggiuntivo.

Esito:

Presenti 35

Votanti 31

Voti Favorevoli 23

Voti Contrari 8

Astenuti 4

il Consiglio regionale approva (scheda n. 41).

Terminati gli emendamenti, il presidente Loizzo procede con la votazione dei successivi articoli.

Art. 15

Esito:

Presenti 30

Votanti 22

Voti Favorevoli 22

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 42).

Art. 16

Esito:

Presenti 33

Votanti 25

Voti Favorevoli 25

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 43).

Art. 17

Esito:

Presenti 37

Votanti 29

Voti Favorevoli 29

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 44).

Art. 18

Esito:

Presenti 36

Votanti 27

Voti Favorevoli 27

Voti Contrari 0

Astenuti 8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 45).

Terminati gli articoli, il presidente Loizzo pone in votazione l'intero testo di legge DDL n. 57 del 24/04/2018 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato".

Esito:

Presenti 38

Votanti 29

Voti Favorevoli 29

Voti Contrari 0

Astenuti 9

il Consiglio regionale approva (scheda n. 46).

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto è chiesta dall'ass.re Leo l'urgenza. Il presidente Loizzo pone la richiesta in votazione che viene ap-

provata per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Il presidente Loizzo informa l'Assemblea che è stata presentata una mozione a firma del cons. Zullo ed altri relativa a "Interventi a favore degli operatori della formazione professionale".

In assenza di osservazioni, il presidente Loizzo pone in votazione, per alzata di mano, la mozione: è approvata all'unanimità dei presenti.

Al momento della votazione risultano assenti dall'Aula i consiglieri Franzoso e Amati. Il presidente Loizzo aggiorna i lavori dell'Aula a giovedì 28 giugno p.v.

La seduta è tolta alle ore 17,07.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Congedi

PRESIDENTE. Non sono pervenute richieste di congedo.

Risposta scritta alla interrogazione

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alla seguente interrogazione:

- Liviano D'Arcangelo: "Tossicità del pm10 del rione Tamburi (TA) – chiarimenti".

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Comunico che il Governo nazionale nella seduta del 21 giugno 2018 ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:

- n. 16 del 30/04/2018, recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli";

- n. 17 del 30/04/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale)".

Nella seduta del 28 giugno ha deliberato di impugnare la legge regionale:

- n. 18 del 30/04/2018, recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)", in quanto alcune norme, riguardanti le prestazioni erogate dalle Residenze sanitarie assistenziali, violano il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Un'altra norma, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale, viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione, nonché il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge n. 101 del 19/06/2018 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 comma 1 lettera e) d.lgs. 118/2011 derivante da fattura n. 5/S del 16/06/2016 emessa da CST Impianti s.r.l. - Castellaneta";

Disegno di legge n. 102 del 19/06/2018 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10/08/2014, n. 126. Imposta ICI anno 2010/2011 Comune di Ginosa. Ingiunzioni di pagamento";

Disegno di legge n. 108 del 19/06/2018 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 pignoramento presso terzi n.r.g.e.1722/17 su sentenza del tribunale di Bari n. 3681/2015. Regolarizzazione dei provvisori di uscita nn. 1086 e 1087 del 10/04/2018”;

Disegno di legge n. 109 del 19/06/2018 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - cont. n. 432/09/DL/SM (sezione formazione professionale n. 4)”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 29/05/2018 “Bilancio sociale della Regione Puglia – legge regionale 7 aprile 2014, n. 15 – art. 3 – Regolamento attuativo”;

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 165 del 21/06/2018 “Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017”.

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri Galante, Conca, Laricchia, Di Bari, Bozzetti, Trevisi, Barone, Casili “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne)”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 12/06/2018 “Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ‘Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia’. Approvazione modifiche urgenti. Procedura d'urgenza”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 12/06/2018 “Approvazione schema di regolamento “Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza’ ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 06/02/2018 ‘Programma Operativo 2016-2018. Piano delle azioni av-

viate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”.

Commissione IV

Disegno di legge n. 107 del 19/06/2018 “Modifica della legge regionale 23 marzo 2015, n.8 ‘Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 109”.

Commissione VI

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 885 del 29/05/2018 “Approvazione schema di r.r. ‘Modalità di erogazione per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14’ Abrogazione del r.r. 25/11/2004, n. 8”.

Commissione IV (referente) e Commissione III (consultiva)

Proposta di legge a firma del consigliere Amati “Abrogazione della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 26, recante ‘Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)’”.

Commissione IV (referente) e Commissione VI (consultiva)

Proposta di legge a firma dei consiglieri Bozzetti, Di Bari, Laricchia, Galante, Barone, Conca, Trevisi, Casili “Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive ai fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”.

Commissione V (referente) e Commissione IV (consultiva)

Petizione del 13/06/2018 “Salviamo l'Ar-

pa” referente la sig.ra Angela Maria Luce Giorgino.

Interrogazioni e mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Marmo, Gatta, Damascelli (*con richiesta di risposta scritta*): “Situazione occupazionale e strutturale della clinica ‘Santa Maria’ di Bari”;
- Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “PPI e PTA di Torremaggiore”;
- Bozzetti (*ord.*): “PTA di San Pietro Vernotico ed annessa REMS”;

e le seguenti

mozioni

- Trevisi: “Adesione all’iniziativa #PFC (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro dell’Ambiente”;
- Abaterusso: “La Regione porti avanti la politica di valorizzazione del trasporto su ferro”;
- Zullo, Manca, Perrini, Ventola: “Assegni di cura”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) DDL n. 58 del 02/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l’Avvocatura Regionale - Decimo provvedimento 2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/2018, 68/2018, 71/2018,

72/2018, 73/2018, 82/2018, 83/2018 e 84/2018, aventi pari finalità) (*rel. cons. Amati*);

2) DDL n. 74 del 15/05/2018 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione della sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231 del 19/02/2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 85/2018, 87/2018, 88/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018 e delle proposte di legge dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale A.C. n. 915/2018 e A.C. n. 917/2018) (*rel. cons. Amati*);

3) DDL n. 70 del 02/05/2018 “Modifica alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 ‘Disciplina del pescaturismo e dell’ittituri-smo” (*rel. cons. Pentassuglia*);

4) DDL n. 81 del 15/05/2018 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia)” (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) DDL n. 42 del 20/04/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorogene” (*rel. cons. Vizzino*);

6) Proposta di legge Conca, Trevisi, Laricchia, Galante, Casili, Bozzetti, Di Bari, Barone “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente” (*rel. cons. Vizzino*);

7) Esame testo unificato in V Commissione del ddl n. 143 dell’11/07/2017 “Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e del ddl n. 291 del 21/12/2017 (Schema di legge regionale di modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)” (*rel. cons. Vizzino*);

8) Proposta di legge Di Bari, Bozzetti, Barone, Galante, Conca, Laricchia, Casili, Trevisi “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” (*Iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

9) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera “Integrazioni all’art. 1 dello Statuto della Regione Puglia” (in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost.) (*rel. cons. Congedo*);

10) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera “Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia” (in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost.) (*rel. cons. Congedo*);

11) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia “Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)” (in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost.) (*rel. cons. Congedo*);

12) DDL n. 25 del 20/03/2018 “Modifica all’art. 2 della legge regionale del 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)” (in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Cost.) (*rel. cons. Congedo*).

13) Riproposizione DDL n. 50 del 10/04/2018 “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs., 23 giugno 2011 n. 118. Decreto di liquidazione C.T.U. n. 30012/2017 del Tribunale di Bari, I Sezione Civile, in favore della dott.ssa Ilaria Di Desiderio (Cont. 248/14/SI City Insurance s.a.s. c/Regione Puglia - opposizione a Ordinanza Ingiunzione - R.G. 2373/2014” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei soli ddl nn. 51/2018, 52/2018 e 56/2018, aventi pari finalità) - (*rel. cons. Amati*);

14) DDL n. 86 del 22/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione - 25° provvedimento anno 2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 90/2018, 91/2018, 92/2018 e 98/2018) - (*rel. cons. Amati*);

15) DDL n. 89 del 22/05/2018 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.

73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” - (*rel. cons. Amati*);

16) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro - Elezione della rappresentante designata dal Gruppo consiliare “La Puglia con Emiliano”, in sostituzione della dott.ssa Eleonora Serena Romano (art. 4 l.r. 16/1990) - (*rel. cons. Borraccino*).

DDL n. 70 del 02/05/2018 “Modifica alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 ‘Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «DDL n. 70 del 02/05/2018 “Modifica alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 ‘Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”».

Preciso che vedo solo un emendamento, che avete già allegato, a firma del consigliere Colonna.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Ce n’è anche uno che sto presentando io, Presidente. Glielo consegno subito. Si tratta di un refuso che va cancellato. Approfittiamo per modificarlo in questa sede.

PRESIDENTE. Va bene. Se dovessero esserci altre esigenze, vi prego di presentarle immediatamente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Regione Puglia si è dotata, dal marzo 2015, di una legge regionale specifica che disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.

In data 23.04.2015, sono pervenute all’Am-

ministrazione Regionale – ex Sezione Caccia e Pesca – alcune osservazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, settore Affari Regionali, su possibili aspetti di dubbia costituzionalità di tre articoli della citata legge regionale n. 13/2015.

In particolare, sono state mosse le seguenti censure: l'articolo 3 prevede l'istituzione di un Albo regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo, quale requisito necessario per l'esercizio dell'attività, al quale i medesimi devono essere iscritti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 293/99. In proposito è stato rilevato che la disciplina nazionale in materia non prevede albi, ma solo l'autorizzazione. La previsione normativa regionale, pertanto, determinerebbe una lesione del principio della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, la cui tutela spetta all'esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'ottenimento dell'autorizzazione, di cui al Decreto Ministeriale citato, è già requisito di accesso all'attività. L'iscrizione all'Albo, quindi, risulta ultronea rispetto alle esigenze di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma nazionale ed è confliggente con il processo di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, che prevede, all'articolo 16, che gli Stati membri non possono imporre l'obbligo, per un prestatore, dell'iscrizione ad un registro o ad un ordine professionale, salvo i casi previsti dal diritto comunitario.

L'articolo 7 reca una serie di criteri che disciplinano le attività di ristorazione e di ospitalità che possono essere svolte dai soggetti che esercitano l'attività di pesca, sia a bordo che a terra. A tale proposito, hanno determinato perplessità le previsioni contenute al comma 5 lettere a) e b), e al comma 10. Infatti, ai sensi della lettera a) del comma 5 si consente la somministrazione di alimenti pronti per il consumo, preconfezionati e preincartati, anche da soggetti terzi e, ai sensi della let-

tera b), si consente la somministrazione a bordo di alimenti senza ulteriore rielaborazione o mediante servizio di catering svolto da soggetti con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. Tali previsioni consentirebbero, a qualsiasi soggetto rientrante nella fattispecie suindicata, di svolgere un'attività analoga a quella dei soggetti autorizzati a svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, senza l'obbligo del rispetto dei vincoli prescritti per questi ultimi.

Il comma 10 del medesimo articolo 7 prevede che "Al fine di incentivare e qualificare i prodotti tipici delle produzioni regionali, gli alimenti, le bevande e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire per almeno il 50 per cento da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali. Il pescato e gli altri prodotti ittici somministrati devono provenire, per almeno il 50 per cento, direttamente dalla propria impresa o da imprenditori, cooperative e consorzi di imprese operanti nell'ambito regionale."

La suddetta disposizione non è risultata conforme al principio sancito dal decreto legislativo n. 4/2012 riguardante l'attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca che deve essere connessa all'attività di pesca professionale, purché non prevalente rispetto a questa e deve essere effettuata dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica.

La circostanza introdotta dalla succitata norma regionale, ovvero che l'imprenditore possa utilizzare, per almeno il 50 per cento, prodotti di imprenditori, cooperative e consorzi operanti nell'ambito regionale, potrebbe configurare situazioni in cui nessun prodotto somministrato sia in alcun modo pescato o comunque manipolato dall'imprenditore stesso.

Per altro verso, l'obbligo di utilizzare, per almeno il 50 per cento, prodotti di aziende agroalimentari pugliesi, sancito dalla norma in questione, potrebbe rischiare di alterare gli equilibri concorrenziali all'interno del territorio nazionale, determinando così una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

L'articolo 8, la norma, al comma 3, prevede che l'operatore che voglia esercitare l'attività didattica debba aver conseguito "una formazione didattica-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o riconosciuti dall'assessorato regionale alle risorse agroalimentari, servizio pesca, di almeno novanta ore", con la ulteriore indicazione che "sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo-abilitante".

L'individuazione di un percorso di formazione da parte della Regione appare porsi in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce competenza legislativa concorrente allo Stato ed alle Regioni in materia di professioni, violando il principio fondamentale per cui spetta allo Stato l'individuazione dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali e l'istituzione di albi ed elenchi sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale secondo cui "Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, le Regioni devono osservare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. La violazione di tale principio comporta l'incostituzionalità delle norme regionali calenate, alla stregua dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione".

Il Governo ha già impugnato, in passato,

una analoga norma della Regione Calabria contenuta nella legge regionale n. 15 del 2009.

Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale ENPI CBC MED 2007-2013 "R.E.A.D.Y. MED. FISH", i cui obiettivi erano in parte rivolti al miglioramento delle norme di settore in apposito *work package*, la ex Sezione Caccia e Pesca ha provveduto a redigere e discutere all'interno dell'apposito gruppo di lavoro istituito, le proposte di modifica che risolvano le osservazioni consentendone il pieno utilizzo della norma regionale.

Si ringrazia la Commissione per la fattiva collaborazione e la discussione di merito avuta con l'ausilio del dottor Luca Limongelli.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Si rimette il provvedimento al Consiglio per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/2015

1. L'articolo 3 della l.r. 13/2015 è così sostituito:

"Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pesca turismo e ittiturismo.

1. È istituito, presso la competente Sezione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

2. L'imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai

sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina delle attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale competente, affinché questa provveda a inserirlo nell'apposita sezione dell'elenco.

Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo. Per l'iscrizione nella terza sezione dell'elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2015.

3. L'imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell'attività resa ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 13/2015.

4. L'imprenditore ittico che cessa l'attività di pescaturismo e/o ittiturismo deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data di cessazione alla Sezione regionale competente.

5. La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

6. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a tali corsi non è vincolante ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1.

7. Le modalità di azione e attuazione delle attività descritte ai commi 5 e 6 saranno disciplinate da apposito regolamento regionale di attuazione.

8. La Regione Puglia, in conformità a

quanto specificatamente previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati ad ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Cera, Colonna, Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Loizzo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Modifica all'articolo 7
della l.r. 13/2015*

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 13/2015 dopo le parole "preincartati anche da soggetti terzi" è aggiunta la seguente: "abilitati".

2. Il comma 10 dell'articolo 7 è così sostituito:

"Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere frutto, per almeno il 50 per cento, dall'attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell'imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorre ad accompagnare il pasto, devono provenire preferibilmente da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali."

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 2, il comma 2 è così sostituito: "Il comma 10 dell'articolo 7 è così sostituito: "Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall'attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalen-

te dell'imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorre ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Gatta,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 3

*Modifica all'articolo 8
della l.r. 13/2015*

1. L'articolo 8 è così sostituito:

“1. Al fine di sviluppare le attività di cui alla lettera d) comma 10 dell'articolo 2 della l.r. 13/2015, è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato al comma 7 dell'articolo 1. L'imprenditore ittico, definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle

sue funzioni di operatore nell'attività didattica.

2. L'operatore deve svolgere, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.

3. L'operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall'Assessorato regionale alle risorse Agroalimentari.

4. È istituito l'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all'iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia – Assessorato risorse Agroalimentari – Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali – Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, formulata dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale;
- b) legale rappresentante;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L'Assessorato regionale alle risorse Agroalimentari provvede ad elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L'istanza di iscrizione all'Elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato

risorse Agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Gatta,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Longo,
Manca, Marmo, Maurodinoia, Mazzarano,
Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 le parole “all'Albo regionale” sono sostituite dalle parole “all'Elenco regionale”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Bozzetti,
Campo, Cera,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di
Gioia,
Gatta,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

Il disegno di legge è approvato.

Chiedo a tutti i consiglieri che intendono presentare eventuali emendamenti al punto n. 7), relativo alle energie rinnovabili, di farlo quanto prima, in modo da poterli fotocopiare e procedere in maniera ordinata.

DDL n. 81 del 15/05/2018 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «DDL n. 81 del 15/05/2018 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presiden-

te, colleghi consiglieri, l’importanza dell’impresa olearia e del ruolo del mastro oleario per la propria azienda e per tutta la filiera olivicola-olearia ha portato all’approvazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 “Norme sull’impresa olearia”.

La legge, oltre a fornire le definizioni di impresa olearia e mastro oleario, dispone sulla formazione dei mastri oleari, prevedendo disposizioni per l’istituzione di specifici corsi di formazione e modalità per la tenuta dell’Albo regionale dei mastri oleari.

Nel corso dell’applicazione della legge sono state rilevate alcune criticità, che, permanendo le motivazioni alla base della legge stessa, si è ritenuto dover superare.

I correttivi introdotti attribuiscono ai corsi di formazione la funzione di formare e aggiornare i mastri oleari ed eliminano la distinzione tra corsi a carattere propedeutico e corsi a carattere teorico-pratico.

Le modifiche consentono di semplificare le modalità di accesso degli operatori ai corsi di formazione, che non sono corsi abilitanti l’esercizio della professione, agevolandone la partecipazione e la conseguente possibilità di iscrizione all’albo regionale. Inoltre, consentono di semplificare il percorso formativo per coloro i quali abbiano dimostrato di essere già in possesso di una adeguata esperienza.

Occorre evidenziare che l’attestato rilasciato dalla Regione al termine del percorso formativo ha valore ai fini di iscrizione all’albo regionale, istituito per rendere uniformi le competenze degli operatori del settore, elevandone le capacità di conduzione tecnica del frantoio e di coordinamento delle operazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2.

È stata anche prevista una più attenta valutazione delle esperienze acquisite dagli interessati ai corsi di formazione per mastro oleario i quali non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 5, e quindi che non hanno potuto richiedere l’iscrizione in deroga.

Il disegno di legge è stato approvato all’unanimità dei commissari presenti.

Si ringrazia la Commissione tutta e la struttura assessorile competente per la fattiva e proficua collaborazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si rimette il testo al vaglio del Consiglio regionale per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 Modifiche all'articolo 3 della l. r. 9/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è così sostituito:

“1. La Regione Puglia favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei mastri oleari”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito:

“2. I corsi sono destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell'articolo 2 e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l'attività di mastro oleario. Coloro i quali dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione al corso i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2014, potranno beneficiare di crediti formativi”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole “relativi programmi” sono inserite le seguenti “le modalità di svolgimento e i relativi programmi, le modalità per il rilascio dell'attestato a seguito del superamento dell'esame finale del corso e l'attribuzione dei crediti formativi sono”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna, Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2 Modifiche all'articolo 4 della l. r. 9/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

“1. Le attività formative di cui all'articolo 3 possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati, nel rispetto della vigente nor-

mativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.”

2. Al comma 3 dell'articolo 4 le parole “di qualifica” sono eliminate.

3. Al comma 4 dell'articolo 4 le parole “tecnico-pratico” sono eliminate.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo com-

plesso. I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Damascelli, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Morgante,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

Il disegno di legge è approvato.

DDL n. 42 del 20/04/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 42 del 20/04/2017 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge n. 42 del 20/04/2017, assegnato alla V Com-

missione in data 26/04/2017, fu da questa licenziato con parere favorevole a maggioranza nella seduta del 28/09/2017 e inviato in Aula.

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta del 21/11/2017, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, lo riassegnò alla V Commissione per svolgere i necessari approfondimenti, i quali, in seguito alle sedute svolte, hanno prodotto, mediante ulteriori emendamenti, le conseguenti modifiche al testo di legge che è stato approvato a maggioranza nella seduta del 13 giugno, di questo mese.

Il tema del monitoraggio, del controllo e della valutazione dell'impatto olfattivo prodotto da talune realtà industriali è oggetto di sempre maggiore attenzione per la Pubblica Amministrazione, per gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e provvedimenti aventi natura ambientale e, conseguentemente, anche per gli Enti di controllo, quali le Agenzie ambientali. Questo anche in relazione alle sempre più numerose segnalazioni e richieste di interventi e di controllo da parte della popolazione esposta, che rivendica il diritto a una migliore qualità della vita.

Il monitoraggio e la stima quantitativa di un'emissione odorigena presentano aspetti piuttosto complessi da affrontare. L'odore si riferisce, infatti, alla sensazione elaborata dal sistema olfattivo umano in seguito all'interazione specifica di una miscela di sostanze con l'organo olfattivo. L'odore dell'aria che respiriamo è stato riconosciuto come una variabile ambientale che può determinare la qualità della vita e influire sull'attività economica.

La vasta gamma di sostanze potenzialmente odorifere, la soggettività fisica e psichica della percezione di un odore, i fattori ambientali, uniti alla complessità del sistema olfattivo, rappresentano, pertanto, una serie di ostacoli che rendono la caratterizzazione degli odori e il controllo dell'inquinamento olfattivo particolarmente complessi.

A livello internazionale la regolamentazio-

ne delle emissioni odorigene è generalmente fondata su due distinti approcci: misura delle emissioni e criteri di accettabilità del recettore. A livello nazionale in Italia non esiste una specifica normativa per la disciplina delle emissioni olfattive. È, infatti, possibile individuare solo la presenza di generici criteri regolatori di specifiche norme di settore. A fronte di tale indeterminatezza normativa anche la giurisprudenza si è dovuta confrontare con l'assenza di valori limite specifici e di metodologie certe ai fini della determinazione di grandezza adeguatamente descrittive del fenomeno odorigeno.

Per sopperire a tale grosso vuoto normativo alcune Regioni hanno votato provvedimenti aventi natura perlopiù regolamentare, nonché linee guida, con lo scopo di disciplinare i casi di molestia olfattiva. Nel contesto nazionale solo la Regione Puglia ha, viceversa, varato apposita disciplina normativa.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti, che sono già stati letti la scorsa volta, si propone, dunque, di varare *ex novo* una nuova disciplina in questa materia e, stante la corposità delle modifiche da apportare alla norma attualmente vigente, si ritiene più conveniente abrogare la primigenia norma, la legge regionale n. 7/1997, e le successive che l'hanno emendata, e riproporla con l'articolo formulato nei termini declinati nel testo del provvedimento che, licenziato in Commissione, ora si rimette al vaglio del Consiglio.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si ringrazia la Commissione tutta e la struttura tecnica degli uffici per il lavoro svolto e lo spirito collaborativo dimostrato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGO

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni sono volte ad evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.

2. Le presenti disposizioni si applicano:

a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli Allegati VIII e XII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a) ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta, Titolo 1, Capo IV, del d.lgs. 152/2006;

f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;

g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all'articolo 5;

h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all'articolo 6.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Liviano D'Arcangelo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Franzoso,
Galante,
Laricchia,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	21
Hanno votato «sì»	21
Consiglieri astenuti	13

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Definizioni*

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all'ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di Valutazione di Impatto Ambientale ovvero di Autorizzazione Integrata Ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di Valutazione di Impatto Ambientale, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;

f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo;

g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m³;

h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore;

i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

j) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione al-

la destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore;

k) valore di accettabilità: concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Blasi,

Campo, Cera, Colonna,

Di Gioia,

Liviano D'Arcangelo, Longo,

Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,

Nunziante,

Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piscichio,

Romano Mario,

Santorsola,

Turco,

Vizzino,

Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,

Congedo,

Damascelli, Di Bari,

Franzoso,

Galante,

Laricchia,

Manca,

Perrini,

Ventola,

Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	13

L'articolo è approvato.

art. 3

*Individuazione delle sorgenti
odorigene e valutazione dell'impatto
olfattivo*

1. Il Gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le Indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni.

2. L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal Gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.

2-bis) In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'Autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odo-

rigine che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente.

3. L'Autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia:

a) valuta la documentazione presentata;

b) verifica, anche sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili, l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;

c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;

d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia in condizioni diverse dal normale esercizio;

e) definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.

4. La violazione da parte del Gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.

5. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni precedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma dei consiglieri Trevisi, Galante e Casili, del quale do lettura: «Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: "2.bis. In ogni caso l'emissione odorigena non potrà avere una concentrazione di odore, misurata

secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725, superiore a 2000 ouE/m³, nel caso di emissione convogliata, e di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi, Borraccino,
Campo, Cera,
Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Leo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Liviano D'Arcangelo,
Mennea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 34

Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	7
Hanno votato «no»	25
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento non è approvato.

BOZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, vorrei solo far rilevare, ancora una volta, la schizofrenia di questo Governo. Prima ha espresso parere favorevole, non si sa secondo quale assessore o quale Governo, poi tutti i consiglieri di maggioranza si sono adeguati al voto favorevole e il Presidente ha voluto aspettare non sappiamo che cosa per chiudere la votazione. Dopodiché, forse è arrivata qualche direttiva dall'alto e tutti hanno cambiato idea.

Per l'amor di Dio, è legittimo cambiare idea. Vorrei solamente far rilevare, però, che ci sono, come sempre, questioni anche regolamentari che dovrebbero essere applicate anche da lei, Presidente. La votazione si sarebbe dovuta chiudere ben prima, e c'erano tutti i voti favorevoli. Invece, si è aspettata la volontà di cambiare una votazione in corso e, quindi, di bocciare l'emendamento del Movimento 5 Stelle.

Questa è la maggioranza di Emiliano, questo è il vostro Governo, da cui noi ci dissociamo, come sempre, e sempre, ancora di più, a tutela dei cittadini. Questo era un emendamento assolutamente legittimo, che forse sarebbe stato il caso di approvare proprio per coscienza e aiuto verso i cittadini.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Caroppo,
Franzoso,
Gatta,
Liviano D'Arcangelo,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 4

Attività di controllo

1. ARPA Puglia assicura l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di ve-

rifica e validazione degli autocontrolli dei Gestori.

2. ARPA Puglia trasmette all'Autorità Competente il rapporto dell'attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene.

3. ARPA Puglia allega al rapporto dell'attività di ispezione i rapporti di prova e indica tutte le criticità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'ispezione ambientale.

4. ARPA Puglia uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Franzoso,

Liviano D'Arcangelo,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 5

*Gestione delle segnalazioni
di disturbo olfattivo*

1. ARPA Puglia assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:

a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;

b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;

c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l'impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.

2. ARPA Puglia, ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 4, elabora d'intesa con la Regione un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni. ARPA Puglia garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo di cui alla lettera a) del comma 1 e la trasmissione all'Autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a sei mesi.

3. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.

4. ARPA Puglia trasmette gli esiti dell'attività di cui al comma 1 all'Autorità competente che, sentito il Gestore, valuta se sussiste la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.

5. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'Autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte da ARPA Puglia.

6. L'Autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa volta all'aggiornamento e/o riesame del provvedimento autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA Puglia, procede come indicato alle lettere da a) ad e) del comma 3 dell'articolo 3.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Piemontese, Piscichio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,

Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 6

Aggiornamenti

1. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede all'aggiornamento dell'allegato annesso alle presenti disposizioni.

2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell'impatto olfattivo per particolari categorie di attività.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Cera,

Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Turco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	20
Hanno votato «sì»	20
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, vorrei sapere se l'allegato tecnico sarà oggetto di una specifica approvazione a parte. Non vedo questo punto richiamato. Io sono intervenuto sull'articolo 6 proprio per l'aggiornamento dell'allegato.

Poiché sull'allegato ci sono due emendamenti, vorrei evitare che approvassimo l'allegato senza tenerne conto.

PRESIDENTE. L'allegato sarà oggetto di ulteriore votazione.

art. 7

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati per effetto delle disposizioni della legge regionale del 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17) e smi restano disciplinati dalla normativa previgente. Su istanza del proponente, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'autorità competente dispone l'applicazione delle disposizioni recate da quest'ultima al procedimento in corso.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma dei consiglieri Galante, Trevisi e Casili, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 7, al secondo periodo, prima delle parole "su istanza del proponente" aggiungere le seguenti "solo per le nuove installazioni,"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Galante. Ne ha facoltà.

GALANTE. Signor Presidente, stavo aspettando il parere del Governo. Comunque, per conoscenza, dico semplicemente ai consiglieri che per i procedimenti già avviati deve valere la legge attuale prima che venga approvata questa. Le autorizzazioni (AIA) sono state affidate a questi gestori in base a tale legge.

Credo che le parole "su istanza del proponente" valgano solo per le nuove installazioni, cioè per chi non ha già iniziato un procedimento. Ritengo che sia, oltre che di buon senso, corretto nei confronti di chi ha avuto già un'AIA.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, volevo sollecitare un chiarimento su questo emendamento. Sinceramente, non trovo ragioni per circoscrivere l'applicazione della nuova normativa a procedimenti già avviati solo per le nuove installazioni.

Si tratta di una possibilità rimessa alla scelta del proponente. Diversamente, la regola generale, sancita nella prima parte dell'articolo, è che, ovviamente, *tempus regit actum* e il vecchio procedimento è regolato dalla previgente normativa.

Ora si apre lo spazio ai proponenti di chiedere l'applicazione delle nuove disposizioni per maggiore chiarezza e certezza della norma, per una serie di motivazioni. Non capisco perché questa possibilità vada circoscritta solo alle nuove installazioni.

Se si tratta di un ampliamento o di una riconversione, perché dobbiamo circoscrivere solo alle nuove installazioni questa possibilità? Non ne capisco le ragioni, anche perché la disposizione non ha un effetto direttamente cogente, ma consegna al proponente la scelta.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Per rispondere al consigliere Colonna, le ragioni sono nei nuovi limiti, che non ci sono più, peraltro. Chi ha avuto l'autorizzazione con la vecchia legge deve rispettare quell'AIA. Se sono fornite delle prescrizioni, è in base a quella legge. A questo punto, bisogna rivedere l'AIA di tutti per rivedere le prescrizioni.

Questa legge, quindi, non offre maggiore chiarezza, ma impone solo minori limiti. Si tratta di una legge che voi vi siete vantati di aver applicato nella scorsa legislatura come una grande vittoria del centrosinistra. Mi sembra un po' strano, dunque, che si stia chiedendo il motivo per cui questo valga solo per le nuove installazioni.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Cera,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Mennea,
Romano Mario.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Caroppo, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Perrini,
Stea, Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	11

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,

De Leonardis,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 8

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni la legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale) è abrogata.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,

Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	5
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 9

Adempimenti

1. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì»,

i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
De Leonardis,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	7

Consiglieri astenuti 8

L'articolo è approvato.

Passiamo all'allegato tecnico.

1. Normativa di riferimento

Ai fini del presente allegato, i metodi per la determinazione delle emissioni odorigene, per la stima previsionale dell'impatto olfattivo e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva sono specificati di seguito.

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel d.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La stima dell'impatto olfattivo (nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3) è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti:

- dalla norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici;
- dalla norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.

La determinazione diretta dell'impatto olfattivo può essere eseguita mediante uno dei seguenti metodi o una loro combinazione:

- indagine in campo con il metodo a griglia (UNI EN 16841-1) o con il metodo del penacchio (UNI EN 16841-2);
- monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, mediante distribuzione e analisi di schede di segnalazione o mediante altre forme

equivalenti di raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo; la raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo deve essere eseguita in modo da registrare l'identità del segnalatore, la sua posizione durante la percezione di disturbo olfattivo e la data e ora della percezione;

- monitoraggi in continuo in grado di misurare singole sostanze chimiche considerate traccianti, più sostanze chimiche, singolarmente o cumulativamente o parametri surrogati (altri composti chimici non odorigeni) relazionati con la concentrazione di odore;

- campionamenti ambientali da effettuarsi in concomitanza del verificarsi dell'evento odorigeno.

2. Definizioni

Oltre alle definizioni dell'articolo 2 e quelle, specifiche dei diversi metodi, indicate nei documenti menzionati nel § 1 del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti.

a) Sorgente puntiforme: sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata dell'aria (camini, sfiati, ecc.).

b) Sorgente diffusa: sorgente con dimensioni definite (per la maggior parte sorgenti areali) che non ha un flusso definito di affluente gassoso come discariche, cumuli di composti non aerati, ecc.

Le sorgenti diffuse si distinguono altresì:

- Sorgente diffusa areale con flusso indotto o attiva: sorgente con un flusso di aria uscente (ad esempio: biofiltri o cumuli areati) superiore a $50 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$;

- Sorgente diffusa areale senza flusso indotto o passiva: sorgente con un flusso di aria uscente inferiore a $50 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ in cui l'unico flusso presente è quello dovuto al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante (ad esempio: discariche, vasche degli impianti di depurazione acque reflue).

c) Sorgente fuggitiva: Sorgente elusiva o difficile da identificare che rilascia quantità indefinite di odoranti, per esempio, perdite da

valvole e flange, aperture di ventilazione passiva, ecc..

d) Portata di odore (QER - *Odour Emission Rate*): la portata di odore è la quantità di unità odorimetrica europea che attraversa una superficie data divisa per il tempo. Essa è il prodotto della concentrazione di odore cod, della velocità di uscita v e dell'area di uscita A o il prodotto della concentrazione di odore cod e della portata in volume pertinente. La sua unità di misura è ouE/h (o ouE/min o ouE/s , rispettivamente).

e) Concentrazione di odore: numero delle unità odorimetriche europee in un metro cubo di gas in condizioni normali. L'unità di misura è l'unità odorimetrica europea al metro cubo: ouE/m^3 .

f) Unità odorimetrica: la quantità di odorante/i che, quando evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali, provoca una risposta fisiologica in un gruppo di prova (soglia di rivelazione) equivalente a quella provocata da una massa di odore di riferimento europeo (EROM), evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali.

3. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorogene.

La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione di tutte le sorgenti odorogene significative, inoltre dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione;

- descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione;

- coordinate geografiche;

- quota altimetrica del suolo alla base della sorgente;

- altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto biofiltrante per sorgenti diffuse areali attive tipo biofiltro, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per sorgenti diffuse areali attive tipo vasche) rispetto al suolo;

- area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti diffuse areali;

- velocità e temperatura dell'effluente;

- portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali (Nm³/h) e in m³/s a 20°C per sorgenti puntiformi e diffuse areali.

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel d.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica.

I risultati delle prove di laboratorio volte alla determinazione delle concentrazioni delle sostanze presenti nelle emissioni dovranno essere utilizzati anche ai fini dell'individuazione delle sostanze traccianti dell'emissione odorigena.

Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione/stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.

4. Olfattometria. Pianificazione di campionamenti e prove olfattometriche.

Al fine di garantire e assicurare l'omogeneità del campione e la rappresentatività della misura, è necessario predisporre un piano di monitoraggio dove siano indicate tutte le informazioni (durata del campionamento, numero di campioni raccolti, volume campionato) di cui alla norma UNI EN 13725:2004.

Si riportano di seguito i requisiti da rispettare per l'effettuazione del campionamento,

ovvero quanto disposto dal paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.

Scelta dei materiali

I materiali di campionamento utilizzati per olfattometria devono avere le caratteristiche di cui paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.

Sacchetti di campionamento

I materiali utilizzati per le parti dell'apparecchiatura di campionamento che sono a contatto con il campione di odorante, devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, 6.3.1 e 6.3.2 della UNI EN 13725:2004.

Pulizia e riutilizzo dell'apparecchio di campionamento

Al fine di essere riutilizzate, le apparecchiature di campionamento devono essere pulite in modo tale da essere rese inodori, evitando così fenomeni di contaminazione dei campioni. In particolare, si fa riferimento al paragrafo 6.2.4 della UNI EN 13725:2004.

Pre-diluizione dinamica

La pre-diluizione durante il campionamento deve essere eseguita in conformità al paragrafo 7.3.2 della UNI EN 13725:2004. La pre-diluizione dei campioni può risultare necessaria al fine di evitare perdite all'interno del sacchetto, che possono verificarsi a causa di fenomeni di condensazione o adsorbimento.

Normalmente è necessaria la pre-diluizione di campioni con elevata concentrazione, elevata temperatura e/o elevato contenuto di umidità. Prima del campionamento devono essere valutate temperatura e umidità dell'aeriforme da campionare. Il fattore di pre-diluizione deve essere tale da impedire che il punto di rugiada del campione prediluito venga raggiunto tra il momento del campionamento e l'analisi olfattometrica. È necessario prestare particolare attenzione nel caso di basse temperature esterne o di stoccaggio. Come gas di pre-diluizione è possibile utilizzare azoto (inerte) o aria sintetica.

La pre-diluizione del campione durante il campionamento si applica in particolare nei seguenti casi:

- quando può verificarsi la formazione di condensa nel sacchetto di campionamento, ad esempio quando l'aeriforme da campionare ha umidità relativa superiore al 90% o quando ha temperatura superiore a 50 °C;

- quando la concentrazione di odore presunta nell'aeriforme da campionare eccede l'intervallo di diluizione dell'olfattometro impiegato per la misurazione;

- quando sia opportuno ritardare i processi di ossidazione nel campione, riducendo la concentrazione di ossigeno nel sacchetto; in questo caso il gas neutro è necessariamente azoto.

A tale riguardo si ricorda la possibilità di utilizzare delle formule o diagrammi di stato per prevedere ed impedire la formazione di condense.

Le apparecchiature di pre-diluizione devono essere pulite tra un prelievo e il successivo, al fine di evitare la contaminazione dei campioni.

Durata dei campionamenti e numerosità dei campioni

La durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna sorgente dovranno essere sufficienti e rappresentativi dell'emissione campionata, tenendo conto della precisione del metodo di misurazione, compreso il campionamento e dell'intervallo di confidenza richiesto per raggiungere una conclusione valida nello studio pratico (vedi anche Appendice G e J della norma UNI EN 13725:2004).

Monitoraggio delle emissioni

È necessario effettuare i campionamenti con l'impianto a regime. Nel caso di impianti/processi con condizioni operative o condizioni di esercizio variabili e conseguentemente emissioni odorigene variabili, è necessario effettuare più campionamenti per coprire tutte le principali condizioni operative, inclusa in particolare la condizione operativa che produce l'emissione odorigena massima (in termini di concentrazione di odore e di portata di odore).

Valutazione dell'efficienza dei presidi di abbattimento

È necessario effettuare i campionamenti a monte e a valle dei presidi, con impianto e presidi in condizioni di funzionamento a regime.

Ottenimento di dati per la valutazione dell'impatto olfattivo dell'impianto

Nel caso di utilizzo dei risultati dell'indagine olfattometrica per la valutazione di impatto olfattivo dell'impianto (ad esempio, mediante l'applicazione di modelli matematici per la simulazione della dispersione delle emissioni), è necessario che il campionamento sia condotto in modo tale da ottenere una fotografia il più possibile rappresentativa delle emissioni dell'impianto nelle eventuali diverse condizioni di esercizio.

Stoccaggio e trasporto dei campioni

Il tempo fra il momento del campionamento e quello dell'analisi olfattometrica deve essere minimizzato con lo scopo di ridurre le possibilità di alterazioni del campione durante lo stoccaggio. In conformità con quanto previsto dalla norma UNI EN 13725:2004, l'intervallo tra il campionamento e la misurazione non deve comunque essere maggiore di trenta ore. In ogni caso è opportuno che sul *report* della prova olfattometrica siano riportate, per ciascun campione, sia l'ora di prelievo sia quella di analisi, in modo tale che sia immediatamente deducibile il tempo di stoccaggio del campione stesso. Occorre tenere conto che tutti i processi che possono causare il deterioramento degli odoranti campionati progrediscono nel tempo (assorbimento, diffusione e trasformazione chimica). La trasformazione chimica può essere minimizzata riducendo la disponibilità di ossigeno e vapore acqueo nel campione mediante prediluizione con azoto secco.

Durante il trasporto e la conservazione, i campioni devono essere mantenuti a meno di 25 °C. La temperatura, tuttavia, deve essere mantenuta sopra il punto di rugiada dei campioni, per evitare la formazione di condensa. I

campioni non devono essere esposti alla luce solare diretta o a intensa luce diurna, al fine di ridurre al minimo le reazioni fotochimiche. I campioni devono essere protetti da eventuali danneggiamenti meccanici e devono essere evitate contaminazioni dall'esterno.

Requisiti di qualità delle prestazioni

I laboratori di prova devono rispettare e garantire la conformità ai criteri di qualità definiti al paragrafo 5 della norma UNI EN 13725:2004.

Rappresentatività del campione

I requisiti delle sezioni e i siti di misurazione devono rispondere ai contenuti della norma UNI EN 15259:2008. Altresì si dovrà garantire la rappresentatività del campionamento nel rispetto del paragrafo 8 della norma richiamata.

5. Valutazione previsionale dell'impatto olfattivo

La stima dell'impatto olfattivo è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti:

- dalla norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici;

- dalla norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.

6. Variazioni nel tempo della portata di odore

Le variazioni nel tempo della portata di odore possono essere:

- regolari e dovute a scelte deliberate (ad es. fermo impianto notturno e/o festivo, ferie estive);

- indirettamente conseguenti a scelte deliberate (ad es. variazione dell'emissione a causa di variazioni delle condizioni di processo o dei reagenti impiegati);

- accidentali o non controllabili (ad es. variazione delle caratteristiche del materiale da lavorare o del rifiuto da trattare);

- dipendenti dalle condizioni atmosferiche (ad es. variazione della volatilizzazione delle sostanze odorigene contenute in un reflujo a contatto con l'atmosfera in una vasca all'aperto, per effetto di variazioni dell'intensità della turbolenza atmosferica o della temperatura).

È opportuno studiare tali variazioni, in modo da definire, per ciascuna sorgente, il profilo di portata emissiva di odore (portata di odore in funzione del tempo, ora dopo ora e per tutto il dominio temporale di simulazione). Eventi emissivi o picchi di emissione di durata inferiore ad un'ora devono essere considerati aventi durata di un'intera ora.

Se le variazioni della portata di odore nel tempo sono accidentali e se non è possibile definire un profilo di portata emissiva effettivo reale, devono essere avanzate delle ipotesi cautelative, ossia tali da condurre ad una sovrastima piuttosto che a una sottostima dell'impatto olfattivo delle emissioni sul territorio.

Quando lo studio di impatto olfattivo abbia per obiettivo la stima previsionale dell'impatto olfattivo nel contesto di un procedimento amministrativo di autorizzazione ambientale, è necessario ipotizzare che le emissioni di odore delle sorgenti convogliate (puntiformi o areali a flusso proprio) siano costanti per tutto il dominio temporale di simulazione e pari al valore massimo atteso dal proponente, affinché il valore limite di emissione in termini di concentrazione di odore o di portata di odore fissato dall'Autorità competente sia sempre rispettato durante la normale conduzione dell'impianto.

A questo proposito, si precisa, che quale livello unico costante di concentrazione o portata di odore da impostare per una sorgente convogliata nelle simulazioni, è ragionevole definire non tanto la concentrazione massima assoluta comprensiva anche di eventuali fenomeni emissivi eccezionali o molto rari, ma piuttosto la concentrazione massima attesa in condizioni di pieno carico.

In tal senso, si può assumere indicativamente che non siano rilevanti, ai fini della de-

finizione della concentrazione o portata di odore, gli eventi durante i quali l'emissione eccede il livello massimo previsto fino ad una durata complessiva di tali eventi eccezionali pari allo 0,6% delle ore totali di un anno (ossia pari a 52 ore: per esempio un'ora a settimana).

7. Innalzamento del pennacchio (*plume rise*)

Normalmente l'aeriforme emesso in atmosfera attraverso sorgenti puntiformi con sbocco verticale diretto in atmosfera (ossia, per esempio, privi di cappelli esalatori) è soggetto al cosiddetto innalzamento del pennacchio (*plume rise*) o più precisamente alla sua componente meccanica (*momentum rise*), la cui entità dovrebbe essere considerata nelle simulazioni per lo studio di impatto. Ove lo sbocco del camino non sia diretto, ma presenti sistemi che deflettono o rallentano il flusso di aeriforme alla quota di innalzamento del pennacchio dovuta alla spinta meccanica (*momentum rise*), sarà da applicare un fattore di riduzione da specificare nella relazione di presentazione dello studio. Il *momentum rise* sarà ridotto fino ad essere annullato nei casi in cui lo sbocco non sia verticale. Nei casi di sorgenti areali o volumetriche il *momentum rise* è normalmente da considerare nullo, pertanto dovrà essere disattivato nel modello di dispersione l'algoritmo che calcola tale innalzamento; ad es. nel caso di un biofiltro, sebbene vi sia adottata una portata volumetrica tramite un ventilatore, la velocità effettiva di espulsione sulla superficie superiore del letto biofiltrante sarà così piccola da rendere trascurabile il *momentum rise* (potrebbe invece risultare significativo l'innalzamento dovuto alla spinta di galleggiamento di origine termica, detto *buoyancy rise*). In tutti i casi nella relazione di presentazione dello studio devono essere specificati, per ciascuna sorgente:

- se nelle simulazioni è stato attivato l'algoritmo per l'innalzamento del pennacchio ed il motivo della decisione;
- qualora l'innalzamento del pennacchio

sia stato considerato, la velocità di efflusso impiegata per il calcolo dell'innalzamento meccanico del pennacchio (*momentum rise*) (quest'ultima potrebbe non coincidere numericamente con la velocità di efflusso impiegata per il calcolo della portata volumetrica nel caso in cui la sezione ove viene misurata la velocità abbia diametro diverso da quello della sezione di sbocco);

- qualora l'innalzamento meccanico del pennacchio sia stato calcolato, l'eventuale fattore di riduzione applicato;

- qualora l'innalzamento termico (*buoyancy rise*) del pennacchio sia stato calcolato, la temperatura dell'effluente impiegata.

8. Dati meteorologici

Numero di stazioni meteo delle quali impiegare i dati nelle simulazioni. I dati meteo da impiegare nelle simulazioni possono provenire da una sola stazione meteorologica superficiale. Nel caso in cui le informazioni necessarie al modello di dispersione non siano disponibili presso un unico punto di misura, queste possono essere integrate con dati provenienti da altre stazioni vicine purché vengano rispettate le seguenti ipotesi:

- le stazioni usate per integrare il *set* di dati della stazione inizialmente prescelta rispettino le indicazioni riportate nel paragrafo successivo;

- l'operazione di integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse stazioni venga effettuata solo a seguito della valutazione della compatibilità dei due *set* di dati;

- la combinazione dei dati da più stazioni non pregiudichi la rappresentatività dei risultati delle simulazioni;

- per velocità e direzione del vento vengano necessariamente rispettati i requisiti dei paragrafi successivi;

- i dati provenienti da più stazioni siano acquisite sullo stesso periodo temporale.

Nel caso in cui non fossero disponibili dati rappresentativi della meteorologia dell'area circostante la sorgente emissiva è possibile ricorrere a dati provenienti da simulazioni

meteorologiche realizzate a scala maggiore (es. regionale), previa valutazione della corretta rappresentatività di queste informazioni nei confronti dell'area di studio.

Posizione della stazione meteo rispetto alla sorgente

La stazione meteo di cui impiegare i dati deve rispettare i seguenti requisiti:

- nei casi di terreno pianeggiante, la distanza della stazione meteo dal punto di emissione dovrebbe essere minore o uguale a 10 km;

- nei casi di orografia complessa, la stazione deve essere collocata in prossimità del punto emissivo o deve essere scelta in modo tale che sia rappresentativa delle condizioni anemologiche del sito.

Gli stessi criteri vanno adottati nel caso in cui si ricorra a dati provenienti da simulazioni meteorologiche realizzate a scala maggiore, riferendosi alla posizione del punto griglia del modello meteorologico dal quale vengono estratti i dati da utilizzare per le simulazioni meteo-dispersive per gli odori.

Oltre ai criteri di posizionamento della stazione meteo o del punto griglia in corrispondenza del quale estrarre i dati meteorologici deve sempre essere verificata, in particolar modo nel caso dei dati anemologici, la rappresentatività degli stessi per il sito oggetto di studio.

Nel caso in cui non si disponga di queste informazioni, le stesse dovrebbero essere prodotte attraverso specifiche campagne di misura condotte in un'area rappresentativa del sito in esame.

Ai requisiti relativi al posizionamento della stazione o del punto griglia è ammessa deroga a fronte di adeguata giustificazione tecnica, tranne nel caso dei parametri di direzione e velocità del vento.

Qualora non si disponga di dati meteorologici adeguatamente rappresentativi dell'area di studio acquisiti da una stazione situata nei pressi della sorgente o provenienti da modelli a scala maggiore, specialmente nei casi di orografia complessa, si dovrebbe ricostruire il

campo di vento nel dominio spaziale di simulazione utilizzando dati di più stazioni e ricorrendo ad un modello meteorologico di tipo diagnostico.

Nella relazione di presentazione dello studio devono essere indicati, per ciascuna stazione meteo:

- coordinate geografiche;

- ente o organizzazione che gestisce la stazione meteorologica e che ha trasmesso i dati meteo grezzi o fornitore dei dati da modello meteorologico e caratteristiche delle simulazioni che producono queste informazioni;

- quota dell'anemometro rispetto al suolo;

- distanza dai punti di emissione.

Posizionamento dell'anemometro e degli altri sensori meteorologici. Secondo quanto previsto dalle specifiche del WMO (World Meteorological Organization) la misura di velocità e direzione vento dovrebbe essere effettuata in campo aperto con un anemometro posizionato a 10 m dal suolo; per campo aperto si intende un'area in cui la distanza fra l'anemometro ed ogni ostacolo nelle sue vicinanze sia pari ad almeno dieci volte l'altezza dell'ostacolo. In caso di impossibilità a rispettare questo criterio, possono essere utilizzati dati di stazioni fisse che abbiano un palo con altezza pari o superiore a 5 m e che siano collocate in posizione tale per cui la misura non sia significativamente perturbata dalla presenza di ostacoli.

A questo requisito si potrà derogare solo se non esistano stazioni meteo conformi ad esso, ad esempio nel caso dell'utilizzo di stazioni portatili con palo di almeno 2 m utilizzate per specifiche campagne di misura condotte con il fine di acquisire i dati necessari alle simulazioni, fermi restando gli altri requisiti posti nel presente documento a proposito della stazione meteorologica, e solo fornendo elementi che permettano di giudicare comunque validi i dati della stazione avente anemometro a quota non conforme.

Il documento del WMO fornisce inoltre sia criteri generali che specifici (in funzione del

senore) sul posizionamento delle stazioni meteorologiche.

Infine, gli strumenti dovrebbero essere puliti e periodicamente tarati, conformemente alle norme UNI.

Frequenza originaria di registrazione dei dati meteo

La frequenza originaria di registrazione dei dati meteo deve essere oraria o maggiore (ad esempio ogni trenta minuti o dieci minuti). Nelle simulazioni di dispersione dovranno essere utilizzati dati a scansione oraria. Qualora la frequenza originaria di registrazione dei dati meteo sia maggiore (ossia più frequente) di quella oraria, dovrà essere segnalata nella relazione di presentazione dello studio la procedura utilizzata per il calcolo dei dati meteo su base oraria.

Estensione minima del dominio temporale di simulazione

L'estensione minima del dominio temporale per le simulazioni realizzate ai fini autorizzativi è pari a un anno.

Dati non validi

Nella relazione di presentazione dello studio deve essere riportata la percentuale di dati meteorologici invalidi per ciascun mese e per ciascun parametro. Per ciascun parametro meteorologico, la percentuale di dati assenti o non validi deve essere minore del 20% sul totale dei dati meteo impiegati nelle simulazioni e minore del 40% per ciascun mese. Deroghe a questo criterio, comunque da evidenziare nella relazione di presentazione dello studio, sono accettate solo quando i dati invalidi possano essere ricostruiti in modo tecnicamente fondato. Qualora si opti per una procedura di ricostruzione dei dati non validi nella relazione di presentazione dello studio, la stessa deve essere opportunamente descritta, esplicitando inoltre la procedura di individuazione dei dati non validi.

Campagne di rilevamento integrative

È auspicabile eseguire campagne di rilevamento integrative tramite stazione meteorologica mobile presso il sito in esame se si verifica uno dei casi seguenti:

- se per uno o più parametri non sono rispettati i requisiti in merito alle percentuali minime di dati validi;

- se la stazione meteo disponibile non è dotata di uno o più sensori necessari e non sono disponibili altre stazioni che rispettino i requisiti minimi;

- se i requisiti circa la posizione della stazione meteo fissa non sono soddisfatti (per esempio perché la stazione fissa disponibile è lontana dal sito in esame) ed è opportuno confermare che, nonostante queste difformità, i dati da essa registrati sono comunque rappresentativi per il sito in esame;

- se non sono disponibili dati da simulazioni meteorologiche a scala maggiore ritenuti rappresentativi dell'area in esame.

La durata delle campagne di rilevamento integrative potrà essere inferiore alla durata del dominio temporale di simulazione, ma dovrà essere sufficiente a delineare andamenti dei parametri meteo ragionevolmente estrapolabili all'intero dominio di simulazione.

Pre-processore meteorologico

Nella relazione di presentazione dello studio dovrà essere fornita adeguata documentazione in merito al pre-processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micro-meteorologici (ad esempio, l'altezza dello strato limite atmosferico) e di turbolenza (ad esempio, lunghezza di Monin-Obukhov e velocità di attrito superficiale). L'impiego delle classi di stabilità (per esempio le classi Pasquill-Gifford-Turner) in luogo dei parametri continui di turbolenza è sconsigliato e dovrà quindi essere adeguatamente giustificato.

Elaborazione e trasmissione dati meteo

Alla relazione di presentazione dello studio dovranno essere allegate:

- le rose dei venti che siano necessarie a trovare ragione dell'aspetto delle mappe di impatto;

- la tabella o il grafico della distribuzione statistica delle velocità del vento (numero o percentuale di occorrenze in funzione della velocità del vento, aggregata per classi) nel set di dati meteo impiegato;

- l'elaborazione grafica dei dati relativi agli altri parametri meteorologici utilizzati in ingresso alla simulazione modellistica, finalizzata a permettere la valutazione del corretto andamento del *data set* utilizzato.

Nella relazione di presentazione dello studio dovrà essere indicata, per ciascun parametro meteo, l'unità di misura e dovrà essere fornita descrizione della variabile (per esempio, per la direzione del vento dovrà essere indicato se si tratta di direzione prevalente o risultante e se è espressa come provenienza o come vettore; per la radiazione solare dovrà essere specificato se è globale o netta).

Qualora per necessità siano combinati per uno stesso parametro dati di stazioni meteo diverse, dovrà essere fornita evidenza della compatibilità dei dati provenienti dalle diverse stazioni.

Su richiesta dell'Autorità competente dovranno essere resi disponibili in formato digitale:

- l'intero *set* di dati meteo grezzi registrati dalla stazione (a monte di qualunque elaborazione, quindi a monte anche dell'eventuale calcolo dei dati a frequenza oraria e della ricostruzione dei dati invalidi);

- per ciascun parametro meteo dovrà essere indicata l'unità di misura e dovrà essere fornita chiara descrizione (per esempio, per la direzione del vento dovrà essere indicato se si tratta di direzione prevalente o risultante e se è espressa come provenienza o come vettore; per la radianza solare dovrà essere specificato se è globale o netta);

- l'intero *set* di dati di *input* impiegati nelle simulazioni di dispersione (a valle di tutte le elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni del preprocessore meteorologico).

9. Georeferenziazione

Devono essere georeferenziati in coordinate geografiche (latitudine/longitudine) o nel sistema UTM-WGS84:

- le sorgenti di emissione;
- i ricettori sensibili;
- i recettori di calcolo (punti della griglia del dominio spaziale di simulazione);

- i vertici degli edifici per la simulazione del *building down wash*.

10. Dimensioni e passo della griglia di recettori di calcolo

Le dimensioni del dominio spaziale di simulazione (griglia di recettori di calcolo) devono essere fissate nel rispetto dei seguenti requisiti:

- devono esservi inclusi tutti i potenziali ricettori individuati secondo i criteri del paragrafo successivo;

- devono esservi inclusi i centri abitati presso cui il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate sia pari o maggiore di 1 ouE/m³

- in ogni caso deve essere tale da includere completamente le isolinee corrispondenti al 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore pari a 1 ouE/m³.

Il passo della griglia di recettori di calcolo deve essere scelto in modo tale che per i ricettori sensibili, la distanza fra il ricettore e il punto più prossimo del confine di pertinenza dell'impianto, sia maggiore o uguale al passo della griglia. Nella relazione di presentazione dello studio devono essere specificati:

- dimensioni del dominio spaziale di simulazione;

- coordinata geografica dell'origine (vertice sud-ovest) del dominio spaziale di simulazione;

- passo della griglia di recettori di calcolo;

- altezza dei recettori rispetto al suolo (per definire a quale quota vengono calcolate le concentrazioni rispetto al suolo);

- *database* di uso del suolo utilizzato nella redazione dello studio e sua risoluzione originaria.

11. Orografia

Se l'orografia interfaccia terra mare del territorio incluso nel dominio spaziale di simulazione è complessa, i suoi effetti devono essere considerati nelle simulazioni. In generale l'orografia dovrebbe essere considerata complessa (non pianeggiante) quando la minore delle dimensioni lineari del dominio spa-

ziale di simulazione, è meno di cento volte superiore della differenza fra la quota massima e la quota minima dei recettori di calcolo, inclusi nel dominio spaziale di simulazione. Deroghe a questo criterio devono essere motivate nella relazione di presentazione dello studio.

Qualora l'orografia sia considerata complessa, nella relazione di presentazione dello studio devono essere riportati:

- *database* dal quale sono state estratte le informazioni sull'orografia e la sua risoluzione originale;

- la quota del terreno per ciascuno dei recettori di calcolo;

- indicazioni circa l'algoritmo impiegato nelle simulazioni per l'orografia complessa e gli eventuali parametri di controllo dell'algoritmo.

Analoghi approfondimenti dovranno essere svolti e motivati in situazioni in cui il campo di vento ad una determinata quota cambia d'intensità e direzione anche su piccole distanze: ciò in particolare nel caso di forti discontinuità della copertura del suolo, come nel caso dell'interfaccia terra mare lungo le coste o in presenza di aree urbanizzate e rurali o ancora se sono presenti estese superfici d'acqua.

12. Effetto scia degli edifici quando siano sopravento al punto di emissione

Un algoritmo per il calcolo dell'effetto scia degli edifici quando questi siano sopravento al punto di emissione (*building down wash*), dovrebbe essere utilizzato nelle simulazioni se la minore delle altezze delle sorgenti di emissione rispetto al suolo, è inferiore a 1,5 volte la massima delle altezze degli edifici rispetto al suolo, ove per edificio si intende estensivamente qualunque manufatto o impianto (inclusi serbatoi, torri di lavaggio e apparecchiature in genere) all'interno oppure all'esterno dell'impianto, entro un raggio di 200 m dai punti di emissione.

In ogni caso, nella relazione di presentazione dello studio dovranno essere riportate,

per ciascuno degli edifici che generano effetto scia, le seguenti informazioni:

- le coordinate geografiche di ciascuno dei vertici in pianta dell'edificio;

- l'altezza dell'edificio rispetto al suolo.

13. Scelta della tipologia di modello e del codice *software*

Nello studio di impatto olfattivo, in condizioni di elevato numero di calme di vento, l'utilizzo di un modello stazionario gaussiano a pennacchio per lo studio previsionale è da ritenersi non efficace e viene ammessa solamente a fronte di una giustificata motivazione tecnica. Sono invece da ritenersi idonei i modelli non stazionari, tridimensionali a *puff* o lagrangiani a particelle che, utilizzando in ingresso la meteorologia prodotta da un modello 3D diagnostico, permettono una ricostruzione più vicina alla realtà dell'anemologia locale, tenendo conto delle sue variazioni sia spaziali che temporali. Il modello dispersivo va applicato - in particolare in condizioni orografiche complesse - preferibilmente in modalità non semplificata, ovvero sfruttando appieno le potenzialità del preprocessore meteorologico che permette di utilizzare in ingresso - oltre ai dati di una o più stazioni al suolo - un profilo di vento e di temperatura.

14. Trattamento delle calme di vento

Metodo per il trattamento delle calme di vento

In condizioni di calma di vento si ottiene spesso l'impatto olfattivo massimo, poiché gli inquinanti sono meno efficacemente dispersi in atmosfera. Queste condizioni anemologiche risultano inoltre problematiche per l'applicazione di modelli dispersivi quali quelli stazionari gaussiani a pennacchio che, per la loro formulazione, sono applicabili solamente al di sopra di una certa soglia di intensità del vento; per tale ragione spesso i modelli di questo genere prevedono un "metodo speciale per le calme", ossia un algoritmo significativamente diverso da quello regolare, che viene attivato automaticamente per tutte le ore del dominio temporale di simulazione nelle quali la veloci-

tà del vento è inferiore ad un valore soglia. Restando valido quanto indicato sulla scelta del modello dispersivo. I modelli che prevedono un “metodo speciale per le calme” possono essere applicati solamente se il valore di velocità del vento con frequenza massima (ossia la moda della distribuzione delle velocità del vento) risulta essere maggiore del valore soglia di velocità del vento al di sotto del quale è applicato tale metodo speciale (qui nel seguito denominato “velocità soglia delle calme”). Inoltre è opportuno che il metodo speciale per le calme venga applicato in un numero limitato di ore, preferibilmente inferiore al 10%. Quale metodo speciale per le calme non è consentita l’eliminazione, dal *set* di dati meteorologici, dei *record* corrispondenti alle calme di vento in quanto tale pratica potrebbe portare ad una sottostima degli impatti sul dominio di calcolo.

Se queste condizioni non possono essere rispettate deve necessariamente essere utilizzato un diverso *software* meteodispersivo.

Informazioni da riportare nella relazione di presentazione dello studio

Nella relazione di presentazione dello studio, riguardo alle calme di vento, devono essere specificati:

- quale metodo è stato adottato per il trattamento delle calme di vento;
- la velocità di soglia delle calme utilizzata nelle simulazioni;
- la percentuale di ore con velocità inferiore alla velocità soglia delle calme e per le quali quindi è stato adottato il metodo per il trattamento delle calme; se tale percentuale è maggiore del 2%, devono essere espresse le valutazioni in merito alle conseguenze di questa potenziale anomalia sui risultati delle simulazioni condotte.

15. Deposizione secca e deposizione umida

Nei casi oggetto del presente allegato la deposizione secca e la deposizione umida hanno generalmente un effetto trascurabile sulla rimozione degli inquinanti odorigeni dall’atmosfera, e quindi si consiglia, cautela-

tivamente, di disattivare gli algoritmi di calcolo della deposizione secca ed umida. Qualora invece si scelga di attivare tale algoritmo nel modello di dispersione, tutti i parametri di controllo di tali algoritmi (ad es. costante di Henry e *scavenging coefficient*) dovranno essere riportati nella relazione di presentazione dello studio.

Naturalmente gli algoritmi di calcolo della deposizione umida dovranno essere disattivati qualora non siano disponibili dati di precipitazione nel *set* di dati meteo.

16. Post-elaborazione delle concentrazioni medie orarie

Le concentrazioni orarie di picco di odore per ciascun punto della griglia contenuta nel dominio spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del dominio temporale di simulazione, sono ottenute moltiplicando le concentrazioni medie orarie per un *peak-to-mean ratio* pari a 2,3. Benché nella letteratura scientifica non vi sia accordo unanime circa la definizione di un valore congruo per il *peak-to-mean ratio*, si consiglia un fattore unico uniforme allo scopo di depurare i risultati delle simulazioni, per quanto possibile, dagli aspetti connessi alla scelta dei parametri del modello, più che alle specificità dello scenario emissivo di cui si deve simulare l’impatto.

17. Classificazione del territorio e dei ricettori sensibili

L’impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata principalmente dai seguenti elementi:

- densità o numero delle persone potenzialmente esposte;
- destinazione d’uso prevalente, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- continuità dell’occupazione: un’area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle medesime persone è breve, occasionale o saltuaria;
- livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territo-

rio è fatto, rispetto ai benefici anche economici che dall'uso legittimo del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione dell'uso che conseguirebbe alla presenza di inquinamento olfattivo.

Utili a definire tali caratteristiche sono:

- la classificazione ISTAT delle località (centro abitato, nucleo abitato normale, nucleo speciale, località produttiva, case sparse);
- la destinazione d'uso di un'area e l'indice di fabbricabilità territoriale, risultanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- la Carta Uso del suolo.

La classificazione di sensibilità dei ricettori sensibili è definita nella tabella seguente:

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile
1	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
2	Edifici a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone, esclusi gli usi commerciale e terziario (es.: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università)
3	Aree a prevalente destinazione residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq
4	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es.: mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)
5	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri)
6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)

8	Aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale con indice di fabbricabilità territoriale tra lo 0,5 e 1,5 mc/mq, ricadenti o contigue a territori di pregio naturalistico dichiarati tali e protetti congiuntamente da leggi nazionali e sovranazionali
---	---

Per recettore sensibile si intende qualsiasi edificio pubblico o privato adibito ad ambiente abitativo esistente nelle aree territoriali sopra individuate.

18. Requisiti per gli studi previsionali di impatto olfattivo

Nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene il dominio temporale di simulazione deve essere costituito da almeno un anno (il più recente).

Nella relazione di presentazione dello studio deve essere presentata una mappa di impatto in cui siano evidenti:

- a) il perimetro del dominio spaziale di simulazione;
- b) la corografia del territorio, fino a comprendere, oltre alle sorgenti di emissione, i ricettori sensibili e il centro abitato più vicino, utilizzando la Carta Tecnica Regionale o altri strumenti di rappresentazione cartografica ufficiale;
- c) le sorgenti di emissione;
- d) il confine di pertinenza dell'impianto, esclusi eventuali terreni non funzionali all'impianto pur se di proprietà del gestore dell'impianto;
- e) la classificazione del territorio secondo le classi di sensibilità dei ricettori;
- f) la posizione dei ricettori sensibili;
- g) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente ai valori di accettabilità dell'impatto olfattivo;
- h) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente al valore di 1 ouE/m^3
- i) la curva di concentrazione di odore, non completamente racchiusa nel confine dello stabilimento, cui corrisponda il massimo valore di concentrazione di odore;
- i) le assunzioni circa la presenza di even-

tuali altre sorgenti odorigene all'interno del dominio spaziale di simulazione.

La relazione di presentazione dello studio dovrà contenere:

- le ipotesi e le elaborazioni eseguite per la definizione dello scenario emissivo (es.: emissioni odorigene incluse/escluse, scelta dei parametri di caratterizzazione, ipotesi sulla variazione dei parametri di emissione nel tempo) motivandone la scelta;

- una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il 98° percentile, il 99,90 percentile e il massimo (100° percentile) delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate; se il *software* utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella potrà essere omessa, ma il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate;

- un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui, nei ricettori sensibili più significativi, la concentrazione oraria di picco di odore è maggiore del 99,90 percentile ("worst cases");

- le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate a cura dell'Autorità competente, impiegando il medesimo modello di dispersione usato dal proponente o un altro modello di dispersione.

19. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate sull'intero dominio temporale di simulazione, che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili, sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite come segue:

Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
1	1 ouE/m ³

2	1 ouE/m ³
3	2 ouE/m ³
4	2 ouE/m ³
5	3 ouE/m ³
6	4 ouE/m ³
7	5 ouE/m ³
8	1 ouE/m ³

20. Definizione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni

L'autorità competente in sede di rilascio del titolo autorizzativo definisce:

- valori limite di emissione odorigena espressi come concentrazione di odore [ouE/m³] o portata di odore [ouE/S] al fine di assicurare che l'impatto olfattivo non ecceda i valori di accettabilità;

- valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) di singoli odoranti o di sostanze traccianti non odoranti individuati sulla base dei risultati della fase di caratterizzazione delle sorgenti odorigene;

- l'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 2 dell'articolo 3, adotta valori di accettabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, se:

a) si tratta di nuove installazioni;

b) i ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate;

c) l'area soggetta ad impatto olfattivo presenta caratteristiche peculiari che, affinché siano tutelati i particolari usi previsti dell'area (es.: sito di grande interesse turistico o di eccezionale prestigio), richiedono l'adozione di valori di accettabilità più severe.

Ove l'impatto olfattivo risultante dalle simulazioni di dispersione atmosferica ecceda, presso uno o più ricettori sensibili, i valori di accettabilità, l'autorità competente, al fine di ricondurre l'impatto odorigeno entro i valori di accettabilità, deve:

- richiedere al Gestore di individuare i presidi e i sistemi di trattamento degli effluenti selezionati tra quelli più idonei individuati dalle *Best Available Techniques* (BAT);

- prescrivere l'adozione dei presidi e dei sistemi di trattamento degli effluenti, selezionati tra quelli più idonei individuati dalle *Best Available Techniques* (BAT);

- prescrivere le modalità tecnico-gestionali necessarie a eliminare o ridurre le emissioni odorigene, nonché l'eventuale piano di adeguamento e i tempi necessari per l'adeguamento stesso.

È stato presentato un emendamento (pag. 3), a firma dei consiglieri Santorsola e Colonna, del quale do lettura: «All'Allegato Tecnico annesso al Disegno di Legge, al Paragrafo 18, la lettera j) è così sostituita:

“j) Le assunzioni circa la presenza di eventuali altre sorgenti odorigene all'interno del dominio spaziale di simulazione, solo ove le informazioni richieste e i relativi dati di riferimento siano contenuti e accessibili nell'ambito del Catasto Emissioni Territoriali a cura dell'ARPA Puglia”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisichio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
De Leonardis,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	23
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	7

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), a firma dei consiglieri Santorsola e Colonna, del quale do lettura: «All'Allegato Tecnico annesso al Disegno di Legge, al Paragrafo 20, secondo periodo, sono abrogate le parole “c) l'area soggetta ad impatto olfattivo presenta caratteristiche peculiari che, affinché siano tutelati i particolari usi previsti dell'area (es.: sito di grande interesse turistico o di eccezionale prestigio), richiedono l'adozione di valori di accettabilità più severe”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Morgante,
Pellegrino, Pandinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Marmo,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	11

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'allegato tecnico nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Liviano D'Arcangelo,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	26
Hanno votato «no»	7
Consiglieri astenuti	9

L'allegato tecnico è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LARICCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, anticipo il voto contrario del Movimento 5 Stelle e faccio una considerazione molto triste. Si chiude il sipario sull'ultima sceneggiata, che è partita in campagna elettorale nel 2015. Me lo ricordo bene perché all'epoca ero la candidata Presidente del Movimento 5 Stelle.

Ricordo come la legge regionale sulle emissioni odorigene fosse un grandissimo cavallo di battaglia di quanti erano in Consiglio regionale e si apprestavano poi a fare la campagna elettorale per chiedere di essere rieletti. Essi andavano dicendo quanto fossero sensibili al tema ambientale e alle ripercussioni odorigene anche sulla vita quotidiana dei cittadini, tanto che avevano approvato una legge regionale che sembrava coraggiosa e all'avanguardia.

Peccato che fosse uno spettacolo da campagna elettorale, perché da quel momento in poi sono seguite proroghe, deroghe e tante altre pantomime, che si sono concluse oggi, con una legge che torna sostanzialmente indietro rispetto al passato e non accetta numerosi emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, quali, per esempio, quello dell'inserimento di un valore limite.

Spero che si finisca qui. Ogni volta che vedo uno spettacolo del genere mi auguro sempre, in cuor mio, che sia l'ultimo. Temo, purtroppo, che non sarà così, ma è importante dare il loro nome alle cose.

Questa oggi in Aula è stata veramente l'ultima sceneggiata di un teatrino iniziato tempo fa. Ci è dispiaciuto anche vedere un teatrino nel teatrino, quando c'è stata la presentazione del nostro emendamento sul valore limite, che ha già ben descritto il nostro collega, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti.

Con Marco Galante il consigliere Bozzetti ha sottolineato anche come tutto questo sia iniziato e, purtroppo, sia stato solo un gesto da campagna elettorale, con una serie di teatranti che oggi gettano via la maschera.

Naturalmente, a questo spettacolo noi non possiamo votare favorevolmente, ma voteremo contro.

BORRACCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Signor Presidente, colleghi, voterò contro questa legge. La legge n. 7/1999 rimandava ad alcune delibere di Giunta regionale attuative, che non sono mai state varate. La legge n. 23/2015 ha introdotto, per la prima volta, degli elementi e dei criteri discriminanti di una legge fatta male, in tutta fretta, dalla Giunta Vendola. Lo dico io senza che lo dica qualcun altro.

Non tutto è stato fatto alla perfezione, anzi, alcune questioni sui temi ambientali difettavano. La legge n. 23/2015 ha avuto la bontà di introdurre degli elementi discriminanti, ma certamente non rispondeva alle necessità di controllare le emissioni odorigene.

Voto contro questa legge perché avrebbe potuto migliorare molto della legge n. 23/2015 e non l'ha fatto. Le stesse osservazioni dell'ARPA, che ha tentato più volte di introdurre suggerimenti e di portare idee più chiare sui controlli per evitare elementi discrezionali che questa legge mantiene all'interno del proprio testo normativo, purtroppo non sono state recepite.

L'iter della legge ha di nuovo riascoltato ARPA Puglia, un Ente istituzionale *super partes*, certamente non ascrivibile al Soviet supremo o al Comintern. Ebbene, rispetto a questo la stragrande maggioranza (oltre il 90 per cento) delle osservazioni fatte da ARPA – ripeto, un'Agenzia autonoma e *super partes* – non è stata recepita.

Sulle emissioni odorigene abbiamo bisogno di controlli stringenti e forti, anche alla luce del nuovo Piano regionale dei rifiuti, in merito al quale proprio in queste ore, in questo momento, mentre noi siamo qui, in un altro posto della nostra città di Bari si svolge l'incontro con gli Enti pubblici.

L'altro ieri c'è stato un altro incontro e si continuerà con un altro ancora per poter giungere all'approvazione del Piano regionale dei rifiuti che prevede, guarda caso, degli impianti di compostaggio anaerobico. Alcune delle manifestazioni di interesse che ci sono state riguardano anche impianti vicini ai centri abitati. A maggior ragione, mai come in questo caso c'è bisogno di maggiori controlli, in particolare dal punto di vista delle emissioni odorigene.

Per questi motivi, per quello che si sarebbe potuto fare con questa legge e che, invece, purtroppo, si è deciso di non fare, il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,

Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Piemontese, Piscichio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
De Leonardis,
Gatta,
Liviano D'Arcangelo,
Manca, Marmo,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	26
Hanno votato «no»	8
Consiglieri astenuti	11

Il disegno di legge è approvato.

**PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE LOIZZO**

DDL n. 58 del 02/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.

a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Decimo provvedimento 2018" (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/2018, 68/2018, 71/2018, 72/2018, 73/2018, 82/2018, 83/2018 e 84/2018, aventi pari finalità)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: DDL n. 58 del 02/05/2018 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Decimo provvedimento 2018" (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/2018, 68/2018, 71/2018, 72/2018, 73/2018, 82/2018, 83/2018 e 84/2018, aventi pari finalità).

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e approvare il disegno di legge sul riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011. Come già sapete, il decreto legislativo n. 111/2011, così come integrato e modificato, prevede una disciplina in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. In particolare, il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e copertura di disavanzi di Enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Mi limito a citare soltanto le lettere a) e b), perché alle lettere a) e b) si riferiscono i debiti trattati con questo disegno di legge.

Per il pagamento la Regione può provvedere mediante un Piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a delineare aumenti sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente.

Tutto questo, assieme ad altre norme, è il corpo ordinamentale a cui si fa riferimento per approvare un debito fuori bilancio.

In questo disegno di legge rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) del su menzionato articolo 73.

La Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai servizi e preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge e ha deciso di approvare a maggioranza un emendamento che, per motivi di semplificazione, ha recepito in un unico articolo le discipline contenute nei disegni di legge nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 82, 83 e 84. L'approvazione dell'emendamento ha comportato l'assorbimento e quindi la decadenza dei disegni di legge.

I referti tecnici e gli ATN depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del presente disegno di legge.

Esaurita la discussione e il confronto e dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha approvato il provvedimento a maggioranza dei suoi componenti, che per questo si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed

e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o) e p):

a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal dlgs. 126/2014, per un totale di euro 71.022,72, derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi numero: 470/13/DL, collegato al contenzioso 715/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 973/2006 G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 10.289,20; 471/13/DL, coll. al contenzioso 45/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 420/2006, G.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 8.356,69; 472/13/DL, coll. al contenzioso 704/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 425/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 8.229,23; 473/13/DL, coll. al contenzioso 1189/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 1768/2005, G.P. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 15,875,32; 474/13/DL, coll. al contenzioso 43/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 1830/2005, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 7.888,55; 475/13/DL, coll. al contenzioso 3/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 421/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe

Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 16,200,35; 476/13/DL, coll. al contenzioso 2604/98/MO, Tribunale di Bari, D.I. 1834/2005, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 4.183,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede: per euro 49.890,59 mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti", previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; per euro 10.528,10 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 10.604,03 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" a carico del corrente bilancio regionale; la suddetta somma di euro 71.022,72 sarà liquidata in favore del prof. avv. Fabrizio Panza, in qualità di erede del professionista titolare dei crediti professionali riconosciuti quali debiti fuori bilancio, ma non pagata e portata in detrazione dal maggior credito della Regione Puglia nei confronti del medesimo dante causa, prof. avv. Giuseppe Panza;

b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 36.711,84, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 3072/99/CA, TAR Puglia Lecce, sig. C.T. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Biagio Tanzarella; 3337/99/CA, TAR Puglia Lecce, sig.ra A.M.O. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Biagio

Tanzarella; 1366/01/B, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ sig. M.G.C., competenze professionali avv. Aldo Legittimo; 12/04/Gr, Tribunale di Trani, sig.ra A. D.B. c/Regione Puglia, accertamento tecnico preventivo *ex art.* 696 c.p.c., competenze professionali avv. Marco Palieri; 982/02/GU Tribunale di Taranto, Sezione di Manduria, sig.ra I. B. c/ Regione Puglia, impugnazione sentenza 331/2004 resa dal Giudice di Pace di Manduria, competenze professionali avv. Vito Guglielmi; 6147/01/GU, Tribunale di Lecce, sig. S.L. c/ Regione Puglia più uno, competenze professionali avv. Vito Guglielmi; 1680/02/GU, 3737/02/GU, 4287/02/GU, 4288/02/GU, 9588/02/GU, 10811/02/GU, 11219/02/GU, Tribunale di Brindisi, Sezione di Francavilla Fontana, Regione Puglia c/convenuti vari, competenze professionali avv. Vito Guglielmi; 5230/02/GU, Tribunale di Lecce, C.L. c/ Regione Puglia più uno, competenze professionali avv. Vito Guglielmi; 613/08/B/GA, Tribunale di Bari, sig. N.S. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Enrico Rinella. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 31.355,92, di cui euro 24.245,44 per sorte capitale, euro 2.850,48 per interessi ed euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e contributo forfettario, derivante dalla Sentenza n. 5201/2015, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, cont. 1177/13/GA, riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. G.C., dirigente regionale in quiescen-

za, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario per la definizione anticipata del giudizio, RG. 2030/2015, pendente in Corte d'Appello, in esecuzione della DGR 1222/2013 come rettificata con DGR n. 2003/2013. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede: per euro 24.245,44 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza"; per euro 2.850,48 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 26.491,95, di cui euro 18.841,35 per sorte capitale, euro 3.390,60 per interessi ed euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e contributo forfettario, derivante dalla sentenza n. 5202/2015, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, contenzioso 178/13/GA, riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. G.C., dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario per la definizione anticipata del giudizio, RG. 2031/2015, pendente in Corte d'Appello, in esecuzione della deliberazione Giunta regionale (DGR) n. 1222/2013 come rettificata con DGR n.

2003/2013. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera d) si provvede: per euro 18.841,35 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”; per euro 3.390,60 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di euro 55.549,24, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 951/04/FR, Tribunale di Foggia, Sezione distaccata Trinitapoli, V.C. e R.R. c/R.P., Pasquale Aulisa, euro 6.269,01; 1181/92/CO, GI, CdA Lecce, M.A. c/R.P., Bruno Decorato, euro 7.416,89; 1182/92/CO, CdA Lecce, S.L.c./R.P., Bruno Decorato, euro 4.937,27; 1915/99/CA, Cassazione, S.G. c/R.P. De Feo, euro 10.651,21; 1918/99/CA e 1927/99/CA G.O. e P.G. c/R.P., De Feo, euro 21.302,42; 843/04/GI, Corte di Cassazione, R.P. c/ Z.F., Gualtieri Gualtieri, euro 886,77; 899/04/GI, Corte di Cassazione, R.P. c/ T.S. più uno, Gualtieri Gualtieri, euro 318,07; 1325/93/L, C.d.S., F.V. e altri c/R.P., Filippo Panizzolo, euro 3.767,60. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a profes-

nisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo di euro 136.972,28, inerente a compensi professionali dovuti al prof. avv. Giuseppe Spagnolo in relazione al contenzioso 2659/08/RM, procedimento penale n.10388/01, R.G.N.R., R.G. Trib.618/10, Tribunale di Bari, II Sezione Penale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenze che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l’importo complessivo di euro 110.030,50, derivante dalla sentenza n. 25624/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 “Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 106.192,31, per sorte capitale, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 3020064 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. l.r. 18/1974 e successive - C.C.N.L.”, per un im-

porto pari ad euro 150.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026; alle ulteriori somme pari a euro 3.838,19 a titolo di interessi legali, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge, che presenta la dovuta disponibilità”;

h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 649,40, derivante Decreto liquidazione competenze CTU n. cronologico 9880/2018 Tribunale Taranto, Sezione Lavoro, R.G. 1090/2014. Al finanziamento della spesa di euro 649,40, di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” che presenta la dovuta disponibilità;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 312,00, derivante dal Decreto liquidazione competenze CTU n. cronologico 8640/2018, Tribunale Taranto, Sezione Lavoro, R.G. 5532/2014. Al finanziamento della spesa di euro 312,00, di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” che presenta la dovuta disponibilità;

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 5.906,61, derivante dal decreto di liquidazione n. 4111/2018 del Tribunale di Bari, II sezione civile, a favore del CTU dott. Felice Regano, nella causa civile 19179/2014 R.G., COMIN s.a.s /R.P.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede attraverso imputazione

alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 4060,82, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4848/2017 del 21.03.2018 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2237,63 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale 9/2000, articolo 19”; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 387,99, sulla missione 1 programma 11 titolo 1, capitolo 1315 “oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedurali e legali complessivamente pari ad euro 1435,20, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 215,28, derivante dalla sentenza esecutiva n. 279 emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata il 9 febbraio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.

126/2014, per un importo complessivo di euro 650,00 derivante dalla sentenza del TAR Puglia Bari n. 272/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede con imputazione dell'importo di euro 650,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 1.10.5.4., capitolo di spesa 1317;

n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 2.838,68, derivante dalla sentenza n. 273/2018, TAR Puglia, Sezione I, nel giudizio Barivela s.r.l. /RP. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera n) si provvede per le spese legali e procedurali attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali";

o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 2.189,50, derivante decreto di liquidazione CTU n. 1681/2018, Tribunale di Bari, contenzioso 1259/12/AV, a titolo di compenso professionale, compresi oneri accessori. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera o) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 11.091,88, derivante dalla sentenza n. 478 del 28 febbraio 2018, emessa dalla Corte di Appello di Bari per totali euro 9.618,81 e dalla sentenza n. 398 del 31 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per totali euro 1.473,07. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro

5.881,63 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di euro 5.229,90 sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121050 "Spese per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l.r. 25/1974" e di euro 651,73 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 3.318,56, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le somme dovute a titolo di rivalutazione ammontanti ad euro 145,34 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 1.746,35, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,

Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Stea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	13

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

DDL n. 74 del 15/05/2018 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231 del 19/02/2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 85/2018, 87/2018, 88/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018 e delle proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale A.C. n. 915/2018 e A.C. n. 917/2018)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 2), reca: «DDL n. 74 del 15/05/2018 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231 del 19/02/2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 85/2018, 87/2018, 88/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018 e delle proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale A.C. n. 915/2018 e A.C. n. 917/2018)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. La relazione per questo disegno di legge è la stessa di quella per il precedente disegno di legge, con l'unica differenza che anche in questo caso è stato presentato un emendamento e che questo emendamento ha assorbito, sempre per fini di economia procedurale, le disposizioni contenute in questo disegno di legge n. 74/2018 e nei disegni di legge nn. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 93, 94, 95, 96 e 97, nonché nelle due proposte di legge dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in particolare le nn. 915 e 917 del 2018.

Concludo anche questa relazione con la rimessione all'Aula per l'esame del disegno di legge.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di ar-

monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) e q):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.732,12, a titolo di spese di lite, accessori e rifusione C.U., derivante dalla Sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 6.796,96, inerente a compensi professionali dovuti all'avv. Vincenza Genchi relativo al contenzioso 2225/1998/L, 1802259/1997, Rep.4807/20 15, Giudice adito Tribunale di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti"; la somma di euro 6.796,96 comprensiva di oneri di legge sarà liquidata, ma non pagata, in favore dell'Avv. Vincenza Genchi e, in accoglimento di specifica richiesta, in atti, formulata dal medesimo legale ed accettata dal prof. avv. Fabrizio Panza, sarà portata in detrazione dal maggior

credito, oggetto di separato provvedimento di accertamento in entrata, che la Regione Puglia vanta nei confronti di quest'ultimo, nella sua qualità di erede del prof. avv. Giuseppe Panza;

c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 59.030,09, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi di seguito elencati: 315/2018/GR, Tribunale di Bari, D.I. 1049/2018, E.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Elisabetta Simone, collegato a contenzioso 2789/02/CO/GR, euro 42.079,25; 353/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 687/2018, D. B. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Bruno Decorato, collegato al contenzioso 41/91/REG.R., euro 6.778,71; 354/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 843/2018, D. B. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Bruno Decorato, collegato al contenzioso 696/92/CO, euro 5.667,10; 457/2018/CA, Giudice di Pace Taranto, D.I. 453/2018, D.B. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Bruno Decorato, collegato al contenzioso 2038/92/CO, euro 4.505,03. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera c), si provvede a carico del bilancio in corso come segue: per euro 54.192,95 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; per euro 421,97 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 4.415,17 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

d) i debiti fuori bilancio, ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 815.535,32 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2727/98/CA, Tribunale di Taranto, sig.ra S.T. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Arnaldo Sala, euro 4.840,36; 2107/04/FR, Consiglio di Stato, E.C. srl c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Emilio Toma, studio associato, euro 841,41; 594/06/CA, Consiglio di Stato, fase di merito, A.P. srl c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesco Caricato, euro 3.923,16; 501/99/P, Tribunale di Lecce, sig. A. G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi De Giorgi, studio associato, euro 5.008,61; 501/99/P, Corte di Appello di Lecce, sig. A. G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.416,20; 2488/96/RM, Tar Puglia Lecce, sig. A. G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.800,74; 438/08/SI, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ sig. F.G., competenze professionali avv. Renato Grelle, studio associato, euro 910,43; 28/09/CA, Tar Puglia Bari, sig.ra A.R.D.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Filippo Panizzolo, euro 3.671,69; 30/09/CA, Tar Bari, sig.ra B.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Filippo Panizzolo, euro 3.671,69; 1778/07/SH, Tar Puglia Bari, s.n.c. D. di C. & G. ci Regione Puglia, competenze professionali avv. Fulvio Mastroviti, studio associato, euro 21.326,49; 178/06/DL e 179/06/DL, Tribunale di Bari, s.r.l. S. F. e s.r.l. M. B. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Ugo Patroni Griffi e avv. Luca Alberto Clarizio, euro 756.701,80; 2564/96/RM, Suprema Corte di Cassazione, sig. A. G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv.

Luigi De Giorgi, studio associato, euro 5.180,53; 2564/96/RM, Tribunale di Lecce, sig. A. G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.915,89; 2564/96/RM, Corte di Appello di Lecce, Regione Puglia c/ sig. A. G., competenze professionali avv. Luigi De Giorgi, studio associato, euro 4.326,32. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera d), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;

e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 27.596,36, inerenti a compensi professionali spettanti all'avv. esterno Annamaria Angiuli per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2491/03/DL, COOP. E.S. a r.l. c/R.P., e 2903/03/DL, M.D. c/R.P., C.d.S., euro 11.313,10; 2958/03/DL, F.A. più 1 c/R.P., C.d.S., euro 3.626,92; 498/07/L, Ciullo snc c/R. P., C.d.S., euro 12.656,34. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";

f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.

126/2014, ammontanti a complessivi euro 79.969,40 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 5071/00/L, Tribunale di Bari, sig. N.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 8.838,57; 52/01/CA, Tribunale di Brindisi, sig. C.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 3.318,67; 5151/00/CA, Tribunale di Brindisi, sig. R.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 3.263,55; 5152/00/CA, Tribunale di Brindisi, sig. A.R. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 2.312,17; 5153/00/CA, Tribunale di Brindisi, sig. M.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 3.354,67; 104/00/CA, Tribunale di Bari, sig. S.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e per il medesimo in favore dell'erede, euro 995,97; 105/00/CA, Tribunale di Bari, sig. G.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 995,97; 2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/ Ministero del Tesoro, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 1.372,00; 2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ Comune di Lecce, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 1.969,00; 2627/01/P, Tribunale di Bologna, Regione Puglia c/ Comune di Bologna, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 1.317,38; 2633/01/P, Tribu-

nale di L'Aquila, Regione Puglia c/ Regione Abruzzo, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 1.244,89; 2634/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ A.S.L. LE/i, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 3.143,16; 8170/01/CA, Tribunale di Brindisi, sig. A.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 1.156,50; 8693/01/CA, Tribunale di Brindisi, sig. M.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 2.747,88; 2522/92/CO, Tribunale di Bari, Regione Puglia c/ OSMAIRM, competenze professionali prof. avv. Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell'erede, euro 19.412,22; 2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/ Ministero del Tesoro Economia e Finanze, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza euro 2.440,29; 2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ Comune di Lecce, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 2.120,97; 2627/01/P, Tribunale di Bologna, Regione Puglia c/ Comune di Bologna, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 1.238,11; 2633/01/P, Tribunale di L'Aquila, Regione Puglia c/ Regione Abruzzo, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 2.724,04; 5071/00/C, Tribunale di Bari, sig. N.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 13.882,59; 104/00/CA, Tribunale di Bari, sig. S.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 1.060,40; 105/00/CA, Tribunale di Bari, sig. G.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali prof. avv. Fabrizio Panza, euro 1.060,40. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo

di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio; la suddetta somma sarà liquidata, ma non pagata, in favore del prof. avv. Fabrizio Panza e portata in detrazione dal maggior credito, oggetto di separato provvedimento di accertamento in entrata, che la Regione Puglia vanta nei suoi confronti;

g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo pari a euro 119.560.65, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 2040/03/GU, Consiglio di Stato, avv. Luciano Ancora, euro 769,08; 5229/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5227/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5226/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5224/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 10049/02/P e GR., TAR Puglia Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 1.312,11; 5228/02/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 245/03/C, Tribunale delle Acque, avv. Luciano Ancora, euro 65,754,66. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;

h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.

126/2014, per un totale di euro 23.489,20, derivanti dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari n.1233/2016 per complessivi euro 15.457,80 e dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari n.5971/2016 per complessivi euro 8.031,40. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 15.880,27 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di euro 15.880,27 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per un importo complessivo pari ad euro 4.297,77 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le somme dovute a titolo di rivalutazione sono imputate, per un importo complessivo pari ad euro 3.311,16 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione”;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo totale di euro 4.000,00, derivante dal Verbale di Conciliazione sottoscritta dinanzi la Commissione Provinciale Conciliazione Controversie individuali di lavoro di Bari, Rep. n. 1461/2017, Dip. Cod. R.P. 288667 c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3037 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3020008

“Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. l.r. 18/1974 e successive, C.C.N.L.”, per un importo pari ad euro 20.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3037;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 2.589,53, derivante dalla Sentenza n. 2913/2017 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con imputazione: alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, per euro 1.224,93; alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”, per euro 1.364,60, che presenta la dovuta disponibilità; il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio d'Appello;

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 8.377,36, derivante dalla Sentenza n. 707/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 01, capitolo 3, articolo 29 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2018, denominato “Spese legali - Gare e Appalti” di euro 8.377,36, di cui euro 7.588,00 di rimborso spese legali, ed euro 789,36 per IVA da corrispondere direttamente all'erario;

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro

95.108,25, derivante dalla Sentenza n. 489/2018 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 01, capitolo 04, articolo 13 “Spese per indennizzi” del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2018, per euro 86.353,53 a titolo di sorte capitale ed interessi, che presenta la dovuta disponibilità, e con imputazione alla missione 01, programma 10, titolo 01, capitolo 04, articolo 14 “Spese legali - Risorse Umane” del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2018, per euro 8.754,72 per spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 333,12, derivante dalla sentenza esecutiva n. 666 emessa dal Tribunale di Bari, depositata il 13 febbraio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;

n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.448,07, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3584 emessa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, depositata in data 28 giugno 2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;

o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.875,94, derivante dalla sentenza esecutiva n. 256/2018

emessa dal Tribunale di Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione sulla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;

p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla Sentenza n. 6148/2016 Corte di Appello di Roma, R.G. n.4791/2009, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di Atradius Credit Insurance N.V. e di E.P.C.P.E.P., per quanto a ciascuno dovuto, dell'importo complessivo di euro 110.258,84, a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p) si provvede con imputazione: della sorte capitale con prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" per euro 96.805,71; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 6.363,63; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per euro 7.089,50, che presentano la dovuta disponibilità;

q) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 133.696,90, derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi: Atto di precetto su Sentenza del Tribunale Civile di Bari n. 5065/2016, RG n. 2104/2006, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo complessivo di euro 124.419,10, a titolo di sorte capitale rivalutata, interessi e spese procedurali e legali,

contenzioso n. 327/06/DL; Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 381/2015, RG n. 1439/2012, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo di euro 9.277,80 a titolo di interessi e spese procedurali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede con imputazione: della sorte capitale con prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo di spesa 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" per euro 86.163,19; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 30.937,02; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per euro 16.596,69, che presentano la dovuta disponibilità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Caroppo, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Galante,
Morgante,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	9

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Riproposizione DDL n. 50 del 10/04/2018
“Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto di liquidazione C.T.U. n. 30012/2017 del Tribunale di Bari. I Sezione Civile, in favore della dott.ssa Ilaria Di Desiderio” (Cont. 248/14/SI City Insurance s.a.s. c/Regione Puglia - opposizione a Ordinanza Ingiunzione - R.G. 2373/2014” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei soli ddl nn. 51/2018, 52/2018 e 56/2018, aventi pari finalità)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno integrativo, al punto n. 13), reca: «Riproposizione DDL n. 50 del 10/04/2018 “Riconoscimen-

to legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Decreto di liquidazione C.T.U. n. 30012/2017 del Tribunale di Bari. I Sezione Civile, in favore della dott.ssa Ilaria Di Desiderio” (Cont. 248/14/SI City Insurance s.a.s. c/Regione Puglia - opposizione a Ordinanza Ingiunzione - R.G. 2373/2014” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei soli ddl nn. 51/2018, 52/2018 e 56/2018, aventi pari finalità)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. La relazione è la stessa e ha gli stessi fondamenti normativi degli altri disegni di legge. Qui c'è una differenza, una particolarità: questo provvedimento l'abbiamo già esaminato in Consiglio regionale.

Poiché ci fu una votazione infruttuosa, nelle more alcuni debiti fuori bilancio, in particolare quelli previsti dalla lettera a) del decreto legislativo, hanno subito – potrei anche non spiegarlo, colleghi, ma vorrei spiegare perché presento il subemendamento – il riconoscimento *ope legis*. Pertanto, in sede di nuovo esame da parte del Consiglio regionale sto presentando un subemendamento al maxiemendamento presentato in prima lettura, se così posso dire, con il quale sopprimo tutti i debiti fuori bilancio che, in virtù del decorso del tempo, per disposizione legislativa, hanno già subito il riconoscimento. Non vi è bisogno, dunque, di un atto deliberativo di tipo legislativo da parte del Consiglio regionale.

Con queste avvertenze sottopongo all'Aula l'esame del disegno di legge in oggetto.

Esame articolato

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento che recepisce i debiti con la lettera e), se capisco bene.

Ne do lettura: «All'articolo 1, comma 1, le lettere d) ed e) sono soppresse e dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

g) debiti fuori bilancio, ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 223.904,86, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Nino Matassa per incarichi conferiti in assenza di adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 991/05/TO, UNIMAR c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 850/05, euro 34.412,15; 1299/05/TO, UNIMAR c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 1029/05, euro 34.218,02; 991/05/TO, UNIMAR c/R.P., CdS, R.G. n. 3219/06, euro 26.639,06; 1299/05/TO, UNIMAR c/R.P., CdS, R.G. n. 3220/06, euro 25.456,06; 3548/04/CA, GAL Isola del Salento, TAR Bari, R.G. n.1957/05, euro 11.254,01; 111/96/CO, C.E. c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 36/96, euro 389,55; 2277/08/DL, Regione Puglia c/Presidenza Consiglio dei Ministri, Corte costituzionale, R.G. n. 78/08, euro 51.824,77; 2004/08/DL, Presidenza Consiglio dei ministri c/R.P., Corte costituzionale, R.G. n. 46/08, euro 39.711,24. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020) e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019); (ddl 29/2018)

h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo euro

47.493,92, derivanti dalle determinazioni dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero: 1084/09/RM, Tribunale di Trani, avvocato Francesco Marzullo, euro 6.984,77; 784/08/CA, Tar Lazio Roma, caut., Tar Bari, merito, C.d.S., regol. di comp., avvocato Angelo Lanno, Studio Associato, euro 20.119,26; 2001/07/GR, Tar Bari, avvocato Emilio Toma, ass. prof., euro 4.844,19; 2618/01/P/GR, Tribunale di Bari, avvocato Luigi Liberti jr., euro 4.872,85; 1366/96/CA, TAR Bari, avvocato Alessandro Sisto, euro 7.384,09; 1641/08/SI, Tribunale di Lecce, avvocato Francesco Morelli, euro 2.328,61; 3158/97/CO, Tribunale di Taranto, sezione lavoro, avvocato Bruno Decorato, euro 960,15. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della L. 232/2016; (ddl 30/2018)

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 3.391,56, relativo al contenzioso 679/17/GA, Tribunale di Bari, ricorso *ex art.* 702 c.p.c., V.S. c/R.P., competenze professionali avvocato Vincenzo Scianandrone, collegato al cont. 1371/07/SI, Di Salvo Saverio c/R.P., a titolo di compensi professionali spettanti ad avvocato del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, per euro 2.484,07, mediante imputazione alla missione

1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell’avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 1 della L. 232/2016, e, per euro 974,09, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”; (ddl 31/2018)

j) debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 118.675,46, inerenti i compensi professionali da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222/2013 e n. 2003/2013, agli avvocati Isabella Perfido e Giuseppe Cipriani, già dipendenti in quiescenza, per l’attività defensionale svolta in qualità di avvocati interni, in relazione ai contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla Regione: 2007/96/P e 1404/96/CO, euro 1.640,34, in favore dell’avvocato Isabella Perfido; 8466/02/C-L, euro 117.035,12 in favore dell’avvocato Giuseppe Cipriani. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”, previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell’avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 1 della L. 232/2016; (ddl 32/2018)

k) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs.

118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 25.661,25, di seguito elencati: deliberazione Giunta regionale (dGr), incarico n. 549/2015, contenzioso n. 270/2014, avvocato interno CE, importo di euro 3.996,72, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzo, CdS; dGr incarico n. 550/2015, contenzioso 270/2014, avvocato interno CE, importo di euro 5.292,00, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzo, Tar; dGr incarico n. 1433/2014, contenzioso 277/2013, avvocato interno SC, importo di euro 7.337,00, avvocato esterno creditore Emmanuele Virgintino; dGr incarico n. 2279/2015, contenzioso 277/2013, avvocato interno SC, importo di euro 3.996,72, avvocato esterno creditore Emmanuele Virgintino, integr.; Conv. 15844 di rep. del 30 aprile 2014, D. Ing. n. 1640/17, R.G. 5989/17, Rif. cont. n. 208/13/LO, 2013, contenzioso 2/2018, avvocato interno LO, importo di euro 5.038,81, avvocato esterno creditore Marcello Falcone. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previo utilizzo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell’avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 1 della L. 232/2016; (ddl 34/2018)

l) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 99.247,08, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 223/08/FR, Tribunale di Taranto, Provincia di Taranto c/Regione Puglia (R.P.), Giuseppe

Angiuli, euro 11.202,99; 1447/09/GR, TAR Bari, Aurea Salus s.r.l. c/R.P., Alceste Campanile, euro 554,48; dal 3653 al 3661/99/CA, Giudice del lavoro di Bari, A.G. + 8 c/R.P., Antonio De Feo, euro 10.363,31; 1183/92/CO-GI, Corte di appello (CdA) Lecce, C.N. C/R.P., Bruno Decorato, euro 9.998,18; 755/09/L, TAR Bari, Daunia Wind c/R.P., Marco Lancieri, euro 7.480,70; 3508/03/8, TAR Bari, C.M. c/R.P., Aldo Loiodice euro 8.094,65; 436/08/DL, S.M. c/R.P., Consiglio di Stato, Filippo Panizzolo, euro 5.358,90; 1165/10/CA, TAR Bari, Ecoter s.r.l. e 1 c/R.P., Sabino Persichella, euro 27.649,39; 7611/02/SI, Tribunale Lecce, C.L. c/R.P., Daniela Anna Ponzo, euro 2.637,80; 3436/07/B, GA TAR Bari, T.A. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 3.705,77; 1539/03/GA, CdA Bari, C.G. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.586,85; 104/06/GA, CdA Bari, sezione lavoro, P.M.C. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.879,62; 103/06/GA, CdA Bari sezione lavoro L.L. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.637,80; 1497/06/GA, CdA Lecce, S.V. c/R.P., Domenico Tanzarella, euro 4.096,64. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della Legge 232/2016; (ddl 35/2018)

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativo alla somma da riconoscere alla Masseria Russoli per euro 350,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede come segue: la somma

dovuta a titolo di sorte capitale per la fattispecie di assunzione di obbligazione senza impegno contratta dalla Masseria Russoli per euro 350,00, verrà imputata sulla missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di spesa 4934 "Spese per attività dell'ufficio incremento ippico e azienda Russoli, l.r. 56/79 e l.r. 9/93. Attrezzature". (ddl 39/2018)».

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Avevo dimenticato che, attraverso il subemendamento, dopo la lettera f), aggiungiamo le lettere g), h), i), j), k), l) ed m). Per chi fosse un cultore di questa materia e volesse approfondire, al subemendamento abbiamo anche presentato una relazione esplicativa.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,

Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Caroppo, Conca,
De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante,
Laricchia, Liviano D'Arcangelo,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	17

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Conca,
De Leonardis,
Franzoso,
Galante,
Laricchia,
Manca, Marmo,
Perrini,
Stea,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	13

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

DDL n. 86 del 22/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione - 25° provvedimento anno 2018” (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 90/2018, 91/2018, 92/2018 e 98/2018)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno integrativo, al punto n. 14), reca: «DDL n. 86 del 22/05/2018 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno

2011 n. 118, di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e variazione al bilancio di previsione - 25° provvedimento anno 2018" (testo emendato in I Commissione, con assorbimento e decadenza dei ddl nn. 90/2018, 91/2018, 92/2018 e 98/2018)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, anche per questo provvedimento valga la relazione già effettuata, quella generale, effettuata per il primo punto trattato dall'Aula.

Vorrei soltanto aggiungere che le disposizioni contenute nel presente disegno di legge hanno assorbito, con un emendamento, le disposizioni contenute nei disegni di legge 90, 91, 92, 98.

Con l'articolo 1 sono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e con l'articolo 2 sono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e).

Da questo disegno di legge abbiamo scelto la tecnica redazionale della distinzione tra i debiti di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera e).

Questo al fine di una comodità nell'esame da parte del Consiglio regionale, perché, qualora dovesse decorrere il tempo a cui il legislatore riconduce l'effetto dell'approvazione tacita per mero decorso del tempo, in sede di approvazione sarà molto semplice presentare un emendamento di soppressione dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a).

Per comodità sia redazionale, ma soprattutto interpretativa, da questo debito fuori bilancio abbiamo scelto questa tecnica redazionale.

Per il resto, mi rimetto all'Aula per l'esame.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 1.286,44, nei confronti dell'avv. Pierluigi Dell'Anna, derivante dal decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Lecce n. 778/2018, relativo alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 567/2014. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione: alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti. quota interessi", per l'importo di euro 36,82; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per l'importo di euro 1.249,62;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 03055/2017 REG.PROV.COLL., n. 06970/2014 REG. RIC. del Consiglio di Stato, che condannava la parte resistente alle spese che complessivamente ammontano a euro 10.510,99 a favore della ditta Mapia srl. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Caroppo,
De Leonardis,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini, Stea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 44

Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	28
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	10

L'articolo è approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), e c):

a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 32.308,07, di seguito elencati: deliberazione Giunta regionale (DGR) incarico n. 272/2018, contenzioso n. 761/2002, avvocato interno SI, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzo, importo euro 13.486,55; DGR incarico Conv. 16169 di Rep. del 6 ottobre 2014, C.T.P., contenzioso n. 609/2013, avvocato interno LO, avvocato esterno creditore Caputi Vito, importo euro 18.821,52. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";

b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 123.127,05, relativi ai contenziosi numero:

02/18/PATLEG, rimborso oneri di patrocinio legale in favore di ex amministratore regionale, euro 59.821,44; 362/84/N ed altri n. 70, compensi professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani, euro 63.305,61. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e contestuale variazione in aumento di euro 59.821,44 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 3130 "Spese per patrocinio legale in favore di amministratori e dipendenti regionali", e di euro 63.305,61 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza"; (ddl 91/2018);

c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 173.693,16, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero: 1631/90/M, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.375,52; 2372/94/CO, Consiglio di Stato (C.d.S.), eredi Ancora, euro 881,53; 192/97/S, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 1.676,70; 3470/98/GR, TAR Bari, eredi Ancora, euro 3.935,51; 2111/95/CO, C.d.S., eredi Ancora, euro 61.839,92; 67/93/Reg.R., TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.020,43; 2774/00/CA, C.d.S., eredi Ancora, euro 1.391,50; 3357/97/GR, Corte Appello Lecce, Carmelo Sandro Rollo, euro 72.002,33; 2176/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86; 2219/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86. Al finanziamento della spesa di euro 173.693,16, di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "compensi avvocati e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di inca-

rici conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Franzoso,
Liviano D'Arcangelo,
Manca, Marmo, Morgante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

Consiglieri astenuti 6

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Borraccino, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:

De Leonardis,
Liviano D'Arcangelo,
Marmo, Morgante,
Stea.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 38
Consiglieri votanti 33
Hanno votato «sì» 27
Hanno votato «no» 6
Consiglieri astenuti 5

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

DDL n. 89 del 22/05/2018 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42’”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno integrativo, al punto n. 15), reca: «DDL n. 89 del 22/05/2018 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42’»».

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Presidente, colleghi, per la parte di tipo ordinamentale della relazione mi riporto a quanto detto per gli altri disegni di legge.

Questo debito fuori bilancio ha la particolarità di riguardare il debito nei confronti di Aeroporti di Puglia. L'abbiamo esaminato in I Commissione, coadiuvati dall'istruttoria preliminare svolta dai servizi competenti, e abbiamo preso atto della relazione accompagnatoria al disegno di legge.

Non leggerò la relazione accompagnatoria

al disegno di legge, ma mi limito a riportarmi ad essa. Nel corso della seduta abbiamo ascoltato in audizione l'assessore ai trasporti Giovanni Giannini, il Direttore generale di Aeroporti di Puglia Marco Franchini, il Direttore progetti speciali di Aeroporti di Puglia Patrizio Summa e il Dirigente della sezione turismo Salvatore Patrizio Giannone. All'esito delle audizioni abbiamo effettuato la discussione generale e il disegno di legge, con emendamenti, a maggioranza è stato approvato.

Così come nel testo allegato a questa relazione, rimetto all'Aula l'esame del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la consigliera Laricchia. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Signor Presidente, il Movimento ritiene che questo debito fuori bilancio non possa essere riconosciuto. Come già anticipava il consigliere Amati, su questo debito fuori bilancio c'è stata una riflessione importante. Tale debito non può essere riconosciuto perché, secondo noi, non è la Regione Puglia a dover pagare questa cifra.

Ricordiamo brevemente ciò che è successo. Per i famosi contratti con Ryanair per la promozione del nostro territorio, a un dato punto, dal 2014, Aeroporti di Puglia non ha più pagato l'IVA. C'è stato un successivo controllo della Guardia di Finanza che ha specificato e ricordato ad Aeroporti di Puglia che avrebbe dovuto pagare l'IVA.

Stando ad Aeroporti di Puglia, l'errore nasce per una determina dirigenziale nell'occasione in cui si è riformato completamente il modo di scrivere il bilancio regionale. Di conseguenza, in quella fase quel tipo di spesa è stato riconosciuto sotto un'altra voce, ragion per cui l'IVA non era più riconosciuta, a loro parere.

La verità è che, a un dato punto, Aeroporti

di Puglia deve essersi resa conto che aveva a disposizione una cifra più consistente rispetto all'anno precedente. Se questo dubbio – come pare sia successo – fosse venuto dal primo momento, la società avrebbe dovuto almeno accantonare in maniera previdenziale. Tutto ciò non è successo. Nonostante le spiegazioni di Aeroporti di Puglia, è accaduto questo: Aeroporti di Puglia ha avuto il dubbio, ma probabilmente ha avuto anche la certezza che in qualche modo la Regione Puglia sarebbe intervenuta.

Tutto questo noi non possiamo permetterlo, anche perché tra poco la Regione dovrà rimpinguare il capitale sociale di Aeroporti di Puglia. Per via dell'aumento del numero dei passeggeri bisognerà portare quel capitale sociale ad almeno 25.850.000 euro. Tra poco dovremo, quindi, già erogare una somma consistente ad Aeroporti di Puglia. Non può aggiungersi anche questa.

Se errore c'è stato, se superficialità c'è stata, perché si avverta questa responsabilità, perché si avverta questo errore, si deve pagare. Se qualcuno risolverà il problema alla società, questo errore non sarà avvertito e sarà, forse, anche più facilmente ripetuto in futuro.

A nostro parere, Aeroporti di Puglia ha un fondo di riserva da cui può attingere 8 milioni di euro. I restanti 2 milioni li fornirà la Regione Puglia, come aiuto, sicuramente. Il fondo di riserva, però, serve a questo, ossia ad affrontare delle spese impreviste, degli errori, delle perdite improvvise. Serve a questo.

So benissimo che è comodo avere dei fondi nel fondo di riserva, perché è sempre utile accantonare gli utili lì. Ripeto, però, che tali fondi servono per questo motivo. Di conseguenza, a nostro parere, non è la Regione che deve affrontare questa spesa, anche perché nel contratto, all'articolo 4, era scritto chiaramente che il contributo riconosciuto era IVA compresa. Il dubbio, come minimo, sarebbe dovuto venire.

Inoltre, Aeroporti di Puglia, che non ha riconosciuto l'IVA, che adesso chiede, si è de-

tratta l'IVA rispetto a quelle spese. Qualcosa non torna. Soprattutto ho anche letto sui giornali – naturalmente, dal punto di vista umano mi dispiace sempre – che ci dovrebbe essere un'indagine della Procura, cui sola spetta controllare le responsabilità. Il nostro dovere, però, è che non siano i pugliesi a pagare due volte per questo errore. È sufficiente la prima volta.

Adesso da quel fondo di riserva si preleva il necessario per pagare parte della spesa, non tutta, ma parte della spesa. Noi forniremo le risorse dei pugliesi ad Aeroporti di Puglia quando dovremo aumentare il capitale sociale per la parte rimanente eccedente rispetto al fondo di riserva, ma di più non è assolutamente il caso di fare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, siamo qui a parlare, per l'ennesima volta, della questione aeroporti. Sembra, dalla documentazione a cui ho avuto accesso, che questa storia parta dal momento in cui è finito il primo *step* dei fondi comunitari, la cosiddetta *start-up*. Il nuovo assessore ha ben pensato di erogare dei soldi ad Aeroporti di Puglia in vario modo, per tenere aperti non tutti gli aeroporti, ma tutti gli aeroporti tranne l'aeroporto di Foggia. Questo è il momento in cui parte questa situazione.

Oggi ci troviamo qui a dover discutere di questa situazione, ossia del fatto che Aeroporti di Puglia fa la fattura alla Regione senza metterci l'IVA e che, quindi, la Regione dà i soldi ad Aeroporti di Puglia senza fornire l'IVA. Aeroporti di Puglia, quindi, compie un'operazione che non è più di servizio. Non fornisce una prestazione in cambio di un corrispettivo, o almeno questo ritiene Aeroporti di Puglia, ma prende dei soldi e li incamera.

Dopodiché, che succede? Arriva la guardia di finanza nella sede di Aeroporti di Puglia, fa una verifica contabile e stabilisce che Aero-

porti di Puglia ha preso 9.100.000 euro nel 2014, più 1,2 milioni, sempre nel 2014, 12.614.000 nel 2015, 12,5 milioni nel 2016, 12,3 milioni nel 2017 e non ha pagato l'IVA, che varia anno per anno, per 2 milioni nel 2014, più 254.000 euro, per 2,7 milioni nel 2015, per 2,7 milioni nel 2016, per 2,7 milioni nel 2017, per un totale di 10,5 milioni.

Mi rivolgo a tutti i miei colleghi, di maggioranza e di opposizione: chi ha fatto queste fatture? Chi ha vigilato – lo dico anche ai miei colleghi che stavano nel Collegio sindacale di Aeroporti di Puglia – per vedere se queste fatture andavano fatte in questo modo o non andavano fatte?

Il Direttore amministrativo di Aeroporti di Puglia, il Direttore generale, gente a cui abbiamo dato fior di milioni, il nuovo Presidente di Aeroporti di Puglia, il professore universitario, i nostri dirigenti della Regione, il Presidente Emiliano, l'assessore Giannini, l'assessore Capone hanno ricevuto queste note senza nulla eccepire.

Che cosa è successo, quindi? La Guardia di finanza ha svolto questo accertamento. Se voi aveste chiesto non a un commercialista, non a un ragioniere, ma a chi ha frequentato il primo anno di ragioneria, vi avrebbe detto chiaramente che si trattava di corrispettivi soggetti a IVA. Era pacifica la questione. Parliamo di cose scontate, che avrebbero dovuto emergere con chiarezza. Questa situazione è partita dalla precedente Giunta ed è stata portata avanti anche dalla Giunta attuale.

Naturalmente, che cosa fa Aeroporti di Puglia? Non solo chiede di verificare se ciò che dice la Guardia di finanza è vero, ma dà incarico a due o tre professori universitari, per i quali non si conosce l'importo delle fatture che ha emesso Aeroporti di Puglia, per recepire quello che uno studente del primo anno di ragioneria avrebbe facilmente fatto emergere. Se vengono chiesti 200-300.000 euro di parcella, si devono pagare queste somme, perché sono soggette a IVA.

Spero che nel 2018, assessore Piemontese,

Aeroporti di Puglia abbia fatto la fattura agguinandoci l'IVA o che, comunque, quando la farà, sarà così. Con importi di questo genere, è chiaro che si va nel penale anche per la responsabilità degli amministratori di Aeroporti di Puglia e dei dirigenti. Non so se ci sia anche una responsabilità della Regione su questo. Non lo so, ma spero di no.

Che succede? Alla luce di questi chiarimenti, si dice a noi che si tratta di un debito fuori bilancio. Io ho letto la relazione del Presidente Amati. Il Presidente Amati dice che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio quando derivano da sentenze esecutive, coperture di disavanzo di Enti (questa non è né la prima, né la seconda), ricapitalizzazione, procedure espropriative e occupazione d'urgenza, acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. Forse questo debito fuori bilancio non emerge da nessuna di queste cinque fattispecie. Io farei attenzione, come Consiglio, ad approvare questo debito. In questi cinque casi forse non rientra. Bisogna fare uno sforzo di fantasia importante per farlo rientrare in queste fattispecie.

Pertanto, va forse riconsiderata con attenzione tutta la politica che è stata fatta in questi anni di risorse spese in questo modo per capire se, piuttosto che fare una copertura con un debito fuori bilancio, non convenga fare direttamente una ricapitalizzazione di Aeroporti di Puglia. Non so se tecnicamente questa sia la strada corretta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi, vorrei solo dire che su questo tema ci eravamo già espressi. Noi riteniamo che qui non ci sia affatto un errore o qualcosa che è sfuggito. Noi abbiamo contestato sin dall'inizio – questo risale alla precedente legislatura – tutta la strategia impostata su Ryanair.

Mi riferisco alla strategia secondo la quale

era indispensabile far volare a poco prezzo i pugliesi con una compagnia che però poneva il cappio alla gola alla regione in cui andava a insediarsi.

L'ho detto già una volta e oggi lo ripeto: se avessimo voluto attuare una soluzione del genere, avremmo potuto fare come a Bruxelles, dove l'aeroporto Charleroi è tutto gestito da Ryanair. Noi avremmo potuto dare il Gino Lisa tutto a Ryanair senza pagare un euro e farle gestire l'aeroporto secondo i criteri di una compagnia a basso costo.

La dimostrazione l'abbiamo avuta, l'altro giorno, nella conferenza stampa della Regione in cui la compagnia Volotea, senza alcun contributo della Regione, ha stabilito collegamenti con il Montenegro privi di addebiti per la Puglia. Sarà un'altra questione, ma è un'altra gestione.

Concordo con il collega De Leonardis: questo non è un debito fuori bilancio della Regione. Capisco anche non l'errore – perché qui non c'è errore. Ma c'è il fatto che non si sappia più come uscire da una situazione che ha visto irrompere negli uffici dell'aeroporto la Guardia di finanza.

Noi riteniamo che il socio maggioritario, quasi unico, di Ryanair avrebbe dovuto compiere il proprio dovere, secondo il diritto societario, e intervenire a sostegno della propria azienda, senza coinvolgere il Consiglio regionale in un'operazione di riconoscimento di debito fuori bilancio della Regione, che debito non è.

Per questo motivo, Presidente e colleghi, noi non parteciperemo al voto su questo tema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Mennea. Ne ha facoltà.

MENNEA. Signor Presidente, non potevo non intervenire perché in Commissione ho proposto un emendamento che è stato poi votato a maggioranza e che fa parte adesso di questo disegno di legge e riguarda la parte relativa alle responsabilità.

Io penso che noi, in qualità di consiglieri regionali, abbiamo l'obbligo di intervenire in caso di disavanzo delle nostre aziende partecipate, ma che non possiamo rimanere muti di fronte a ciò che abbiamo letto a corredo di questo disegno di legge, che ha riguardato la decisione arbitraria di non applicare l'IVA su un contributo erogato dalla Regione. Questa decisione non convince per gli elementi giuridici su cui è fondata.

La precisazione del terzo comma di questo disegno di legge vuole evidenziare un atteggiamento di controllo che i soci di Aeroporti di Puglia Spa debbono tempestivamente porre in atto. Perché? Perché occorre andare a verificare se quella decisione fosse fondata o meno, oppure se si sarebbe potuto ovviare attraverso un accantonamento in bilancio in apposito fondo, visto che la questione era incerta, o sarebbe stata interpretata in maniera incerta.

Voglio, pertanto, ribadire che la Regione Puglia, in quanto socio, deve attivare tempestivamente questa verifica e anche valutare la possibilità di attivare tutte le azioni di salvaguardia dell'Ente socio, che possono essere azioni di responsabilità o anche provvedimenti particolari e individuali su chi, arbitrariamente, ha deciso di non applicare, da un anno all'altro, l'IVA su questi contributi.

Ribadisco che la Regione deve fare questo tempestivamente, in tempi brevi, proprio per evitare che il bilancio possa essere inficiato da un atteggiamento che può anche far configurare un falso in bilancio, oltre a ciò che è stato già accertato dalla Guardia di finanza, che ha configurato il reato di dichiarazione fiscale infedele.

Questa è una questione molto particolare, che va affrontata subito.

Vorrei che in breve tempo – lo ribadisco qui ufficialmente – vengano fatti questi accertamenti per chiarire la vicenda una volta per tutte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Borraccino. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Signor Presidente, colleghi, parliamo non solo di un tema importante, ossia del debito fuori bilancio, un debito di oltre 10 milioni di euro, che quest'Aula è chiamata a riconoscere o meno, ma parliamo anche, inevitabilmente, di un'attività che è stata, per molti versi, oggetto di elogi e, nello stesso tempo, di giudizi negativi rispetto all'operato e all'indubbio vantaggio che il rapporto con Ryanair ha determinato in questi anni.

Gli aeroporti di Bari e Brindisi – ha ragione il collega De Leonardis, solo quelli di Bari e Brindisi – hanno avuto un aumento importante di passeggeri, quasi un raddoppio, dal 2008 al 2017. La convenzione parte nel 2009. Dal 2009 al 2013 la Regione Puglia riconosce un contributo di 10.250.000, IVA compresa.

Nel 2014 si stipula la nuova convenzione, che viene rinnovata alle medesime condizioni: 10.250.000, IVA compresa. Il 19 dicembre 2017, invece, si fa una nuova delibera, perché precedentemente la Ragioneria della Regione ha asserito che questo è un contributo non eurocompatibile, vale a dire è un contributo che può far intravedere degli aiuti di Stato indiretti che la Regione avrebbe fornito a una compagnia aerea, ma non per la promozione, come invece nella delibera, nell'accordo, nella convenzione era previsto.

Si decide, quindi, di erogare un contributo differente, ma sempre di 10.250.000, e, nel trasferire questo contributo nella delibera, si pone sempre la scritta "IVA compresa". Questo avviene nel 2014, poi nel 2015, nel 2016 e nel 2017.

Di fatto, noi abbiamo trasferito 10.250.000 euro ad Aeroporti di Puglia, la quale non ha fatturato l'IVA. Ogni anno, quindi, Aeroporti di Puglia ha ricevuto per la sua attività e ha inserito, ovviamente, nel bilancio – nessuno fa adombrare alcunché, ci mancherebbe altro – 10.250.000 euro e, anziché versare i circa 2,5 milioni di IVA, non ha versato l'IVA.

Adesso, dopo l'accertamento della Guardia di finanza, essa riconosce, anche se soltanto

come trasferimento dall'Ente Regione a una società gestita quasi al 100 per cento dalla Regione, Aeroporti di Puglia, il semplice trasferimento. La Guardia di finanza, però, con un accertamento, afferma che Aeroporti di Puglia deve pagare comunque l'IVA, perché ha ricevuto il contributo dalla Regione.

Da questo punto di vista il mio intervento non è per mettere in discussione il contratto con Ryanair. L'intervento è sulla vicenda dell'IVA. Vorrei portarvi a fare brevissimamente un ragionamento.

La Ragioneria nel 2014 sostiene che non si può applicare l'IVA e non si può fare la fattura perché questo si configurerebbe come un contributo non euro-compatibile, praticamente un aiuto di Stato. Dunque, noi eroghiamo il contributo non pretendendo la fattura da Aeroporti di Puglia, che non emana la fattura.

Nello stesso tempo, la Guardia di finanza dice ora che l'IVA va versata. La nostra Avvocatura, nella delibera, se non erro, per come ho potuto leggere gli atti, afferma, che quell'IVA va pagata e che, quindi, dobbiamo pagare l'IVA.

I casi sono due: o l'IVA non andava pagata, perché si trattava di un aiuto di Stato, o l'IVA va pagata e, quindi, si tratta di un aiuto di Stato. Dal 2014 ad oggi, in questi quattro anni, che cosa è accaduto? È vero quello che diceva la Ragioneria nel 2014, ossia che non potevamo fatturare l'IVA perché altrimenti ci sarebbe stato un contributo come aiuto di Stato non euro-compatibile, oppure, come noi invece stiamo affermando, ha ragione la Guardia di finanza a dire che questo è comunque un trasferimento e che, quindi, l'IVA va pagata?

Nell'attesa di tutto ciò, che non è questione da poco, anche per il futuro della convenzione, io ricordo che intanto Aeroporti di Puglia i soldi per l'IVA li ha presi. Non so, perché non conosco il bilancio dettagliatamente, come quei 10 milioni di euro, per i quali sulla delibera c'era scritto "IVA compresa", siano stati spesi. Ovviamente, non voglio assolutamente

far adombrare alcunché, lo ribadisco. Non sto mettendo sotto accusa l'operato di Aeroporti di Puglia per questo aspetto. Lo farò per altri. Tuttavia, ricordo che, da questo punto di vista, Aeroporti di Puglia quei 10 milioni li ha già presi. Noi, praticamente, rischiamo, se si vota questo provvedimento, di ridare altri 10 milioni ad Aeroporti di Puglia.

Aeroporti di Puglia, come è stato detto prima di me da qualcuno, ha il fondo di riserva. Aeroporti di Puglia dovrà avere il capitale sociale aumentato per legge. Pertanto, si può prendere la restante parte dal capitale sociale.

Non voglio fare il demagogo non dicendo che i pugliesi pagheranno. Il capitale di Aeroporti di Puglia è pubblico e, anche se paga Aeroporti di Puglia, pagano sempre i pugliesi, perché quella società è una società al 99 per cento pubblica. È della Regione e, quindi, è dei pugliesi.

La questione non è se paghi Aeroporti di Puglia e non paghino i pugliesi: questo lo dico per specificare, senza vena polemica, la questione alla collega Laricchia. Non si tratta del fatto che, se paga la Regione Puglia, pagano i cittadini pugliesi e, se paga Aeroporti di Puglia, invece, non pagano i pugliesi. Sono sempre soldi pubblici. Sono sempre soldi che appartengono alla comunità dei cittadini pugliesi. Io ricordo che si tratta di somme che sono state già erogate ad Aeroporti di Puglia e che, quindi, Aeroporti di Puglia deve pagare.

Per questo motivo non voterò questo punto all'ordine del giorno. Non lo faccio anche per via dell'atteggiamento di Aeroporti di Puglia. Quei contributi, come diceva il collega De Leonardis, non li ha utilizzati per rendere gli altri due scali che noi abbiamo in Puglia attrattivi dal punto di vista dei voli di linea passeggeri. Non voglio aprire su questo tema un'altra parentesi, che abbiamo già affrontato, non soltanto su richiesta mia, ma anche di altri colleghi della provincia di Taranto, ossia il tema dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Non lo farò. Anche questo, però, in agenda. È anche questo un motivo, oltre al motivo fonda-

mentale da un punto di vista legislativo ed economico rispetto ai temi che sono stati introdotti in questa delibera.

Voterò contro, dunque, questo punto all'ordine del giorno, perché l'attività di Aeroporti di Puglia nell'utilizzo di quei fondi non ha guardato a tutta la Puglia, ma soltanto a una parte. Non si può continuare a dire ai cittadini di alcune province che noi siamo disponibili a far decollare i voli passeggeri, se poi stiamo comodamente seduti, senza mettere in atto azioni importanti, che non dovrebbero fare le singole associazioni, ma i rappresentanti, il *management* di Aeroporti di Puglia, che è pagato, ed è pagato bene, per fare questo. È pagato con i soldi pubblici e, in più, riceve 10.250.000 euro per fare implementare l'attività di conoscenza e di promozione del territorio a Ryanair. Questo non è stato fatto per tutta la regione.

Per questi motivi, in maniera chiara voterò contro il punto all'ordine del giorno di questo debito fuori bilancio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Amati. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Presidente, colleghi, in sede di Commissione non sono intervenuto per un'evidente incompatibilità tra l'intervento di merito e la Presidenza della Commissione. Tutti gli interventi che finora si sono susseguiti hanno posto diverse questioni, tutte interessanti.

Devo, però, dire preliminarmente che il nostro intervento attiene al riconoscimento di un debito fuori bilancio e che tutta quella sottostante il riconoscimento del debito fuori bilancio è una vicenda che va ricondotta esclusivamente all'interno della normativa che serve a riconoscere o meno la sussistenza del debito fuori bilancio.

Come è scritto nella relazione, noi procediamo al riconoscimento di un debito fuori bilancio in diversi casi. In particolare, per la questione che ci interessa lo stiamo ricono-

scendo perché agiamo in copertura di un disavanzo di una società dipendente dalla Regione, controllata dalla Regione Puglia, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Collega De Leonardis, lo so, ma se lei mi ascolta, forse ci intendiamo pure. Qui stiamo venendo non perché la Regione Puglia ha acquistato una partita di penne senza la copertura della spesa ed essendosi arricchita, perché ha preso il bene penna, riconosce un debito fuori bilancio. No, qui siamo al di fuori di questo schema. Lo schema è che si riconosce l'esistenza di un disavanzo. Che questo disavanzo sia o non sia è questione che attiene evidentemente a una fase di accertamento di tutta la vicenda e alla sua complessità.

Non so se avete letto ciò che è scritto all'interno della relazione al disegno di legge, a un dato punto. In realtà, questo paragrafo è leggermente equivoco. È scritto: «Il mancato riconoscimento potrà comportare nel breve periodo il raggiungimento del limite minimo del capitale sociale previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 521 del 1997 con ricadute negative e criticità sulla convenzione ENAC».

Questo che cosa vuol dire? In realtà, è poco chiaro, perché ci si aspetterebbe di leggere che il mancato riconoscimento comporta una condizione di disavanzo. Qui, invece, ci si avverte soltanto del fatto che potrà comportare nel breve periodo il raggiungimento del limite minimo del capitale sociale.

Tutto questo, però, che è assoggettabile a un'interpretazione, viene reso dalla Giunta regionale nell'ambito della lettera e): il raggiungimento nel breve periodo del limite minimo del capitale sociale previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 521/97 viene introitato opportunamente – ma questo è un giudizio mio – all'interno della fattispecie legale, per cui, quando vi è un disavanzo di una società controllata, come nel caso di specie, l'Ente, ossia la Regione Puglia, interviene a ripianare il disavanzo.

Questo è lo schema all'interno del quale si

sviluppa, o si può sviluppare, il nostro dibattito.

Al di fuori di questo c'è tutto quello che ho sentito, tutto quello che ci siamo detti. Per quanto pleonastica sia potuta apparire la presentazione dell'emendamento in Commissione da parte del collega Mennea, laddove la pleonasticità è data dalla circostanza che, in realtà, l'accertamento sulla responsabilità degli amministratori prescinde dal riconoscimento del debito fuori bilancio per ripianare un disavanzo – in questo senso meritoriamente accreditato valore all'intervento del collega Mennea –, essa realizza la circostanza per cui questo Consiglio regionale si sta limitando a dire che, nella prospettiva della lettera e), noi ci siamo.

Per quanto riguarda tutte le attività successive, anche in termini di eventuale accertamento, non ci sarebbe bisogno di scrivere una norma per farlo, oppure di eventuali ripetizioni. Non è vero che il nostro riconoscimento del debito fuori bilancio va a precludere tutte le attività di sindacato all'interno delle attività amministrative compiute.

Tutti gli interventi dei colleghi fino a questo momento hanno eccepito in materia di congruità del procedimento amministrativo seguito nei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia.

Questo, però, è un ambito che prescinde dal debito fuori bilancio. Se noi fossimo venuti qui, o la Giunta fosse venuta qui in Consiglio regionale a chiedere – faccio terminare il colloquio tra il Presidente Emiliano e il Presidente Loizzo – il riconoscimento del debito fuori bilancio perché abbiamo beneficiato di un arricchimento, che, non avendo avuto copertura, dobbiamo ripianare, sarebbe stato legittimo discutere come abbiamo discusso finora, analizzando tutto il procedimento amministrativo sottostante.

La Giunta regionale, però, è venuta chiedere l'approvazione del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e), cioè per ripianare un disavanzo. Quella formula della relazione con-

tenuta nel disegno di legge presentato dalla Giunta è una formula. Non può che essere così. Quando si evoca, anche all'interno della disposizione, la lettera e) finalizzata al disavanzo, questo per noi è un debito fuori bilancio. Tecnicamente è un debito fuori bilancio.

Se, invece, non dovesse essere nei fatti finalizzato a ripianare un disavanzo, ma a intervenire surrettiziamente nell'ambito dell'attività di gestione di Aeroporti di Puglia, credo che non ci sarà nessun dirigente della Regione Puglia che potrà dare esecuzione a questa legge ai sensi della lettera e), in virtù del riconoscimento del debito fuori bilancio, e liquidare. In tal caso, senza il presupposto del disavanzo potenziale, in mancanza dell'intervento del Consiglio regionale di riconoscimento di debito fuori bilancio, quel dirigente sarebbe responsabile per danno erariale, afflitto per colpa grave.

Pertanto, nella prospettiva del debito fuori bilancio, io credo che questo Consiglio regionale non abbia nulla da dire in più o in meno se non di riconoscerlo.

Poi tutta la questione sollevata dalla collega Laricchia, dal collega De Leonardis, dal collega Borraccino e dal collega Marmo, anche se l'intervento del collega Marmo era piuttosto un'eccezione sulla strategia, che è questione pertinente ma diversa rispetto a quello che stiamo trattando, è questione che, con riferimento all'oggetto del disegno di legge, in realtà non ha una parentela stretta. Questo aspetto può essere fornito da assicurazione in questo senso anche dall'emendamento presentato in Commissione dal collega Mennea, che la Commissione ha approvato.

In questo senso, almeno per noi, non risultano sussistere problemi di sorta per intervenire riconoscendo il debito fuori bilancio, ripetuto, ai sensi della lettera e), così come il disegno di legge della Giunta regionale ci ha richiesto.

LIVIANO D'ARCANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVIANO D'ARCANGELO. Signor Presidente, mi pare assolutamente convincente l'intervento del collega Amati, nella maniera in cui si è proposto. Mi permetto, però, di chiedere un parere tecnico, evidentemente non politico, alla dottoressa Gattulli rispetto a questo tema. Ho bisogno di un conforto, di un parere tecnico.

PRESIDENTE. Va bene.

È iscritto a parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, sarò sorprendentemente breve per lei, dicendo due cose in maniera anche superficiale, se è consentito. È bene condividere il buono che si riesce anche a dire e a pensare in quest'Aula.

Io ho apprezzato tantissimo due interventi, o meglio due passi di due interventi. Mi riferisco al passo dell'intervento di Mino Borraccino, quando ha spiegato, in maniera apparentemente banale, che però è sostanza, che tutta la disquisizione in ordine al fatto che i pugliesi pagano doppio è davvero una sciocchezza colossale. Che si tratti di AdP o di Regione Puglia, stiamo parlando, comunque, di Enti rappresentativi, in un caso istituzionalmente, di un'Istituzione politica e amministrativa, nell'altro di un Ente rappresentativo di interessi economici dei pugliesi. Stiamo parlando, in questo caso, di una società interamente pubblica, con un socio pressoché unico, come gli Aeroporti di Puglia.

Davvero mi compiaccio con Mino Borraccino per questo passaggio, che ha chiarito il punto e sgombrato il campo da una retorica davvero estremamente superficiale e sciatta: che paghi AdP o Regione Puglia, sono sempre e comunque i pugliesi a pagare. Stiamo parlando di interessi pugliesi.

Il secondo intervento a cui mi rifaccio nella sostanza, controllando molto poco la materia, lo confesso, è quello del collega Ruggiero

Mennea, cui si aggiunge quello del collega Fabiano Amati. Capisco che qui tecnicamente si stia provvedendo a riconoscere un debito classificabile come il debito del socio nei confronti della propria società di appartenenza a copertura di un disavanzo.

Anche se mi persuade molto, come argomento, e credo che sia dirimente, osservo però che questo concetto così chiaro ci vede non chiamati a ratificare l'operato di chicchessia, né entrare nel merito di un esito di accertamenti e di questioni che avranno poi l'esito che avranno. Sappiamo quanto sia mobile anche la lettura di vicende della disciplina legata al settore fiscale e tributario. Non è compito nostro occuparcene. Noi qui stiamo rappresentando e stiamo svolgendo il nostro ruolo nell'Aula legislativa in ordine alla posizione del socio Regione Puglia in AdP.

Detto questo, è inevitabile, necessario e ovvio quanto opportunamente Ruggiero Mennea ha detto in sede di Commissione e la Commissione stessa ha sancito nel comma 3 di questo articolo 1, ossia eventuali azioni e responsabilità.

È ovvio e andrebbe forse integrato il comma 3 con argomenti altrettanto ovvi, come azioni di ripetizione da parte del socio nei confronti degli organismi che hanno gestito effettivamente le risorse messe a disposizione della società.

Proprio quel ragionare di Ruggiero Mennea e di Fabiano Amati, vale a dire che noi siamo qui a riconoscere e a coprire il disavanzo maturato all'interno della società AdP, credo debba essere chiaramente esplicitato nel comma 1. Se è così, e ne sono persuaso – me ne sono convinto qui in Aula –, è vero anche che il comma 1 di questo articolo non risulta esplicito in questo senso.

Il comma 1 porta, infatti, a riconoscere il debito in relazione genericamente agli interventi attivati dalla società inerenti la campagna di comunicazione. Mi sembra una formulazione un po' troppo astratta, una formulazione che riconduce tutto a quell'operazione

di comunicazione su cui vi confesso di avere, non da ora, ma da sempre, non solo qui in Aula, ma anche fuori, grandissime riserve. Mi riferisco all'operazione e alle relazioni contrattuali comunicative legate a Ryanair, per sintetizzare tutto in maniera più semplice.

Ebbene, poiché noi siamo qui a verificare e ad accollarci il disavanzo di un bilancio, credo che questo debba essere chiaramente esplicitato nel comma 1.

Non stiamo tornando sulle obbligazioni collegate alla campagna comunicativa. Pertanto, dobbiamo cancellare, a mio parere, questo riferimento. Dobbiamo semplicemente riconoscere i 10 milioni di euro in quanto obbligo del socio nei confronti della società e di un disavanzo sacramentato nelle scritture contabili della società.

Questo mi spinge a dire, in primo luogo, che da parte del Governo, ossia dell'assessore Giannini, dell'assessore Capone e del Presidente, debbono venir fuori impegni chiari per una verifica, com'è detto nel comma 3, per un accertamento di responsabilità da parte degli organi societari.

Chiedo anche, però, che questo nostro ragionare e questi argomenti, che, a mio parere, sono molto convincenti, portino a una diversa formulazione sia del comma 1, sia del comma 3. Deve essere ben chiaro che con il comma 1 andiamo a riconoscere un debito in quanto soci, poiché stiamo coprendo un disavanzo di bilancio derivante da quella gestione, su cui non entriamo e non possiamo entrare. Questo va esplicitato nel comma 1.

Chiedo, inoltre, nel comma 3 di ancor meglio esplicitare l'ovvio, vale a dire la riserva di azioni, non solo di responsabilità di ripetizioni, che vanno portate avanti. Se questo porta a procrastinare questo riconoscimento di una settimana, alla prossima seduta, tanto meglio. Se lo possiamo fare in questa sede, va bene lo stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zinni. Ne ha facoltà.

ZINNI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, in realtà un paio di considerazioni che avrei voluto fare sono state svolte egregiamente, probabilmente meglio di come le avrei svolte io, dal collega Amati e dal collega Colonna. Pertanto, mi riporto alla proposta del collega Colonna di emendare il comma 1 dell'articolo 1 di questo disegno di legge, laddove si deve evincere con chiarezza che noi non stiamo facendo altro che ripianare un debito fuori bilancio ai sensi della lettera e).

Eventualmente, per la misura in cui serve, propongo di aggiungere al comma 3 quello che – ribadisco anche qui ciò che è già stato detto dal collega Amati e dal collega Colonna – il collega Mennea ha opportunamente fatto inserire, per quanto sia un principio ovvio che spetti alla Regione attuare una verifica tempestiva dell'operato degli organi amministrativi e di controllo della società partecipata.

Poiché, quando si tratta di questa vicenda di Aeroporti di Puglia, aleggia sempre un'aura di sospetto, vorrei leggere – probabilmente l'hanno fatto tutti i colleghi consiglieri, ma lo dico a beneficio del pubblico – alcuni passaggi del referto tecnico.

Essi tranquillizzano me del tutto, ma credo possano tranquillizzare anche molti colleghi che hanno espresso delle perplessità su questo debito fuori bilancio, addirittura mettendo in dubbio che esso possa rientrare nella tipologia del ripianamento del disavanzo di società controllate, come ha fatto il collega De Leonardi, la cui parola, essendo lui un esperto in materia, prendo molto sul serio.

Leggo il pezzo per soffermarmi su alcune questioni: «La Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Bari, primo gruppo, sezione verifiche complesse – questo ci dice già che stiamo parlando di una materia ad alto tasso di discutibilità, in cui l'atteggiamento tenuto dalla compagine amministrativa non credo sia stato dovuto a negligenza o ad approssimazione, quanto piuttosto a una diversità di lettura di quello che era accaduto fino a quel momento –, ha condotto e concluso una

verifica in materia di imposta sui redditi [...]. Gli esiti complessivi sono riportati nel processo verbale. Secondo la rappresentazione fornita dai verificatori, gli accordi stabiliti tra la Regione Puglia e la società nelle convenzioni configurano un rapporto di scambio di natura sinallagmatica ai sensi del quale Aeroporti di Puglia si è impegnata a svolgere una serie di attività preordinate alla promozione del territorio della Regione Puglia dietro il pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima pari all'ammontare dei costi sostenuti da Aeroporti di Puglia. Nella propria analisi i verificatori evidenziano un profilo di criticità».

Non stiamo parlando di una fattispecie che non presenta problematicità alla sua base. Stiamo parlando di una fattispecie di natura molto complessa, nella quale l'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione può essere interpretato in una maniera piuttosto che in un'altra. Il fatto che i verificatori abbiano accertato profili di criticità non significa che l'atteggiamento tenuto sia del tutto sbagliato, perché – vivaddio – c'è un giudice ancora a Berlino e, quindi, c'è la possibilità di presentare un ricorso di primo grado, uno di secondo grado, di andare in Commissione centrale e di andare in Cassazione. Ci stiamo, quindi, lasciando la testa prima che sia stata dichiarata rotta ufficialmente.

Ancora, voglio sottolineare, proprio perché credo che non ci sia un profilo di schizofrenia da parte degli amministratori, che sino all'anno 2014 per i contributi di competenza del periodo 2013 Aeroporti di Puglia ha regolarmente assoggettato a IVA le somme ricevute, con riferimento a trasferimenti di risorse di competenza 2014 e 2015. La società non ha, invece, emesso alcuna fattura. Immagino che, per una buona norma di prudenza, gli amministratori abbiano chiesto un parere *pro veritate* o abbiano fatto qualcosa per avallare la loro tesi e che non siano degli sprovveduti, come non lo siamo noi in questa sede.

Che cosa voglio dire, alla luce di tutto questo? Mi risulta che la materia sia talmente

controversa e complessa che ci sono state delle sentenze di Commissioni tributarie che hanno affermato che, laddove venga riconosciuto il debito, è riconosciuto soltanto il debito e non l'aspetto sanzionatorio. Questo vuol dire che la materia è di particolare complessità nell'interpretazione. Lo Statuto del contribuente offre la possibilità di fare questo.

Alla luce di tutto questo, credo che, senza fare alcuna difesa d'ufficio dell'operato della compagine amministrativa e del *management* di Aeroporti di Puglia, riservando alla Regione in maniera puntuale e meticolosa tutte le verifiche sull'operato che il Codice civile mette a disposizione del socio, si potrebbe arrivare addirittura a promuovere un'azione di responsabilità, laddove l'atteggiamento fosse dettato da negligenza, da colpa grave o addirittura da dolo, pur riservando a noi tutte queste verifiche, che sono necessarie e che credo abbia fatto bene il collega Mennea a ritenere importanti per lasciare un segno nel corpo della legge e a farlo in maniera tempestiva.

A valle di tutto ciò un debito si è comunque maturato e questo debito, rientrando, secondo me senza "se" e senza "ma", nella fattispecie della lettera e), può essere, anzi deve essere tranquillamente ripianato dalla Regione Puglia.

LARICCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Intervengo solo per rispondere, dato che sono stata chiamata in causa due volte. Quando si tratta di soldi pubblici, di soldi della Regione Puglia, si tratta di soldi dei pugliesi. Per questo motivo intervengo in questi termini, perché sento profondamente la responsabilità di utilizzare, manovrare e decidere di soldi che non sono certamente miei, ma di tutti i pugliesi. Per questo ho utilizzato quei termini.

Soprattutto per me si tratta di far pagare due volte i pugliesi. Vi abbiamo spiegato che

l'alternativa esiste ed è nel fondo di riserva di Aeroporti di Puglia, che permetterebbe, almeno per una buona parte, di intervenire in quella maniera. Vi abbiamo anche detto che presto dovremo andare a rimpinguare il capitale sociale per via dell'aumento del numero di passeggeri.

Voglio, inoltre, invitare il consigliere Colonna a non parlare di sciatteria, soprattutto non nei riguardi del Movimento 5 Stelle, perché, se non fosse stato per noi, di questo debito fuori bilancio probabilmente non avremmo parlato così a lungo. Sarebbe passato probabilmente inosservato, insieme a tutti gli altri debiti fuori bilancio, come spesso accade, naturalmente, perché ne arrivano tanti.

È stato proprio il Movimento a chiedere di fare un approfondimento e di stralciarlo. Ringrazio, naturalmente, il Presidente Amati e la maggioranza, che hanno permesso che ciò accadesse, ci mancherebbe. L'approfondimento, però, nasce da noi e anche la discussione qui nasce dal Movimento 5 Stelle. Pertanto, parlare di sciatteria mi sembra profondamente ingiusto e scorretto.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, faccio una premessa: penso che l'intero Consiglio voglia mantenere in piedi questo sistema aeroportuale, ampliarlo, aumentarlo e conferirgli una maggiore risorsa e forza.

Quello che sto dicendo io qui non va nella direzione distruttiva verso questo sistema aeroportuale, ma va verso una, secondo me, non corretta – ma mi posso anche sbagliare; non pretendo di essere depositario della verità – procedura che si sta attuando per andare a coprire questo debito.

Mi rivolgo al mio amico Fabiano Amati. Quando si parla di coperture di disavanzi di Enti – abbiamo qui anche il notaio Zinni –, ci dovrebbe essere prima un verbale di Assem-

blea, un bilancio approvato in cui emerga questo disavanzo. Dopodiché, il socio, in questo caso la Regione, andrebbe a fare la copertura di questo disavanzo. Secondo me, il debito non rientra in questa fattispecie, né tantomeno in alcuna delle altre.

Fatta questa premessa, volevo sottolineare due cose. Il collega Borraccino ha detto qui che le delibere emanate, quantomeno dalla vecchia Giunta, prevedevano un corrispettivo comprensivo di IVA. Mi sembra di aver capito questo. Se così fosse, ci troveremo in un caso di difficoltà ulteriore, perché nell'imponibile attuale era già compresa l'IVA. Pertanto l'IVA, se fosse come dice il collega Borraccino, noi l'avremmo già versata.

Chiedo scusa, colleghi, ma la materia è un po' ostica. Assessore Giannini, mi ascolti. Sarò veloce, Presidente. Mi occorrono due minuti.

Se fosse vero il fatto che le delibere precedenti erano già comprensive di IVA, l'IVA noi ad Aeroporti di Puglia l'avremmo già versata. Oggi andremmo, quindi, a erogare ulteriori risorse su imponibili attuali, che prima erano già stati comprensivi di IVA. Questo è vero se quello che dice il collega Borraccino è corretto. Io non ho la documentazione.

Vorrei porre anche un'altra questione. Qui andiamo a coprire questo debito fuori bilancio e lo imputiamo alla Missione 7, Programma 2, Turismo, dove ci sono fondi comunitari, risorse liberate del POR 2000-2006, in cui si parla di FESR Misura 4.15 "Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica".

Voglio sottolineare che, quando si fanno investimenti utilizzando le risorse comunitarie, i fondi comunitari non finanziano mai le imposte, in questo caso l'IVA. Essendo questa una programmazione vecchia, non so se noi possiamo pagare l'IVA, come è detto qui, utilizzando le risorse comunitarie senza incorrere in un'infrazione da questo punto di vista. Non stiamo stanziando risorse del bilancio autonomo, imputandole qui a copertura di que-

ste situazioni, ma stiamo utilizzando dei fondi comunitari per dare la possibilità ad Aeroporti di Puglia di pagare l'IVA e non di fare investimenti. Io su questo ho dei forti dubbi.

BORRACCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Signor Presidente, intervengo assolutamente senza vena polemica nei confronti della collega Laricchia. Il tema dei soldi pubblici, dei soldi dei cittadini pugliesi, io lo ponevo alle stesse condizioni sia della collega Laricchia, sia di altri colleghi.

L'attenzione che dobbiamo riservare a questo punto non deriva dal fatto che noi dobbiamo eventualmente pagare questo debito fuori bilancio. È bilancio pubblico, sono soldi dei cittadini.

Alla collega Laricchia dico – e lei lo sa molto bene – che, se questo lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, che ha accertato il pagamento di 10,5 milioni di euro, lo paga Aeroporti di Puglia, è la stessa cosa.

Ciò si inserisce nel ragionamento che ha richiamato il collega De Leonardis rifacendosi al primo intervento svolto dal sottoscritto. Noi abbiamo erogato 10.250.000 euro nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017 con la specifica "IVA compresa". Se quell'IVA compresa non doveva esserci, avremmo dovuto erogare un contributo di 8 milioni di euro. Noi, invece, abbiamo erogato 10.250.000 euro, IVA compresa. Quelle somme stanno nel bilancio della Regione, della società Aeroporti di Puglia.

Ovviamente, qui non si pone, pertanto, il problema del pagamento dei soldi pubblici. Sono soldi pubblici quelli del bilancio autonomo della Regione e sono soldi pubblici quelli del bilancio di Aeroporti di Puglia, perché Aeroporti Puglia ha quasi come socio unico la Regione Puglia e, quindi, i cittadini pugliesi.

Il problema è, invece, se eventualmente la Regione debba fornire dal bilancio autonomo

altri 10,5 milioni di euro, che ha già erogato ad Aeroporti di Puglia e che, dal mio modesto – anzi modestissimo – punto di vista di soggetto che non è notaio, non è avvocato e non è esperto di queste cose, ma che osserva la politica e cerca di studiare gli atti, Aeroporti di Puglia, con un po' di precauzione, avrebbe dovuto accantonare rispetto a quello che c'era nel fondo di riserva, sapendo che la delibera era di 10.250.000 euro, IVA compresa.

Per questo motivo, oltre che per le ragioni che ho espresso nell'intervento, e che non ripeterò, ritengo che quel debito fuori bilancio sia una parte dei fondi che Aeroporti di Puglia detiene e che essa deve pagare dal proprio bilancio, in parte dal fondo di riserva e in parte dal proprio capitale sociale.

LIVIANO D'ARCANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVIANO D'ARCANGELO. Signor Presidente, ho fatto una richiesta, ma poi, al di là di una simpatica interlocuzione informale con la dottoressa Gattulli, non ho avuto risposta. Mi permetto di insistere su questa questione.

In altre circostanze abbiamo deciso di votare contro o di non votare debiti fuori bilancio, ma per motivazioni completamente differenti, mentre, in questo caso, mi pare che tutti siamo chiamati ad assumerci una responsabilità. Io non voglio esimermi da questa responsabilità, me la voglio assumere, ma mi permetto di chiedere in alternativa due cose.

La prima è se sia possibile rimandare al prossimo Consiglio la possibilità che il Consiglio si esprima su questo tema, ovvero se sia possibile verificare ulteriormente i contenuti espressi. Oppure, se questo non è possibile, chiedo ancora sommamente il conforto di un parere tecnico, non volendo mettere in imbarazzo alcuno, per avere poi la possibilità di dire che su questa parola, su questo conforto, esprimo il mio voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al collega Colonna, mi permetto di ricordare, sommessamente, al collega che un referto tecnico c'è e l'ha letto il collega Zinni. Non vedo che cos'altro potrebbe aggiungere un altro soggetto, non so bene sulla base di quale abilitazione.

Un referto esiste ed è chiarissimo. Lo si può condividere o meno, ma esiste già. Non riesco a capire che cosa chiede. C'è la Ragioneria, c'è l'organismo competente. Non è un provvedimento privo di referto tecnico. Esiste già ed è anche abbastanza chiaro.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, in primo luogo, vorrei tranquillizzare la collega Laricchia di non essermi mai permesso di dare dello sciatto o dello sciocco a chicchessia, tantomeno a una collega e, ancor più, a un movimento.

Ho declinato come sciocco l'argomento del doppio pagamento a carico dei pugliesi, perché, che si tratti di fondo di riserva, bilancio ordinario o bilancio regionale, parliamo sempre e comunque di risorse dei pugliesi. Lo decliniamo al singolare e una volta.

In secondo luogo, entrando nel merito e collegandomi a quanto è stato detto prima e ribadito anche da diversi colleghi, come Sabino Zinni, Ruggiero Mennea e Fabiano Amati, e a parte le perplessità che ha espresso, con le sue motivazioni, Mino Borraccino, se stiamo ragionando in termini di riconoscimento – e siamo tutti pro – di un disavanzo di una società partecipata dalla Regione, coerentemente non solo dobbiamo modificare ed esplicitare meglio questo passaggio nel primo comma, ma dobbiamo anche inquadrare diversamente l'impostazione del debito fuori bilancio.

Il richiamo alla lettera e) è all'acquisizione di beni e servizi per cui non vi sia stato un preventivo impegno di spesa. La lettera b),

invece, si riferisce alla copertura di disavanzi di Enti, società e organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Poiché siamo persuasi che sia necessario coprire un disavanzo e che questo disavanzo, ovviamente, emerga da documenti contabili e bilanci consuntivi – non sono un tecnico della materia –, questo riconoscimento deve essere inquadrato sotto la lettera b) e non e), perché la e), in realtà, tratta dell'acquisizione di beni e servizi su cui si sta ragionando con questo testo.

Chiedo se sia possibile fare una riformulazione con un emendamento di questo taglio. Ascoltando Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Sabino Zinni e quanto detto prima, osservo che noi siamo pronti, la Regione come socio al 99 per cento, a coprire un disavanzo emergente dalle scritture contabili della società Aeroporti di Puglia.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, allo stato della discussione, noi possiamo soltanto approvare l'articolo così come è stato presentato. Aspettate. Mi direte "bravo" alla fine.

La questione è questa, l'ho detto anche prima. Ho detto che la delibera della Giunta regionale evoca la possibilità che il pagamento vada a incidere sulla quota di riserva. Non attesta un disavanzo, ma mette in evidenza questo rischio, sulla base di un presupposto che deve valere sempre: Aeroporti di Puglia siamo noi, la Regione Puglia, non un soggetto diverso.

In questo momento la Giunta ha configurato la questione come il pagamento di beni e servizi, ossia come la questione della partita delle penne, sulla base di una controversia interpretativa in materia di IVA, la quale, allo stato, è pendente dinanzi all'Agenzia delle entrate per provare un ravvedimento operoso. Si

è in attesa che quel procedimento abbia ulteriore corso.

Se noi non riconosciamo il debito ai sensi della lettera e), rischiamo di riconoscerlo ai sensi della lettera b). Quando si chiede – è stato detto dalla collega Laricchia, che l'ha ripetuto diverse volte – perché Aeroporti Puglia non paghi con il suo fondo di riserva, io rispondo che non so a quanto ammonta il fondo di riserva di Aeroporti di Puglia, ma questo è un argomento che, da un punto di vista generale, non riconosce il fatto che Aeroporti di Puglia siamo noi e che, da un punto di vista societario, non tiene conto di una serie di norme a questo proposito.

Poiché il fondo di riserva, da un lato, deve avere una quantità prevista dal legislatore e, dall'altro, serve alla stessa società per presentarsi nel mondo finanziario con i suoi *rating*, ne deriva che se Aeroporti di Puglia avesse la possibilità di intervenire sul fondo di riserva, dovrebbe poi venire da noi a chiederci di fare un provvedimento, magari per altra via, che servirebbe a colmare, per esempio, il deficit che si crea sul fondo di riserva. Alla fine, se non è zuppa è pan bagnato.

Con riferimento a noi, ai consiglieri regionali, a me, perché io voto, peraltro con mente sgombra da qualsiasi preoccupazione? Innanzitutto perché interviene ed è mia complice la Costituzione, che dice che i consiglieri regionali, nell'esercizio della funzione legislativa, godono di immunità. Innanzitutto, esiste questo aspetto. La Costituzione assegna questo proprio perché noi non ci troviamo in un Consiglio comunale. Noi ci troviamo in un'Assemblea legislativa.

Io evoco la Costituzione e voi dite: “Bella roba la Costituzione!”. Vi vorrei ricordare che quella Costituzione, qualche anno fa, è stata definita, con campagne strepitose, la più bella del mondo e in sua difesa vi sareste bruciati come Jan Palach in Piazza San Venceslao. Esiste questo primo aspetto.

PRESIDENTE. Cerchiamo di arrivare al

voto. Queste discussioni sono tutte utilissime, ma lasciamo stare il resto.

AMATI, *relatore*. Presidente, siccome ho sentito che vi erano questioni di natura tecnica, stavo informando per quale ragione va bene così. Poi, se a lei, Presidente Loizzo, non piace così, me lo dica e io presento qualche emendamento.

Il primo argomento è quello. Il secondo argomento è che noi abbiamo un'istruttoria che ci dice che abbiamo acquisito beni e servizi e che rispetto a questi beni e servizi viene riconosciuto come debito fuori bilancio. Punto. Lo liquidiamo. Lo riconosciamo.

Dopodiché, tutto ciò che c'è sotto, non inteso come “occulto”, perché di occulto non c'è nulla, ma come “sottostante” (tutti gli atti sono emersi e li abbiamo anche trattati), è oggetto di una riflessione contabile e amministrativa, la quale viene addirittura posta all'interno della disciplina con il comma 3, così come lo abbiamo emendato in Commissione. Nella prospettiva del riconoscimento del debito fuori bilancio, ci troviamo di fronte a una tempesta in un bicchiere d'acqua.

Con riferimento a tutto il resto e al sottostante, ovviamente, saranno svolti tutti gli approfondimenti necessari. Tengo a precisare ancora una volta che questo intervento è peraltro giustificato dal fatto che Aeroporti di Puglia non è un soggetto estraneo a noi. Siamo noi. I problemi di Aeroporti di Puglia sono i nostri, così come quelli dell'Acquedotto Pugliese. Le virtù di Aeroporti di Puglia sono le nostre virtù.

Ci troviamo sulla stessa barca. Non esiste una fase dialettica nella quale possiamo dire: “Aeroporti di Puglia, prendi i tuoi soldi”. Se prende i suoi soldi, e va a prenderli da fondi vincolati, poi il socio deve intervenire per poter colmare quella prensione di fondi. Siamo sempre lì. Siccome la legge è anche dotata di buon senso, in questo buon senso c'è il riconoscimento di debito fuori bilancio.

Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale*. Come è stato precisato, sino all'anno 2014 Aeroporti di Puglia ha regolarmente assoggettato ad IVA le prestazioni. Sono sorti, poi, alcuni dubbi interpretativi rispetto all'applicazione o meno del tributo. Tali dubbi interpretativi hanno fatto ragionare in maniera diversa le varie Regioni. In quel momento, nel 2014, peraltro in assenza di un contratto specifico, la maggior parte delle Regioni si è regolata nel senso di non assoggettare a tributo la prestazione. In tal senso si è regolato anche Aeroporti di Puglia.

A seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza – sarò estremamente sintetica perché è già stato detto tanto da parte di tutti voi – la stessa Guardia di Finanza (il consigliere Zinni ha letto puntualmente questa parte, per cui non mi dilungo ripetendola), rilevando criticità nel non versamento dell'IVA, ha ritenuto assoggettabile ad IVA la prestazione erogata, quindi, praticamente, ha imposto il pagamento dell'IVA.

Aeroporti di Puglia ha chiesto, conseguentemente, alla Regione di intervenire specificamente per assolvere al tributo. Che fosse incerta l'applicazione o meno dell'IVA lo potete ricavare dal fatto che la stessa Commissione tributaria della Sardegna, pronunciandosi su un caso analogo, ha scritto che non si possono applicare le sanzioni, ma solo riconoscere l'importo dovuto come IVA "atteso il complicato inquadramento delle somme erogate, della disciplina applicabile, della enucleazione e delimitazione controversa della natura delle obbligazioni incombenti". Praticamente, la Commissione tributaria fa riferimento sia al complicato inquadramento delle somme erogate, sia alla disciplina applicabile, sia all'enucleazione e delimitazione controversa della natura di queste norme.

È evidente, però, che nel momento in cui la Guardia di Finanza dichiara come dovuto

questo importo, al di là del contenzioso che Aeroporti, ovviamente, ha instaurato, esiste la necessità di pagare queste somme e la Regione, essendo socio di Aeroporti di Puglia, non può esimersi dal corrispondere ad Aeroporti di Puglia le somme che vengono contestate dalla Guardia di Finanza.

Ovviamente, resta ferma la necessità di andare a fondo in merito alle eventuali responsabilità che ci sono. In questo senso, l'emendamento proposto dal consigliere Ruggiero Mennea e approvato in Commissione può essere pleonastico o meno, ma in ogni caso la sua presenza all'interno della stessa legge garantisce ulteriormente le attività da compiere. Quell'emendamento ci aiuta ulteriormente a ragionare sul futuro.

Oggi un atto solo, una cosa sola è dovuta: la Guardia di Finanza ha dichiarato la necessità di pagare l'IVA. La società non si può esentare. Vero è che, ove non versasse l'IVA, avrebbe probabilmente problemi di perdita finanziaria da accertare all'interno degli organismi della società.

A tutt'oggi, però, l'articolo, così come composto, fa rilevare che questo debito, che è stato accertato dalla Guardia di Finanza e non onorato a tutt'oggi, richiede la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi della lettera e) prevista dall'articolo corrispondente.

Penso che da tutti i vostri interventi, assolutamente utili alla costruzione del dibattito in maniera tale da approfondire tutte le questioni, emerga con chiarezza la necessità per la Regione di provvedere, poiché lascerebbe in difetto, quindi in gravissime difficoltà finanziarie, laddove non provvedesse, la società Aeroporti di Puglia, che è la società di cui la Regione detiene il 99 per cento delle azioni. Non solo: non farebbe il proprio dovere come socio di maggioranza.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Borraccino, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	8
Consiglieri astenuti	1

Il disegno di legge è approvato.

AMATI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI, *relatore*. Chiedo che il provvedimento e tutti i riconoscimenti di debiti fuori bilancio siano dichiarati urgenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Esame testo unificato in V Commissione del ddl n. 143 dell'11/07/2017 “Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e del ddl n. 291 del 21/12/2017 (Schema di legge regionale di modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Esame testo unificato in V Commissione del ddl n. 143 dell'11/07/2017 “Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e del ddl n. 291 del 21/12/2017 (Schema di legge regionale di modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

VIZZINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente testo unificato, rinviato alla V Commissione in data 10/04/2018, fu licenziato con parere favorevole a maggioranza nella seduta del 14/03/2018 e inviato in Aula. La Conferenza dei Presidenti, durante la seduta del 10 aprile 2018 ha deciso di rinviare alla V Commissione il testo unificato per i necessari approfondimenti, testo che nella seduta svolta in data 20 giugno 2018 è stato approvato a maggioranza.

Con il presente testo unificato si è inteso

procedere ad abbinare il ddl n. 143/2017 e il ddl n. 291/2017 e precisamente: il primo modificava ed integrava l'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 e introduceva anche l'articolo 5 bis; il secondo modificava l'articolo 6 della stessa legge regionale.

Il Decreto Legislativo 115/2008 nel recepire e dare attuazione alla direttiva 2006/32/CE, con riferimento all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ha sancito all'art. 11 comma 7 del d.lgs. 115/2008 che: "... fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ...".

Sono pervenute presso la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, istanze di Autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 7 del d.lgs. 115/2008 alla realizzazione ed esercizio di impianti di cogenerazione alimentati a gas metano di rete.

In ambito di semplificazione delle procedure amministrative, il d.lgs. n. 20 del 2007, al primo comma dell'art. 8 stabilisce che per

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, si applica la normativa di cui al decreto legge n. 7/2002 convertito in Legge n. 55/2002, che attribuisce la suddetta competenza al Ministero delle Attività Produttive; il secondo comma, del succitato art. 8, dispone che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/1990.

L'art. 11 comma 7 del d.lgs. 115/2008 ha chiarito che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dal summenzionato art. 8 del d.lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico-artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico.

L'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 17/2000 attribuisce alle provincie tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti, fra l'altro, "c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse".

Per tali tipologie di impianti la Città metropolitana, destinataria di analoghe richieste, ha dichiarato la propria competenza in materia ai sensi della citata normativa.

La Regione Puglia, con Delibera di Giunta regionale n. 35 del 23 gennaio 2007, ha disciplinato il procedimento volto al rilascio

dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, assegnando al Settore Industria ed Energia, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologia, attualmente Servizio Infrastrutture Energetiche e Digitali, la responsabilità del procedimento di istruttoria, ed ogni adempimento procedurale per l'adozione del relativo provvedimento finale di autorizzazione ai sensi del summenzionato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Si è ritenuto necessario pertanto, al fine di accorpate le competenze in materia Autorizzazione Unica nel settore energetico, di individuare nella Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Ufficio procedente per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze pervenute e che perverranno, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del d.lgs. 115/2008, facendo riferimento agli indirizzi operativi adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010.

Il Decreto Legislativo n. 385 del 01 settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", istituisce all'art. 106 l'albo degli intermediari finanziari, individuando le condizioni necessarie all'iscrizione nello stesso; e al successivo art. 107 definisce le attività consentite ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della propria attività.

L'art. 4 della legge regionale n. 31/2008 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di emissioni inquinanti e in materia ambientale", dispone che la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del soggetto proponente:

a) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre

1993, 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità;

b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto."

L'art. 5 della legge regionale n. 25/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della l. r. 31/2008 statuisce che "... la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del d.lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni ...".

Stante la normativa statale che istituisce l'albo degli intermediari finanziari, si ritiene

necessario al fine di uniformare le procedure relative alle dichiarazioni rese dai soggetti promotori di prevedere che la dichiarazione che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto possa essere resa anche da un soggetto inserito nell'elenco di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993.

In attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il d.lgs. 28/2011, per le attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (di seguito FER), all'articolo 6 ha previsto l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per le tipologie tecnologiche descritte dagli articoli 11 e 12 del D.M. 10/09/2010 – "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ...".

Nei casi in cui siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 e s.m.i..

La Regione Puglia all'art. 6 della l.r. 25/2012, nell'ambito delle proprie competenze, ha recepito e dato applicazione alle previsioni di legge del d.lgs. 28/2011 individuando le attività di costruzione ed esercizio di impianti FER per i quali è prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).

Successivamente è intervenuto il Decreto Legislativo 222 del 25/11/2016, che ha modificato il regime amministrativo volto alla costruzione ed esercizio degli impianti FER di cui al succitato art. 6 del d.lgs. 28/2011, ed ha provveduto alla "... precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le

conseguenti normative di coordinamento ..." (cfr. art. 1). Parte integrante del succitato decreto è l'allegata "Tabella A" che individua per ciascuna delle attività in essa elencate il regime amministrativo e l'eventuale concentrazione dei regimi e riferimenti normativi interessati.

La "Tabella A", con riferimento al regime amministrativo, nell'applicare quanto statuito dalla L. 241/1990 e s.m.i., prevede che nei casi di S.C.I.A., si applica quanto statuito dall'art. 19; nei casi di S.C.I.A. Unica l'art. 19 bis comma 2; ancora nei casi di S.C.I.A. Condizionata ad atti di assenso il successivo comma 3; ed infine per lo svolgimento della attività soggette ad Autorizzazione è necessario un provvedimento espresso si applica quanto previsto dall'art. 20 ove indicato, fatti salvi i casi in cui trovi applicazione l'ipotesi del silenzio-assenso.

Qualora per l'Autorizzazione si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 e successivi (Conferenza di Servizi).

Nel dettaglio la "Tabella A", alla Sezione II-Attività Edilizia effettua una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione; ed in particolare al paragrafo 3 sono elencate le attività inerenti la costruzione ed esercizio di impianti FER e il relativo regime amministrativo cui sono soggetti; come di seguito elencati:

- sono soggetti ad Autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre le sotto elencate soglie di potenza:

- Eolico > 60 kW;
- Fotovoltaico > 20 kW;
- Biomasse > 200 kW;
- Biogas > 250 kW;
- Idroelettrico e Geotermico > 100 kW;

- sono soggetti a S.C.L.A. la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ex art. 12 comma 5 del d.lgs. 387/2003, al di sotto delle soglie elencate al punto precedente;

- sono soggetti a Comunicazione l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 6 c. 11 d.lgs. 28/2011;

- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione di impianti solari termici, ex art. 7 c. 1 d.lgs. 28/2011, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione di impianti solari termici, di cui all'art. 7 c. 2 d.lgs. 28/2011 e artt. 6 c. 2 lett. a) e 123 c. 1 del D.P.R. 380/2001, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

- sono soggetti a Comunicazione l'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ex art. 7 c. 5 del d.lgs. 28/2011 e art. 6 D.P.R. 380/2001, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e

negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici;

- sono soggetti ad Autorizzazione/silenzio-assenso la realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi, ex art. 8 bis lett. a) d.lgs. 28/2011, con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ex art. 7 bis d.lgs. 28/2011, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di micro-cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- sono soggetti ad Autorizzazione la realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi, ex art. 8 bis lett. b) d.lgs. 28/2011;

- sono soggetti a Comunicazione Asseverata la denuncia di inizio lavori, ex art. 125 del D.P.R. 380/2011, relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Stante le modifiche introdotte dal d.lgs. 222/2016 al d.lgs. 28/2011, relativamente i regimi amministrativi inerenti l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti FER di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 10/09/2010, si ritiene necessario dover procedere ad una revisione dell'art. 6 della l.r. 25/2012 riguardante, appunto, gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri. Si ringrazia la Commissione tutta e la struttura assessorile per il lavoro svolto.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

*art.1**Modifiche ed integrazioni
all'articolo 5 della l.r. 25/2012*

1. Al comma 18 dell'articolo 5 dalle parole "a parziale modifica e integrazione" fino alle parole "(Disciplina delle società fiduciarie e di revisione)", sono sostituite dalle seguenti: "a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) è subordinata alla produzione, da parte del proponente:

a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70), e di quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione);

b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
Perrini,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	3

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Integrazione alla l.r. 25/2012*

1. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art 5 bis *Profili localizzativi e procedurali per l'Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008*

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il procedimento di Autorizzazione Unica ha inizio dalla data di presentazione della domanda indirizzata alla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Corso Sonnino, 177 – 70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

3. La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u) e punti 2.3 e 2.4 della delibera di Giunta regionale n. 3029 del 2010 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri istruttori di cui alla lettera q) del punto 2.2 della DGR 3029/2010 sono versati in misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata in progetto e in

conformità agli importi per classe di tipologia indicati al punto 4 della delibera di Giunta regionale n. 2259 del 2010 (Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n.35/2007) e s.m.i., ovvero per impianti diversi dagli eolici.

4. La documentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione procedente, convoca la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e s.m.i., in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 14 bis della l. 241/1990 e s.m.i..

7. Al termine del procedimento viene rilasciata l'Autorizzazione Unica che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. La conclusione positiva delle procedure di Autorizzazione Unica costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.

8. Nell'Autorizzazione unica sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l'esercizio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

Faccio notare che nella Conferenza dei Presidenti ho riscontrato una forte pressione politica da parte del Vicepresidente Nunziante per approvare questa norma. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Chi se ne vuole andare, faccia quello che crede.

art.3

Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della l.r. 25/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Con decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedi-

menti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 07/08/2015) è stata individuata la Comunicazione quale titolo alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).”

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, diversi da quelli di cui al comma 1, ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8 del d.m. 10/09/2010, sono soggetti a SCIA, cui si applica il regime previsto dall'articolo 19 della l. 241/1990 e s.m.i.; sono altresì soggetti a SCIA le modifiche agli impianti già in possesso di un titolo abilitativo, diverse da quelle individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e così come esPLICITATO dall'articolo 7. Nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio di suddetti impianti nonché delle opere connesse sono soggetti ad Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 e s.m.i.. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 222 del 25/11/2016, la SCIA trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicata nella Tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 e s.m.i. come di seguito indicato:

a) impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a 500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall'applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

b) impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

c) impianti di generazione elettrica alimentati da Biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da Biogas, Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione di potenza non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

d) impianti Idroelettrici di potenza non superiore a 100 kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del d.m. 10/09/2010; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

3. Il comma 2 è abrogato.

4. Al comma 3 dopo le parole "soggetti a procedure semplificate" sono inserite le seguenti "come definite dall'articolo 2 del d.lgs. n. 222 del 25/11/2016,".

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7 del d.m. 10/09/2010 anche:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;

b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche."

A questo articolo è stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma dei consiglieri Marmo e Gatta, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'art. 3 (modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della l.r. 25/2012) sostituire le lettere b) e c) con:

b) impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 200 KW e fino a 500KW, localizzati in aree degradate, in aree pertinenziali a siti industriali, commerciali e strutture a servizi, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Per gli impianti fotovoltaici da ubicare nelle cave, nelle discariche e nei siti contaminati, il rilascio della suddetta Autorizzazione è subordinato alla presentazione di progetti per la riqualificazione ambientale dei luoghi, da realizzare a cura del richiedente;

c) impianti di generazione elettrica alimentati da Biomassa di potenza superiore a 200 kW e fino a 500KW; impianti di generazione elettrica da Biogas, Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione di potenza superiore a 250 kW e fino a 500KW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. Per gli impianti alimentati da Biomassa da realizzare nelle cave, nelle discari-

che e nei siti contaminati, il rilascio della suddetta Autorizzazione è subordinato alla presentazione di progetti per la riqualificazione ambientale dei luoghi, da realizzare a cura del richiedente;».

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Presidente, mi permetto di corroborare le ragioni espresse dall'assessore Nunziante. Il mio intervento, di fatto, cassa pressoché totalmente – salvando l'ultimo comma – l'articolo 3.

Uso solo un argomento per giustificare, anche con i colleghi dell'opposizione, questo intervento. La proposta introduce un titolo abilitativo, ossia la SCIA, ma questo tema è assolutamente controverso e molto controvertibile.

Il riferimento al titolo abilitativo SCIA, a proposito di impianti fotovoltaici eolici, è stato introdotto in maniera molto approssimativa e surrettizia con il decreto n. 222/2016 solo in una tabella sinottica, ma non è possibile richiamare come titolo abilitativo la SCIA anziché la PAS (Procedura abilitativa semplificata) senza passare da un cambio normativo. Mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo n. 28/2011 che disciplina le fonti di energie rinnovabili.

Anche a livello statale – essendomi confrontato, per un'altra mia proposta di legge che andrà in discussione la prossima settimana, con la dirigenza del Ministero per lo sviluppo – concordano sul fatto che quel richiamo alla SCIA sia frutto di un refuso quando si è affrontato il tema della semplificazione e del riordino dei titoli edilizi, richiamando come titolo la SCIA anziché confermare, in base al quadro normativo pregresso, la PAS, cioè la Procedura abilitativa semplificata. Tutto qui.

Riformulare l'articolo 3, di conseguenza, non incidendo sul quadro normativo pregresso, comporta inevitabilmente la decadenza

dell'emendamento presentato dai colleghi Marmo e Gatta.

PRESIDENTE. Presidente Marmo, la questione non è chiarissima. Si fa riferimento a testi diversi. Esiste una tesi in base alla quale, votando l'emendamento del collega Colonna, decadrebbe il suo emendamento.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Presidente, io non comprendo in che modo l'emendamento che viene dopo – relativo a un altro punto, ossia al comma 4 dell'articolo 6, mentre il mio riguarda l'articolo 3 – possa assorbire l'emendamento all'articolo 3.

Desidero, invece, sapere se l'assessore è d'accordo sull'emendamento. Dopodiché, al collega Colonna che lo ritiene assorbito, dico che tutt'al più può ritenersi un rafforzativo e non un assorbimento *sic et simpliciter*.

L'emendamento che abbiamo presentato insieme al consigliere Gatta, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, fa acquisire la possibilità di potenza maggiore.

In questo caso, non vi è alcun impatto ambientale. Sappiamo che i fotovoltaici, oggi, con le nuove tecnologie e i nuovi materiali, hanno una capacità di produzione maggiore.

Inoltre, al primo emendamento sottoposto e che abbiamo presentato abbiamo aggiunto che coloro i quali realizzano impianti in zone degradate devono presentare un progetto per riqualificare la zona interessata. Non è detto che una zona degradata debba rimanere per sempre tale. Lo stesso discorso vale per il comma c).

Credo che vada votato prima il mio, se il Governo esprime parere favorevole. A me non sembrano granché malevoli.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei.

Collega Colonna, il suo emendamento agirà dopo.

Non mi pare siano assorbibili.

Il Governo esprime parere contrario.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

De Leonardis,
Franzoso,
Marmo,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:

Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	4
Hanno votato «no»	28

Consiglieri astenuti 1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma dei consiglieri Colonna e Zinni, del quale do lettura: «Il comma 4, articolo 6 della Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 è sostituito dal seguente:

“4. Sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7 del d.m. 10/09/2010 anche:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;

b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincoli paesaggistici, storici, artistici, ambientali e di tutela delle risorse idriche.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso. I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Borraccino,
Damascelli, De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	3

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dal Vicepresidente Nunziante.

La pongo ai voti.

È approvata.

Proposta di legge Conca, Trevisi, Laricchia, Galante, Casili, Bozzetti, Di Bari, Barone “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di legge Conca, Trevisi, Laricchia, Galante, Casili, Bozzetti, Di Bari, Barone “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

VIZZINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, lo sviluppo e il miglioramento del sistema dei trasporti all'interno del territorio regionale risponde alle esigenze di mobilità delle persone, di sostenibilità ambientale ed economica e favorisce, attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'offerta, l'integrazione fra varie tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato a quello pubblico e l'ottimizzazione delle reti.

Ai fini che qui rilevano, la normativa nazionale in materia di attività di noleggio di autobus con conducente è rappresentata dalla legge 11 agosto 2003 n. 218, intitolata “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, la quale stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito di tale attività di trasporto, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

La legge mira a garantire in modo uniforme nel territorio nazionale la concorrenza, la trasparenza del mercato, la libertà di accesso delle imprese al mercato, la libertà di circola-

zione delle persone, l'omogeneità dei requisiti professionali e la sicurezza dei viaggiatori trasportati e prevede, all'articolo 4, una serie di adempimenti che le Regioni sono tenute ad eseguire.

Ai sensi di tale articolo 4, spetta alle Regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari, rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, per “stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5” e per “fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada”.

La Regione Puglia non ha tuttavia adempiuto alle prescrizioni di cui alla legge 218/03, in quanto sono assenti specifici provvedimenti normativi o regolamentari in materia di servizi di trasporto attraverso noleggio di autobus con conducente (NCC).

L'unica legge regionale vigente relativa ai servizi pubblici non di linea è la numero 14 del 3 aprile 1995, la quale disciplina le modalità di attuazione della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ma, all'articolo 1 comma 2, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione proprio il servizio di noleggio con conducente e autobus.

Risulta evidente, pertanto, che nella Regione si è venuta determinando nel tempo una situazione di stallo e di disomogeneità applicativa della norma nazionale, tant'è che molte amministrazioni comunali hanno ritenuto di poter rilasciare esclusivamente licenze per singoli veicoli alle imprese già autorizzate e non nuove autorizzazioni.

Ciò ha reso necessario il presente provvedimento legislativo.

La proposta di legge in parola non comporta alcuna implicazione finanziaria a carico del bilancio regionale.

Si compone di n. 15 articoli.

La proposta ha ottenuto il parere favorevole alla unanimità dalla VII Commissione.

È stata approvata nella seduta di V Commissione a maggioranza dei voti dei Commissari presenti.

Si ringrazia la struttura assessorile e la Commissione tutta per la fattiva collaborazione e si rimette il provvedimento al vaglio del Consiglio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui ai commi 44 e 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

2. In particolare, con le presenti disposizioni, la Regione Puglia:

a) disciplina, in conformità all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 218/2003;

b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l'esercizio sul territorio regionale su base provinciale delle attività di traspor-

to di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza;

c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l'accertamento periodico dei requisiti previsti;

d) istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente;

e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 2004, (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione della legge 218/2003), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,

Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,

Emiliano,

Giannini,

Leo, Loizzo, Longo,

Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,

Nunziante,

Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,

Romano Giuseppe, Romano Mario,

Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art.2
Definizioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio dei quali hanno disponibilità.

2. Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni.

4. Per disponibilità degli autobus si intende

il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio e locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 84, comma 3 bis, del D.Lgs. 285/1992.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Colonna, Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pandinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'articolo è approvato.

art. 3
Abilitazione all'esercizio
dei servizi di noleggio

1. Fermo restando il regime autorizzativo

di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge Quadro n. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, verranno iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge Quadro 21/1992 ed istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura i rappresentanti legali delle imprese e delle società di cui al comma 1 e, a richiesta di questi, i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui gli stessi restano alle dipendenze delle suddette imprese e società.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna,
Pellegrino, Pendenelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,
Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,

Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;

b) disponibilità di autobus revisionati e muniti di sistema di climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;

c) possesso di certificazione di qualità ISO 9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

d) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus superiore a dieci unità;

e) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;

f) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi della legge vigente; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n. 561/2006;

g) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all'articolo 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio, come previsto dall'articolo 14 delle presenti disposizioni;

h) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'ente competente nel rispetto del divieto di cui al comma 3, dell'articolo 1 della legge 218/2003.

2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Caroppo, del quale do lettura: «All'art. 4 comma 1 dopo la lettera "h" inserire: "disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio

con conducente con un'anzianità non superiore a sette anni rispetto alla prima immatricolazione"».

Non essendo più presente il proponente, l'emendamento si intende decaduto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta,
Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Perrini, Piemontese,
Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

art. 5

Procedura per l'inizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell'articolo

19 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della legge n. 218/2003.

2. La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa alla Provincia in cui l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'articolo 7.

3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.

4. Alla SCIA devono essere allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) l'indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l'impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;

c) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 4.

5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della Provincia, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'a-

dozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

7. Le imprese comunicano alla Provincia ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all'inizio della SCIA.

8. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, la Provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dalla amministrazione provinciale medesima e comunque non inferiore a trenta giorni.

È, in ogni caso, fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi del comma 6, dell'articolo 19, della legge 241/1990, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.

9. La Provincia rilascia, su richiesta dell'impresa, apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. n. 285/1992.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,

Bozzetti,
Caracciolo, Colonna, Conca,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

art. 6

Modalità di esercizio del servizio

1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'articolo 85 del d.lgs. n. 285/1992, salvo quanto previsto dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 4.

2. A norma del comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 218/2003 è vietato alle aziende di noleggio di autobus con conducente l'utilizzo anche occasionale di autobus acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, pena il divieto di prosecuzione all'attività.

3. In attuazione del comma 3 dell'articolo 5, della legge n. 218/2003 l'esercizio dei servizi internazionali di trasporto viaggiatori è subordinato al possesso da parte del titolare dell'azienda, del legale rappresentante o di chi

dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino anche l'iscrizione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Menna,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36

Hanno votato «sì» 36

L'articolo è approvato.

art. 7

Registro Regionale delle imprese

1. In applicazione di quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 4, della legge 218/2003, la Regione istituisce presso l'Assessorato ai Trasporti il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. Le Province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento anche telematico delle sezioni provinciali del Registro regionale, all'interno del quale è annotato l'elenco delle imprese autorizzate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.

3. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire alle province entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

4. L'impresa è cancellata dal Registro regionale delle imprese quando:

- a) sia stata esercitata l'autotutela sulla SCIA da parte dell'Amministrazione provinciale;
- b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
- c) la sua attività sia comunque cessata;
- d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 4;
- e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 8

*Contributo per le spese
dell'attività amministrativa*

1. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio sono tenute a versare alla Provincia cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti disposizioni pari ad:

- euro 50,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;
- euro 150,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;

- euro 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20.

2. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 9

Documenti di viaggio

1. La Provincia competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale

per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.

2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della SCIA.

4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Turco,
Ventola, Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

*art. 10**Carta dei servizi*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell'attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.

2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono alla Provincia competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni cinque anni.

3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,

Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Capo III

Vigilanza e Sanzioni

*art. 11**Accertamento periodico della permanenza dei requisiti*

1. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4 sono compiute dalla Provincia competente con cadenza triennale.

2. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le Province, ove possibile, invitano l'impresa interessata a regolarizzare la propria posizione in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'impresa incorre nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale cancellazione dal Registro regionale delle imprese di cui all'articolo 7.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Conca,
Congedo,

De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pie-
montese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 12

*Tipologie di infrazioni
e sanzioni amministrative
pecuniarie*

1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:

a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio;

c) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.

2. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA, di cui all'articolo 5, ovvero

in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi della lettera a), comma 1 ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi della lettera b), del comma 1 ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi della lettera c), del comma 1 ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle Province.

7. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Provincia competente che provvede all'annotazione nel Registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

È stato presentato un emendamento a firma del consigliere Conca, del quale do lettura: «Al comma 6 dell'articolo 12 dopo la parola "province" sono aggiunte le seguenti: "e da queste destinate alla realizzazione di servizi per l'accoglienza di turisti"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pischio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 12, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Longo,
Marmo, Maurodinoia, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pischio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi, Turco,
Vizzino.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 13

Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di noleggio è disposta dalla Provincia competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall'impresa, nell'arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:

- a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;
- b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.

2. Il numero di infrazioni di cui alla lettera b) del comma 1, aumenta di una unità, fino a un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 e all'articolo 6, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'attività di noleggio da venti a quaranta giorni.

4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta per un arco temporale variabile dai trenta ai sessanta giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio da sette a trenta giorni.

6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.

7. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca, Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Longo,

Marmo, Maurodinoia, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola, Stea,
Trevisi,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

art. 14

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La Provincia competente dispone con apposito provvedimento il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio nei seguenti casi:

- svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;
- sospensione dell'attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni;
- inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
- mancata regolarizzazione della SCIA, dopo previa richiesta da parte della Provincia;
- accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché mancato reintegro degli stessi nell'apposito termine stabilito dall'amministrazione provinciale.

2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi del comma 1, l'impresa non può presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Congedo,
De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 15

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 7, le imprese che presentino apposita istanza alla Provincia competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e che siano titolari di almeno un'autorizzazione o licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con

conducente rilasciata dai Comuni pugliesi antecedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme.

2. Per effetto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all'avvenuta iscrizione nel Registro regionale.

3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 5.

5. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4 entro tre anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

6. Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), la Città Metropolitana di Bari subentra alla Provincia di Bari e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalle presenti disposizioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Longo,

Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento
elettronico della proposta di legge nel suo
complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,

Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Loizzo, Longo,
Marmo, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Pie-
montese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

La proposta di legge è approvata.

Rivolgiamo gli auguri al consigliere Da-
mascelli, che domani si sposa. A settembre, se
ricordo bene, li faremo anche al collega Boz-
zetti.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 15.36).